

**COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI
E LA TUTELA DELLE ACQUE IN SICILIA**

Prot. n° 19028 U.O.4

del 17 AGO. 2005

OGGETTO: Notifica Ordinanza commissariale n. 761 del 29 luglio 2005 - Ditta FG Società Cooperativa a r.l. - Belpasso (CT).

Allegati n. 1

RACCOMANDATA A.R.



Alla Ditta FG Società Cooperativa a r.l.
Strada comunale S. Todaro, 20
Località Valcorrente
95032 - **BELPASSO (CT)**

Alla Provincia regionale di Catania
Via Nuovaluce, 67
95030 - **TREMESTIERI ETNEO (CT)**

Al Comune di Belpasso
Via Enrico Berlinguer, 2
95032 - **BELPASSO (CT)**

Al Pubblico Registro Automobilistico
Via Sabotino, 1
95129 - **CATANIA**

All' A.R.P.A. Sicilia
Via U. La Malfa, 169
90100 - **PALERMO**

Alla G.U.R.S.
Via Caltanissetta, 2
90100 - **PALERMO**

Si notifica, allegata alla presente, l'Ordinanza commissariale citata in oggetto, con la quale questo Ufficio ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del D.Lgs. n. 22/97, il progetto in variante allo strumento urbanistico, proposto dalla Ditta FG Società Cooperativa a r.l., del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e

la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/2003, nonché stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, anche conto terzi e messa in sicurezza e recupero di beni durevoli, sito in Belpasso (CT), Strada comunale S. Todaro n. 20, località Valcorrente, autorizzandone la realizzazione.

Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/97, questo Ufficio ha altresì autorizzato la Ditta FG Società Cooperativa a r.l., con sede legale ed impianto in Belpasso (CT), Strada comunale S. Todaro n. 20, località Valcorrente, per un periodo di anni cinque a partire dalla data della medesima Ordinanza, all'esercizio dell'attività di centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/2003, nonché stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, anche conto terzi e messa in sicurezza e recupero di beni durevoli.

Alla G.U.R.S. si invia, in duplice copia, estratto dell'ordinanza sopra citata, affinché proceda alla sua pubblicazione.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Salvatore Gambino)



PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA

Il Commissario Delegato

PER L'EMERGENZA RIFIUTI
E LA TUTELA DELLE ACQUE IN SICILIA

COMMISSARIO DELEGATO
ON. DR. SALVATORE CUFFARO

VICE COMMISSARIO
AVV. FELICE CROSTA

- VISTO** l'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTA** l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della Protezione Civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, con la quale il Presidente della Regione è stato nominato Commissario Delegato per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza;
- VISTE** le Ordinanze di Protezione Civile n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del 25 maggio 2001, n. 3190 del 22.03.2002, n. 3265 del 21 febbraio 2003, n. 3327 del 7 novembre 2003, n. 3334 del 23 gennaio 2004 e n. 3397 del 28 gennaio 2005, con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999;
- VISTO** l'art 1-ter del decreto legge 07.02.2003, n. 15, come convertito, con modificazioni, con legge. 08.04.2003, n. 62 recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale;
- VISTA** la Disposizione n. 641 del 23.07.2001, con la quale il Presidente della Regione, nella qualità di commissario delegato, ha nominato vice commissario l'avv. Felice Crosta, conferendo allo stesso tutte le competenze afferenti il Commissario delegato, nonché tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'ordinanza 2983/99 e dalle successive ordinanze modificative ed integrative;
- VISTO** in particolare l'art. 9 comma 1, dell'Ordinanza n. 2983 del 31/05/1999, integrata dall'art. 4 comma 16 dell'Ordinanza n. 3136 del 25/05/2001, da cui si evince che il Commissario

Delegato-Presidente della Regione Siciliana, provvede, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 22/97, all'approvazione dei progetti ed all'autorizzazione alla realizzazione delle opere, nonché, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/97, all'autorizzazione all'esercizio degli impianti di recupero e smaltimento;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004;

VISTO il D.P.C.M. del 23.12.2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005;

VISTA la delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti lo smaltimento dei rifiuti;

VISTO il decreto legislativo 05/02/1997, n. 22, recante *"Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio"* e le successive modifiche ed integrazioni ad esso apportate;

VISTO il decreto dell'Assessorato Territorio ed Ambiente n. 288 del 3 marzo 1989 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla disciplina delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che l'art. 57 del sopracitato D.Lgs. n. 22/97, prevede che le norme regolamentari e tecniche che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del citato decreto legislativo e che ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi;

VISTI la legge 28/12/1993 n. 549, il decreto 20/09/2002 e il D.M. 03/10/2001;

VISTO il D.Lgs. n. 95/92 di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati;

VISTO il Decreto 16 maggio 1996, n. 392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;

VISTO il D.P.R. 12 aprile 1996 concernente le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e le successive modifiche ed integrazioni di cui al DPR 3 settembre 1999;

- VISTA** l'art. 91 della Legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 in materia di valutazione di impatto ambientale;
- VISTO** l'art. 1, comma 15, della Legge 21 dicembre 2001, n. 443;
- VISTA** l'art. 129 comma 23 della Legge regionale 26 marzo 2002, che sopprime l'art. 5 della L.R. n. 181/81;
- VISTI** i codici C.E.R. allegati al D.Lgs. n. 22/97 e la loro trasposizione ai codici dell'elenco dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CEE, come modificata dalle decisioni 2001/118/CEE, 2001/119/CEE e 2001/573/CEE;
- VISTA** la Direttiva 09/04/02 recante "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco di rifiuti;
- VISTA** l'Ordinanza Commissariale 18 dicembre 2002 n. 1166 con la quale è stato adottato il Piano di gestione dei rifiuti ed il Piano delle bonifiche in Sicilia;
- VISTO** il Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante "Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso";
- VISTI** gli indirizzi regionali per l'applicazione del Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209;
- VISTA** l'Ordinanza Commissariale 2 dicembre 2003 n. 2196, con la quale sono stati approvati i criteri e le modalità di presentazione delle garanzie finanziarie;
- VISTO** il D.Lgs. n. 209/1999, recante "Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT)
- VISTO** il programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) soggetti a inventario e dei PCB e PCT in essi contenuti adottato con Ordinanza Commissariale n. 324 del 25/03/2004;
- VISTA** l'istanza della Ditta FG Società Cooperativa A.R.L. assunta al protocollo di questo Ufficio in data 18/03/2005 al n. 6752, tendente ad ottenere l'approvazione del progetto di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nonché stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, anche conto terzi e messa in sicurezza e recupero di beni durevoli, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 22/97, sito in Belpasso Strada Comunale San Todaro n. 20 località Valcorrente;
- VISTO** il progetto allegato all'istanza e le successive modifiche ed integrazioni, costituito dai seguenti elaborati:
- All. A.1 Relazione tecnica;
 - All. A.2 Piano di Gestione;

- All. A.3 Piano di Bonifica;
- All. A.4 Valutazione d'impatto ambientale;
- Scheda tecnica;
- Stralcio Catastale;
- Tav. B1 Planimetria generale di inquadramento;
- Tav. B2 Planimetria generale di progetto;
- Tav. B3 Planimetria con distribuzione dei vari settori;
- Tav. B4 Pianta delle coperture con rete di smaltimento delle acque piovane;
- Tav. B5 Planimetria relativa al trattamento acque;
- Tav. B6 Planimetria relativa ai presidi antincendio;
- Tav. B7 Particolari costruttivi;
- Relazione geologica e ambientale;
- Relazione tecnica sulla determinazione dei livelli di rumore nell'ambiente di lavoro;
- Relazione tecnica sulla determinazione dei livelli di rumore nell'ambiente esterno;
- Documentazione fotografica;

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata dalla Ditta, attestante il rispetto, nell'esercizio dell'attività in parola, delle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, salute e sicurezza sul lavoro, igiene pubblica, pubblica sicurezza e disciplina del commercio;

VISTO il D.R.S. n. 171 del 25 febbraio 2004, con il quale l'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente ha concesso alla Ditta FG Società Cooperativa a.r.l., ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti da un impianto di messa in sicurezza e recupero di beni durevoli, da realizzare nel Comune di Belpasso (CT), Contrada Valcorrente, Strada Comunale S.Todaro n. 20;

VISTA la nota prot. n. 28300 del 5/05/2005, con la quale L'assessorato Territorio Ambiente Dipartimento Urbanistica Servizio V ha notificato il parere n° 13 del 27/04/05 favorevole dal punto di vista urbanistico, a condizione che preliminarmente alla realizzazione dell'impianto vengano rilasciate le concessioni edilizie in sanatoria;

VISTA la nota prot. n. 4023/ML del 9/05/2005, con la quale l'A.S.L. n. 3 di Catania, Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, congiuntamente con il Servizio Igiene Ambiente di Vita ha espresso parere favorevole;

VISTA la nota prot. n. 16538 del 17/05/2005, con la quale il Comune di Belpasso VII Settore - Urbanistica -Sviluppo territorio ha espresso parere favorevole;

VISTO il verbale della Conferenza convocata da questo Ufficio in data 18.05.2005, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 22/97;

VISTA la nota prot. n. 12150/05, con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Catania ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 13 L. 02/02/74 n. 64;

VISTA la nota prot. n. 453/2005 del Comune di Belpasso VII Settore Urbanistica - Sviluppo del Territorio, dalla quale risulta che per gli immobili abusivamente realizzati, sono state richieste le concessione edilizie in sanatoria e che gli stessi non rientrano fra i vincoli di cui agli art. 32 e 33 della L. 47/85.

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 760 del 29 LUG 2005, con la quale è stato rilasciato alla Ditta, ai sensi del D.P.R. 12.04.96, giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell'impianto di sito in Belpasso Strada Comunale San Todaro n. 20 località Valcorrente, con le seguenti prescrizioni:

1. le operazioni di deposito preliminare e di movimentazione dei rifiuti liquidi, dovranno essere effettuate secondo metodologie che escludano la possibilità di sversamenti degli stessi;
2. lo stoccaggio dei rifiuti, sia all'interno che all'esterno del capannone dovrà essere effettuato per tipologie omogenee;
3. dovrà essere evitata la vicinanza di tipologie di rifiuti che, in caso di sversamenti accidentali, possano causare effetti sinergici;
4. dovrà essere garantito il rispetto del D.P.R. 203/88 per quanto attiene le emissioni prodotte durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
5. dovrà essere garantito il rispetto del D.M. n. 447/95 per quanto attiene le emissioni sonore;
6. nei settori coperti con tettoia, dovranno essere realizzate delle pareti con strutture precarie e facilmente amovibili, idonee ad evitare eventuali trasporti eolici e l'incidenza delle acque meteoriche sui rifiuti;

VISTO il certificato generale del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ufficio Locale di Catania, B.000001 N. 11153/0004-0096, dal quale si rileva che a carico del Sig. Failla Salvatore, nato a Catania il 27/12/1975, n.q. di legale rappresentante della Ditta FG Società Cooperativa a.r.l., nulla risulta;

VISTO il certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catania, prot. CEW/9989/2005/CCT0024 del 16.05.2005, dal quale si evince che a carico della ditta FG Società Cooperativa a.r.l., non risultano dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata e che a carico del Sig. Failla Salvatore, nato a Catania il 27.12.1975, nulla osta ai fini dell'art. 10 della Legge 31 marzo 1965, n. 575 e successive modificazioni;

RITENUTO pertanto, alla luce di tutti i pareri citati, di potere procedere, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 22/97, all'approvazione del progetto, in variante allo strumento urbanistico, per la realizzazione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza,

la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h), ed i) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03, nonché stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, anche conto terzi e messa in sicurezza e recupero di beni durevoli, proposto dalla Ditta, nonché al contestuale rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/97, subordinando questa ultima alla presentazione a questo Ufficio di:

- certificato di fine lavori attestante la conformità degli stessi al progetto approvato;
- garanzie finanziarie conformi a quanto previsto dall'Ordinanza Commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003;
- autorizzazione allo scarico;

RITENUTO

di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che saranno emanate in attuazione del citato D.Lgs. n. 22/97, anche se più restrittive o che comportino trasferimento di competenze derivanti dall'applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 59 del 18/02/2005;

Per quanto sopra espresso:

ORDINA

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del D.Lgs. n. 22/97, è approvato il progetto, in variante allo strumento urbanistico, per la realizzazione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h), ed i) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03, nonché stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, anche conto terzi e messa in sicurezza e recupero di beni durevoli, costituito dagli elaborati elencati in premessa, proposto dalla ditta Ditta FG Società Cooperativa a.r.l. con sede legale ed impianto sito in Belpasso Strada Comunale San Todaro n. 20 località Valcorrente fatte salve le prescrizioni di tutti gli Enti riportate nelle premesse e con la seguente ulteriore prescrizione:

- nei settori coperti con tettoia, dovranno essere realizzate delle pareti con strutture precarie e facilmente amovibili, idonee ad evitare eventuali trasporti eolici e l'incidenza delle acque meteoriche sui rifiuti;

Art. 2

Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/97, la Ditta FG Società Cooperativa a.r.l., con sede legale ed impianto sito in Belpasso Strada Comunale San Todaro n. 20 località Valcorrente, è autorizzata, per cinque anni a partire dalla data della presente ordinanza, all'esercizio dell'attività di centro di raccolta per la

messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h), ed i) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03, nonché stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, anche conto terzi e messa in sicurezza e recupero di beni durevoli.

La ditta prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività dovrà produrre a questo Ufficio, così come specificato in premessa, la seguente documentazione:

- certificato di fine lavori attestante la conformità degli stessi al progetto approvato;
- garanzie finanziarie conformi a quanto previsto dall'Ordinanza Commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003;
- autorizzazione allo scarico;

Art. 3

I rifiuti oggetto della presente ordinanza di autorizzazione sono identificati, ai sensi della Direttiva 09/04/02, con i seguenti codici CER:

RIFIUTI SPECIALI

- 080318 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317.
- 090107 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento.
- 090108 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento.
- 090110 macchine fotografiche monouso senza batterie.
- 090112 macchine fotografiche monouso diverse da quelli di cui alla voce 090111.
- 090199 rifiuti non specificati altrimenti.
- 020104 rifiuti plastici (esclusione degli imballaggi).
- 120101 limatura e trucioli di materiali ferrosi.
- 120102 polveri e particolato di materiali ferrosi.
- 120103 limatura e trucioli di materiali non ferrosi.
- 120104 polveri e particolato di materiali non ferrosi.
- 120105 limatura e trucioli di materiali plastici.
- 120113 rifiuti di saldatura.
- 120117 materiale abrasivo di scarto diverso da quello di cui alla voce 120116.
- 120121 corpi di utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120.
- 120199 rifiuti non specificati altrimenti.
- 150101 imballaggi in carta e cartone.
- 150102 imballaggi in plastica.
- 150103 imballaggi in legno.
- 150104 imballaggi metallici.
- 150105 imballaggi in materiali compositi.
- 150106 imballaggi in materiali misti.
- 150107 imballaggi in vetro.
- 160103 pneumatici fuori uso.
- 160106 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose.
- 160112 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111.
- 160116 serbatoi per gas liquido.

- 160117 metalli ferrosi.
- 160118 metalli non ferrosi.
- 160119 plastica.
- 160120 vetro.
- 160122 componenti non specificati altrimenti.
- 160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213.
- 160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215.
- 160505 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 160504
- 160509 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 160506, 160507 e 160508.
- 160604 batterie alcaline (tranne 160603).
- 160605 altre batterie ed accumulatori.
- 160799 rifiuti non specificati altrimenti.
- 160801 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, radio, palladio, iridio o platino (tranne 160807).
- 160803 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti.
- 170201 legno.
- 170202 vetro.
- 170203 plastica.
- 170401 rame, bronzo e ottone.
- 170402 alluminio.
- 170403 piombo.
- 170404 zinco.
- 170405 ferro e acciaio.
- 170406 stagno.
- 170407 metalli misti.
- 170411 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410
- 170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170802 e 170903.
- 190102 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti.
- 191001 rifiuti di ferro e acciaio.
- 191002 rifiuti di metalli non ferrosi.
- 191201 carta e cartone.
- 191202 metalli ferrosi.
- 191203 metalli non ferrosi.
- 200101 carta e cartone.
- 200102 vetro.
- 200134 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133.
- 200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135.
- 200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 200137.
- 200139 plastica.
- 200140 metallo.
- 200307 rifiuti ingombranti.
- RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI**
- 080817* toner per stampanti, contenenti sostanze pericolose.
- 090111* macchine fotografiche monouso contenenti batterie

- incluse nelle voci 160601, 160602, 0160603.
- 120116* materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose.
- 120120* corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenente sostanze pericolose,
- 130101* oli per circuiti idraulici contenenti PCB
- 130109* oli minerali per circuiti idraulici, clorurati.
- 130110* oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati.
- 130204* scarti di olio minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati.
- 130205* scarti di oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati.
- 130306* oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 130301.
- 130307* oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati.
- 130308* oli sintetici isolanti e termoconduttori.
- 130309* oli sintetici termoconduttori facilmente biodegradabili.
- 130310* altri oli minerali isolanti e termoconduttori
- 140601* cloroflorocarburi, HCFC, HFC.
- 140602* altri solventi e miscele di solventi, alogenati.
- 140603* altri solventi e miscele di solventi.
- 150110* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze.
- 150111* imballaggi contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti.
- 160104* veicoli fuori uso (correlato con 200305)
- 160107* filtri dell'olio
- 160108* componenti contenenti mercurio.
- 160109* componenti contenenti PCB.
- 160110* componenti esplosivi (ad esempio "air bag").
- 160111* pastiglie per freni, contenenti amianto
- 160113* liquidi per freni.
- 160121* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160107 a 160111, 160113 e 160114.
- 160209* trasformatori e condensatori contenenti PCB.
- 160210* apparecchiature fuori uso, contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelli di cui alla voce 160209.
- 160211* apparecchiature fuori uso, contenenti cloroflorocarburi, HCFC, HFC.
- 160212* apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere.
- 160213* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212.
- 160215* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.
- 160504* gas in contenitori a pressione (compresi gli halon) contenenti sostanze pericolose.
- 160506* sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio.
- 160507* sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose.
- 160508* sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o

- costituite da sostanze pericolose
- 160601* batterie al piombo.
 - 160602* batterie al nichel-cadmio.
 - 160603* batterie contenente mercurio.
 - 160606* elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata.
 - 160708* rifiuti contenenti olio.
 - 160709* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose.
 - 160802* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi.
 - 170204* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati.
 - 170409* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose.
 - 170410* cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose.
 - 200121* tubi fluorescenti o altri rifiuti contenenti mercurio.
 - 200123* apparecchiature fuori uso contenenti cloroflorocarburi.
 - 200133* batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie.
 - 200135* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200133.
 - 200137* legno contenente sostanze pericolose.

- Art. 4** La potenzialità massima annua autorizzata è così ripartita:
rifiuti speciali non pericolosi 45434 Tonnellate/anno
rifiuti speciali pericolosi 15088 Tonnellate/anno.
- Art. 5** La capacità di stoccaggio dei rifiuti identificati con i codici C.E.R. 130111* - 130113* - 130205* - 130206* - 130208* non deve superare i 500 litri.
- Art. 6** La capacità di stoccaggio dei rifiuti non deve superare il quantitativo di 1 tonnellata su m² di superficie disponibile.
- Art. 7** Nella gestione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, devono essere rispettate tutte le condizioni e prescrizioni previste dal piano per il settore e dal successivo decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.
- Art. 8** Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 22/97 è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. I rifiuti potranno essere stoccati provvisoriamente per un periodo massimo di mesi sei, ai fini del successivo invio ad impianti per il recupero e/o per lo smaltimento finale degli stessi, fatte salve le parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore e destinate alla vendita, a condizione che queste ultime siano stoccate separatamente e con opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego.
- Art. 9** Le parti di ricambio attinenti la sicurezza, individuate nell'allegato III al D.Lgs. n. 209/03, possono essere cedute solo agli iscritti

alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e possono essere utilizzate solo se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 10 La Ditta è tenuta al rispetto delle norme in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente di cui alla Legge 28 dicembre 1993 n. 549, al Decreto 20 settembre 2002 recante "Attuazione dell'art. 5 della Legge 28 dicembre 1993, n. 549, ..." ed al D.M. 3 ottobre 2001.

Art. 11 In ogni fase dell'attività di messa in sicurezza e recupero di beni durevoli, la ditta dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- il contenuto residuo di sostanze lesive per l'ozono, nelle schiume poliuretaniche degassificate, dopo il trattamento negli impianti deve essere inferiore o uguale allo 0,5% in peso delle stesse schiume;
- lo stoccaggio del poliuretano deve essere effettuato in silos di raccolta;
- dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni previste del D.R.S. n. 171 del 25/02/2004 di autorizzazione alle emissioni.

Art. 12 La Ditta dovrà tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 22/97 ed al D.M. n. 148 del 01.04.1998. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 22/97 ed all'utilizzo dei formulari di identificazioni conformi al modello approvato con D.M. n. 145 del 01.04.98 nel caso di trasporto di rifiuti.

Art. 13 Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento. La presente autorizzazione è in ogni caso subordinata al rispetto delle altre norme contenute nel D.Lgs. n. 22/97 e delle norme anche regionali più restrittive che dovessero intervenire in materia. In ogni caso l'attività di recupero dovrà essere effettuata con modalità tali da evitare rischi e pericoli per l'Ambiente e la salute pubblica.

Art. 14 Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organi.

Art. 15 La Provincia Regionale di Catania ed il Comune di Belpasso, eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza.

Art. 16 Il presente provvedimento è subordinato al rispetto delle altre norme in materia di rifiuti e delle norme, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia.

Art. 17 Alla presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della

legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

La presente ordinanza sarà pubblicata per estratto sulla G.U.R.S.

Palermo li, **29 LUG 2005**



IL VICECOMMISSARIO
(Avv. Felice CROSTA)

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI
E LA TUTELA DELLE ACQUE IN SICILIA

Prot. n° 6085 u-o.4

del 8 MAR 2006

OGGETTO: Polizza fidejussoria n. 1661447 del 21.12.2005.



Alla Ditta FG Società cooperativa a r.l.
Strada Comunale San Todaro
95032 - BELPASSO

e p.c. Alla Viscontea Coface
Compagnia di Assicurazioni
e Riassicurazioni S.p.A.
Via G. Spadolini, 4
20141 - MILANO

In riferimento alla polizza citata in oggetto, trasmessa con nota assunta al protocollo di questo Ufficio in data 17.01.2006 al n. 1666 U.O. 4, si rappresenta che la stessa, seppur congrua nell'importo, non rispecchia i contenuti di cui all'Ordinanza commissariale n. 2196 del 02.12.2003, e precisamente per quanto riguarda la scadenza della polizza stessa. Infatti la data di scadenza, prevista fino al 29.07.2011 nella causale, dovrà essere riportata come periodo di durata della polizza stessa.

Pertanto, si invita codesta Ditta a provvedere alla rettifica della polizza in questione, al fine della conseguente approvazione da parte di questo Ufficio.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Salvatore Gambino)

FG SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L.

Spett.le
AL VICE COMMISSARIO PER
L'EMERGENZA RIFIUTI E LA TUTELA
DELLE ACQUE
VIA CATANIA N. 2
PALERMO

ALLA PROVINCIA REGIONALE DI
CATANIA
VIA NUOVALUCE, 67
TREMESTIERI ETNEO (CT)

BELPASSO, 13/03/2006

OGGETTO: OC. N. 761 DEL 29/07/2005

In riferimento all'oggetto ed in ottemperanza a quanto prescritto dalla suddetta Ordinanza Commissariale Vi comunichiamo che ad oggi sono state completate tutte le opere relative all'attività secondaria già esistente, come da Iscrizione n. 120 ai sensi degli artt. 31/33 alla Provincia Regionale di Catania e comunicazione ai sensi dell'art. 1 comma 15 della Legge n. 443 del 21/12/2001.

Pertanto, considerato che le opere realizzate consentono in pieno la funzionalità dell'impianto relativamente all'attività di cui sopra e che l'iscrizione alle procedure semplificate andrebbe a scadere il 26/3/2006, si comunica l'inizio delle attività in procedura ordinaria come da OC n. 761 limitatamente ai codici CER rientranti nell'attività secondaria (stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, anche per conto terzi e messa in sicurezza e recupero di beni durevoli). Si comunica, infine che i lavori già realizzati sono conformi al progetto approvato ed a tal fine si allega alla presente la seguente documentazione:

- Copia autentica di Autorizzazione allo scarico;
- Certificato di fine lavori.

REPUBBLICA ITALIANA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER
L'EMERGENZA RIFIUTI E LA TUTELA DELLE ACQUE IN SICILIA
VIA CATANIA, 2 - 90141 PALERMO

13 MAR. 2006



 recycling
Systems
FG Soc. Coop. a.r.l.
L'Amministratore Unico

FG Società Cooperativa a.r.l.

Sede legale e impianti: 95032 Belpasso (CT) - Str. Com. S. Todaro, 20 - Valcorrente • Tel. 095 7913549 - Fax 095 7913849
info@fgcoop.com - C.C.I.A.A. CT n° 21630/2000 • REPECON. AMM. n° 249489 • Partita IVA 03657600874

POLIZZA N.

1647659

Cod. ramo

8122

Cod. Agenzia

031 / 000

Cod. Produttore

CONTRAENTE

Cod. NE632613

FG SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.

STRADA COMUNALE SAN TODARO
95032 BELPASSO

CT

Cod. Fisc.

03657600874

BENEFICIARIO

Cod.

REGIONE SICILIANA

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI

Cod. Fisc.

CAUSALE

POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI OPERAZIONI RELATIVE A SMALTIMENTO O RECUPERO DI RIFIUTI AI SENSI DEL D.LGS N° 22/97 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

IMPORTO DELLA GARANZIA

Eur 1.009.000,00 diconsi UNMILIONENOVEMILA/000€

DURATA INIZIALE (ai fini del calcolo del premio di perfezionamento) - PREMIO ALLA FIRMA

Anni 5 Mesi 10 Giorni 0 Dal 29/09/2005 Al 29/07/2011 Fraz. III Val. EUR Cambio 1.936,27

Premio Netto Eur 24.242,41	Accessori Eur 2.424,25	Diritti Eur 0,00	t.d.	Imposte Eur 3.333,34	Totale Eur 30.000,00
-------------------------------	---------------------------	---------------------	------	-------------------------	-------------------------

PROROGHE EVENTUALI

a partire dal

Premio Netto	Accessori	Diritti	t.d.	Imposte	Totale
--------------	-----------	---------	------	---------	--------

Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in

Palermo

il

29/09/2005

L'ASSICURATORE

DISCONTEA COOPERATIVE
Agenzia Principale di Palermo
Ag. Geo. Giuseppe Totomero



IL CONTRAENTE

FG Soc. Coop. s.r.l.
L'Amministratore Unico

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, la nota informativa alla clientela redatta ai sensi dell'Art. 123 del D.LGS. nr. 175 del 17-03-95 e delle circolari I.S.V.A.P. nr. 303 del 02-06-97 e nr. 518D del 21-11-03.

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione: Art. 5 (Pagamento del premio e dei Supplementi di premio); 7 (Obbligo di costituire un deposito cautelativo); 8 (Obbligo del rimborso con rinuncia alle eccezioni, comprese quelle previste dall'Art. 1952 C.C.); 9 (Elezione del Foro competente di Milano).

IL CONTRAENTE

FG Soc. Coop. s.r.l.
L'Amministratore Unico

IL CONTRAENTE

FG Soc. Coop. s.r.l.
L'Amministratore Unico

DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO

Si dichiara che il premio di è stato incassato il

L'ESATTORE

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE

*Polizza fidejussoria***a garanzia di obbligazioni
verso lo Stato ed altri Enti Pubblici****PREMESSA**

VISCONTEA COFACE - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. (in seguito denominata ASSICURATORE) in possesso dei requisiti previsti dalla Legge n. 348 del 10/06/1982 con la presente polizza si costituisce fidejussore solidale con il CONTRAENTE e a favore del BENEFICIARIO retroindicati fino alla concorrenza del massimale garantito per le somme che potranno essere dovute dal CONTRAENTE stesso, per il mancato adempimento degli obblighi specificati nella causale indicata a tergo. La garanzia avrà efficacia sino alla liberazione da parte del BENEFICIARIO ovvero, nel caso di cauzione per appalto di opere pubbliche, (Legge 11-02-1994 n. 109):

- a) sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato (nel caso di cauzione definitiva),
- b) sino alla data del recupero totale dell'anticipazione (nel caso di cauzione per anticipazione),
- c) sino a due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione (nel caso di cauzione per la rata di saldo).

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**RAPPORTI CON IL BENEFICIARIO**

Art. 1 - L'ASSICURATORE verserà, a semplice richiesta scritta del BENEFICIARIO, senza eccezione alcuna ed entro il termine di trenta giorni dalla ricezione o il minor termine previsto dalla legge, l'indennizzo dovuto in conseguenza della inadempienza del CONTRAENTE, nei limiti del massimale di garanzia.

L'ASSICURATORE non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale ai sensi dell'Art. 1944 codice civile e rinuncia espressamente ad avvalersi del termine previsto dal primo comma dell'Art. 1957 codice civile.

Art. 2 - L'eventuale mancato pagamento dei premi non potrà in nessun caso essere opposto al BENEFICIARIO.

Art. 3 - Spese, imposte ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla garanzia non saranno posti a carico del BENEFICIARIO.

Art. 4 - Tutte le comunicazioni o notifiche all'ASSICURATORE, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide devono essere fatte per lettera raccomandata alla Sede della sua Direzione Generale o dell'Agenzia cui è assegnata la polizza.

RAPPORTI CON IL CONTRAENTE

Art. 5 - La durata iniziale della polizza, in relazione alla quale viene liquidato il premio di perfezionamento, è stata determinata in base alle dichiarazioni del CONTRAENTE.

In caso di minor durata il premio pagato resterà acquisito all'ASSICURATORE.

In caso di maggior durata il CONTRAENTE sarà tenuto al pagamento di supplementi di premio, dovuti in via anticipata nella misura e con la periodicità indicate nell'apposito prospetto.

Art. 6 - Il CONTRAENTE, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare all'ASSICURATORE:

- a) l'originale della polizza restituitogli dal BENEFICIARIO, con l'annotazione di svincolo;
oppure
- b) una dichiarazione rilasciata dal BENEFICIARIO, che liberi l'ASSICURATORE da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'Art. 5, la dichiarazione non

avrà in nessun caso effetto retroattivo;

oppure

- c) in caso di appalto di opere pubbliche, il CONTRAENTE è inoltre liberato dall'obbligo di pagamento dei premi di proroga:

- per la cauzione definitiva

- alla data di consegna all'ASSICURATORE del certificato di collaudo provvisorio / regolare esecuzione o trascorsi 12 mesi dalla data di ultimazione risultante dal relativo certificato;

- per la cauzione relativa all'anticipazione

- alla data di consegna del certificato dal quale risulta l'intervenuto recupero dell'anticipazione;

- per la cauzione per la rata a saldo

- trascorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio / regolare esecuzione.

Art. 7 - Nei casi previsti dall'Art. 1953 codice civile l'ASSICURATORE può pretendere che il CONTRAENTE provveda a costituire in pegno contanti e titoli ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso.

Art. 8 - L'ASSICURATORE non è tenuto ad informare il CONTRAENTE del pagamento di cui all'Art. 1. Il CONTRAENTE s'impegna a rimborsare all'ASSICURATORE, a semplice richiesta, tutte le somme da questo versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'Art. 1952 codice civile.

L'ASSICURATORE è surrogato, nei limiti delle somme pagate al BENEFICIARIO, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il CONTRAENTE, i suoi successori ed eventi causa a qualsiasi titolo. Spese, imposte e tutti gli oneri di polizza sono a carico del CONTRAENTE.

In ogni caso, il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari a quella del saggio ufficiale di sconto, aumentando di tre punti.

Art. 9 - Tutte le comunicazioni o notifiche all'ASSICURATORE, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide devono essere fatte per lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale o dell'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Per quanto attiene ai rapporti fra l'ASSICURATORE ed il CONTRAENTE, il Foro competente è quello di Milano.

**POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI
DALL'ESERCIZIO DI OPERAZIONI RELATIVE A SMALTIMENTO O
RECUPERO DI RIFIUTI AI SENSI DEL D.LGS N. 22/97 E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

premessi che:

- 1) con ordinanza commissariale. n° 761 del 29/07/2005 la Regione Siciliana – COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI E LA TUTELA DELLE ACQUE IN SICILIA - ha autorizzato la ditta FG SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. con sede in STRADA COMUNALE SAN TODARO – 95032- BELPASSO- (CT) C. fiscale 03657600874 (in seguito denominata contraente), all'esercizio di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi simili e loro parti, nonché stoccaggio di rifiuti pericolosi e non anche conto terzi e messa in sicurezza e recupero di beni durevoli c/o lo stabilimento sito in Belpasso Strada Comunale San Todaro n°20 località Val Corrente
- 2) che a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti e dall'ordinanza di cui al punto 1, il contraente è tenuto a prestare una garanzia di euro 1.009.000,00= (Euro Unomilionenovemila/00), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita;
- 3) che la suddetta garanzia può essere prestata anche con polizza fidejussoria;
- 4) che e' denominato ente garantito il Commissario per l'Emergenza Rifiuti della Regione Sicilia;

cio' premesso:

la Società VISCONTEA COFACE SPA (in seguito denominata società), domiciliata in Milano (MI) via G. Spadolini 4 con la presente polizza alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fidejussore del contraente – il quale accetta per se', i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto – a favore dell'ente garantito fino alla concorrenza dell'importo massimo di euro 1.009.000,00= (euro Unomilionenovemila/00), a garanzia delle operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.

LA PRESENTE POLIZZA HA LA DURATA DI ANNI 05 E MESI 10 A PARTIRE DAL 29/09/2005

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART 1 - DURATA DELLA GARANZIA

la presente garanzia si riferisce esclusivamente alle inadempienze del contraente agli obblighi di cui al punto 2 della premessa, commesse nel periodo di durata indicato in polizza.

La durata della polizza deve essere pari alla durata dell'autorizzazione decorso tale periodo la garanzia cesserà di avere ogni effetto.

ART.2 -DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA

La società di assicurazione, fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutata annualmente come previsto al punto 2 della premessa, non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce fidejussore del contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'ente garantito per lo smaltimento dei rifiuti, il ripristino ambientale e l'eventuale sistemazione finale dell'area.

Qualora, per effetto delle variazioni percentuali dell'indice Istat di adeguamento del costo della vita, il suddetto importo massimo si rivalessse insufficiente, l'ente garantito si riserva di richiedere idonea integrazione della cauzione.

Rimane ferma, in ogni caso, la facoltà della società, di rifiutare il rilascio della copertura in aumento al massimale.

ART. 3 - CALCOLO DEL PREMIO

Il premio per il periodo di durata indicato in polizza, e' dovuto in via anticipata ed in unica soluzione: nessun rimborso spetta alla contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

ART. 4 - PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sara' eseguito dalla società, entro 30 giorni dalla notifica del soggetto beneficiario, che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944 codice civile la società, non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente. la società rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

ART 5 - SURROGAZIONE

La società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la ditta stipulante ed obbligati solidali, successori ed eventi causa a qualsiasi titolo.

ART. 6 - PAGAMENTO DEL PREMIO ED ALTRI ONERI

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'ente garantito e non possono essere posti a carico dell'ente stesso.

imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'ente garantito.

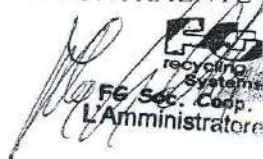
ART. 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ

Tutte le comunicazioni o notifiche alla società, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

ART. 8 - IL FORO COMPETENTE

il foro competente e' esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

IL CONTRAENTE


FCG
recycling
Systems
FCG Soc. Coop. s.r.l.
L'Amministratore Unico

LA SOCIETÀ


VISCONTI COFACE
Assicurazioni Private di Polizza
Ag. Gen. Servizio Fidejussore

APPENDICE A POLIZZA N. 1647659 AD APPENDICE N. 0 RAMO CAUZIONI
DITTA CONTRAENTE FG SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.

DICHIARAZIONE DI COOBBLIGAZIONE

Con riferimento alla polizza su indicata, si stipula la seguente "pattuizione speciale", da ritenersi parte integrante e sostanziale della polizza medesima:

Gli obblighi ed oneri tutti, che incombono alla Ditta Contraente in dipendenza della polizza sopra indicata, vengono parimenti assunti, solidalmente con la Ditta predetta nonché con ogni eventuale altro coobbligato, da:

1) FAILLA SALVATORE VIA VENEZIA N°25
95100 MISTERBIANCO CT I FLLSVT75T27C3510

2) _____

3) _____

4) _____

5) _____

6) _____

per loro, propri eredi e/o aventi causa e per la comunione familiare di cui sono o saranno titolari.

Pertanto, i predetti coobbligati si obbligano a tenere indenne VISCONTEA COFACE - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. (in seguito denominata Assicurazione) e le eventuali Società Coassicuratrici da ogni pagamento che esse dovessero effettuare per effetto della polizza su indicata per capitale, interessi e spese ed a versare, in qualunque momento ed a semplice richiesta, all'Assicuratore ed alle eventuali Società Coassicuratrici, senza alcuna eccezione e rinunciando al beneficio della preventiva escussione di cui all'Art. 1944 Cod. Civ., tutte le somme a qualunque titolo e per qualunque ragione erogate o che fossero da erogare in dipendenza della summenzionata polizza, impegnandosi altresì a garantire in solido il pagamento degli eventuali premi, anche suppletivi o di proroga, dovuti su detta polizza dalla Ditta Contraente.

I coobbligati dichiarano espressamente di conoscere e di accettare tutte le condizioni generali e particolari della polizza alla quale la presente dichiarazione di coobbligazione si riferisce. I medesimi coobbligati riconoscono che la garanzia da loro prestata avrà piena efficacia fino a quando l'Assicuratore e le eventuali Società Coassicuratrici non saranno state completamente liberate dagli obblighi derivanti dalla summenzionata polizza, anche nel caso di proroga o di rinnovo della polizza stessa, e quindi senza necessità di ulteriori firme di coobbligazione o formalità di altro genere. In particolare, i coobbligati dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, ai diritti ad essi eventualmente derivanti dagli Artt. 1955 - 1956 e 1957 del Cod. Civ., liberando l'Assicuratore e le eventuali Società Coassicuratrici dall'osservanza degli obblighi e dei termini in detti articoli contemplati.

PALERMO

29-09-2005

- segue sul retro -

Emessa a _____ il _____ in n. 4 esemplari ad un solo effetto.

I coobbligati riconoscono all'Assicuratore ed alle eventuali Società Coassicuratrici la facoltà di ottenere anche nei loro confronti il rilievo nei casi previsti dall'Art. 1953 Cod. Civ. e da eventuali clausole contrattuali, tenendosi pertanto obbligati a liberare l'Assicuratore stesso e le eventuali Società Coassicuratrici, ovvero a prestare le garanzie necessarie per assicurare loro il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso.

I coobbligati sono tenuti a rifondere all'Assicuratore ed alle eventuali Società Coassicuratrici le eventuali tasse, soprattasse e penalità che comunque fossero accertate a carico delle Parti per la presente dichiarazione.

Tutte le controversie comunque discendenti dalla presente dichiarazione di coobbligazione sono devolute alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

I COOBBLIGATI

1)



4)

2)



5)

3)

6)

I coobbligati sottoscritti dichiarano di aver preso conoscenza delle condizioni tutte sopra riportate e delle condizioni generali e particolari di assicurazione e approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ., la clausola di rinuncia a proporre eccezioni ed al beneficio della preventiva escussione, la clausola concernente la durata della garanzia prestata, la clausola di rinuncia ai diritti eventualmente loro spettanti in forza degli Artt. 1955 - 1956 e 1957 Cod. Civ. e la conseguente liberazione dell'Assicuratore e delle eventuali Società Coassicuratrici dagli obblighi e dai termini contemplati in detti articoli, la clausola importante la facoltà per l'Assicuratore e le eventuali Società Coassicuratrici di agire in rilievo anche nei loro confronti a norma dell'Art. 1953 Cod. Civ., nonché la clausola che prevede per ogni controversia la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria di Milano.

I COOBBLIGATI

1)



4)

2)



5)

3)

6)

LA DITTA CONTRAENTE
(per presa visione)


FE Sec. Coop. a.r.l.
L'Amministratore Unico

L'ASSICURATORE

Visto per l'autenticità delle firme dei coobbligati, in quanto raccolte in mia presenza previa esibizione del documento d'identità.

L'AGENTE



APPENDICE A POLIZZA N. 1647659 AD APPENDICE N. 0 RAMO CAUZIONI
DITTA CONTRAENTE FG SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.**DICHIARAZIONE DI COOBLIGAZIONE**

Con riferimento alla polizza su indicata, si stipula la seguente "pattuizione speciale", da ritenersi parte integrante e sostanziale della polizza medesima:

Gli obblighi ed oneri tutti, che incombono alla Ditta Contraente in dipendenza della polizza sopra indicata, vengono parimenti assunti, solidalmente con la Ditta predetta nonché con ogni eventuale altro coobbligato, da:

1) FAILLA SALVATORE
95100 MISTERBIANCOVIA VENEZIA N° 25
FLLSVT75T27C3510

2)

3)

4)

5)

6)

per loro, propri eredi e/o aventi causa e per la comunione familiare di cui sono o saranno titolari.

Pertanto, i predetti coobbligati si obbligano a tenere indenne VISCONTEA COFACE - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. (in seguito denominata Assicurazione) e le eventuali Società Coassicuratrici da ogni pagamento che esse dovessero effettuare per effetto della polizza su indicata per capitale, interessi e spese ed a versare, in qualunque momento ed a semplice richiesta, all'Assicuratore ed alle eventuali Società Coassicuratrici, senza alcuna eccezione e rinunciando al beneficio della preventiva escussione di cui all'Art. 1944 Cod. Civ., tutte le somme a qualunque titolo e per qualunque ragione erogate o che fossero da erogare in dipendenza della summenzionata polizza, impegnandosi altresì a garantire in solido il pagamento degli eventuali premi, anche suppletivi o di proroga, dovuti su detta polizza dalla Ditta Contraente.

I coobbligati dichiarano espressamente di conoscere e di accettare tutte le condizioni generali e particolari della polizza alla quale la presente dichiarazione di coobbligazione si riferisce. I medesimi coobbligati riconoscono che la garanzia da loro prestata avrà piena efficacia fino a quando l'Assicuratore e le eventuali Società Coassicuratrici non saranno state completamente liberate dagli obblighi derivanti dalla summenzionata polizza, anche nel caso di proroga o di rinnovo della polizza stessa, e quindi senza necessità di ulteriori firme di coobbligazione o formalità di altro genere. In particolare, i coobbligati dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, ai diritti ad essi eventualmente derivanti dagli Artt. 1955 - 1956 e 1957 del Cod. Civ., liberando l'Assicuratore e le eventuali Società Coassicuratrici dall'osservanza degli obblighi e dei termini in detti articoli contemplati.

PALERMO

29-09-2005

- segue sul retro -

Emessa a _____ il _____ in n. 4 esemplari ad un solo effetto.

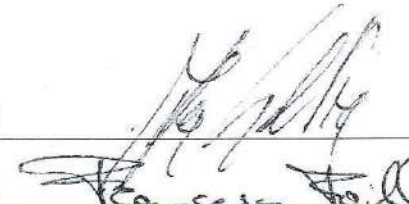
I coobbligati riconoscono all'Assicuratore ed alle eventuali Società Coassicuratrici la facoltà di ottenere anche nei loro confronti il rilievo nei casi previsti dall'Art. 1953 Cod. Civ. e da eventuali clausole contrattuali, tenendosi pertanto obbligati a liberare l'Assicuratore stesso e le eventuali Società Coassicuratrici, ovvero a prestare le garanzie necessarie per assicurare loro il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso.

I coobbligati sono tenuti a rifondere all'Assicuratore ed alle eventuali Società Coassicuratrici le eventuali tasse, soprattasse e penalità che comunque fossero accertate a carico delle Parti per la presente dichiarazione.

Tutte le controversie comunque discendenti dalla presente dichiarazione di coobbligazione sono devolute alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

I COOBBLIGATI

1)  4) _____
2) Francesco Falla ← FALLA
FRANCESCO
3) _____

I coobbligati sottoscritti dichiarano di aver preso conoscenza delle condizioni tutte sopra riportate e delle condizioni generali e particolari di assicurazione e approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ., la clausola di rinuncia a proporre eccezioni ed al beneficio della preventiva escussione, la clausola concernente la durata della garanzia prestata, la clausola di rinuncia ai diritti eventualmente loro spettanti in forza degli Artt. 1955 - 1956 e 1957 Cod. Civ. e la conseguente liberazione dell'Assicuratore e delle eventuali Società Coassicuratrici dagli obblighi e dai termini contemplati in detti articoli, la clausola importante la facoltà per l'Assicuratore e le eventuali Società Coassicuratrici di agire in rilievo anche nei loro confronti a norma dell'Art. 1953 Cod. Civ., nonché la clausola che prevede per ogni controversia la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria di Milano.

I COOBBLIGATI

1)  4) _____
2) Francesco Falla ← FALLA
FRANCESCO
3) _____

LA DITTA CONTRAENTE
(per propria visione)


FA Soc. Coop. s.r.l.
L'Amministratore Unico

URATORE

Visto per l'autenticità delle firme dei coobbligati, in quanto raccolte in mia presenza previa esibizione del documento d'identità.



L'AGENTE

FG SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L.

Alla Struttura Commissariale
Emergenza Rifiuti e la Tutela
delle Acque in Sicilia
Via Catania, 2
90100 PALERMO

Oggetto: Trasmissione appendice alla polizza fidejussoria n. 1661447.

Con la presente si trasmette, in allegato, appendice alla polizza fidejussoria n. 1661447.

Belpasso (CT), lì 20/03/2006

FG recycling
Systems
FG Soc. Coop. a.r.l.
L'Amministratore Unico

REPUBBLICA ITALIANA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER
L'EMERGENZA RIFIUTI E LA TUTELA DELLE ACQUE IN SICILIA
VIA CATANIA, 2 - 90141 PALERMO



20 MAR. 2006

FG Società Cooperativa a.r.l.

Sede legale e impianti: 95032 Belpasso (CT) - Str. Com. S. Todaro, 20 - Valcorrente • Tel. 095 7913549 - Fax 095 7913849
info@fgcoop.com - C.C.I.A.A. CT n° 21630/2000 • REP.ECON. AMM. n° 249489 • Partita IVA 03657600874

Appendice N° 1 a Polizza N° 1661447 Effetto del 14-03-2006

Contraente FG SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.

BELPASSO

Cod. Fisc. 03657600874

Beneficiario REGIONE SICILIANA COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI.

Con la presente appendice che, ad ogni effetto, costituisce parte integrante della suindicata polizza, si precisa quanto segue:
LA POLIZZA AI SENSI DELL'ART.1 DELLE C.G.A. E' VALIDA PER TUTTA LA DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DAL COMMISSARIO PER L'EMERGENZA RIFIUTI N°761 MAGGIORATA DI ANNI UNO E CIOE' SINO AL 29/07/2011.
L'EVENTUALE MANCATO PAGAMENTO DEI PREMI DI PROROGA NON POTRA' IN NESSUN CASO ESSERE OPPOSTO AL BENEFICIARIO.

- Fermo il Resto -

Diritti di Appendice

Diritti

Eur 0,00

Imposte

Eur 0,00

Totale

Eur 0,00

Emessa in N° 4 esemplari ad unico effetto in Palermo il 14-03-2006

Il Contraente
FG Soc. Coop. A.R.L.
L'Amministratore Unico

Il Beneficiario

L'Assicuratore
coface ASSICURAZIONI S.p.A.
Giuseppe Tolomeo
Procuratore

Per quietanza della somma di Eur 0,00

L'Esattore



Agenzia _____

APPENDICE A POLIZZA N. 1661447 **AD APPENDICE N.** 1 **RAMO CAUZIONI**
DITTA CONTRAENTE FG SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.

DICHIARAZIONE DI COOBLIGAZIONE

Con riferimento alla polizza su indicata, si stipula la seguente "pattuizione speciale", da ritenersi parte integrante e sostanziale della polizza medesima:

Gli obblighi ed oneri tutti, che incombono alla Ditta Contraente in dipendenza della polizza sopra indicata, vengono parimenti assunti, solidalmente con la Ditta predetta nonché con ogni eventuale altro coobbligato, da:

1) FAILLA SALVATORE VIA VENEZIA N°25
95100 MISTERBIANCO CT I FLLSVT75T27C351O

2) _____

3) _____

4) _____

5) _____

6) _____

per loro, propri eredi e/o aventi causa e per la comunione familiare di cui sono o saranno titolari.

Pertanto, i predetti coobbligati si obbligano a tenere indenne COFACE ASSICURAZIONI - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. (in seguito denominata Assicurazione) e le eventuali Società Coassicuratrici da ogni pagamento che esse dovessero effettuare per effetto della polizza su indicata per capitale, interessi e spese ed a versare, in qualunque momento ed a semplice richiesta, all'Assicuratore ed alle eventuali Società Coassicuratrici, senza alcuna eccezione e rinunciando al beneficio della preventiva escussione di cui all'Art. 1944 Cod. Civ., tutte le somme a qualunque titolo e per qualunque ragione erogate o che fossero da erogare in dipendenza della summenzionata polizza, impegnandosi altresì a garantire in solido il pagamento degli eventuali premi, anche suppletivi o di proroga, dovuti su detta polizza dalla Ditta Contraente.

I coobbligati dichiarano espressamente di conoscere e di accettare tutte le condizioni generali e particolari della polizza alla quale la presente dichiarazione di coobbligazione si riferisce. I medesimi coobbligati riconoscono che la garanzia da loro prestata avrà piena efficacia fino a quando l'Assicuratore e le eventuali Società Coassicuratrici non saranno state completamente liberate dagli obblighi derivanti dalla summenzionata polizza, anche nel caso di proroga o di rinnovo della polizza stessa, e quindi senza necessità di ulteriori firme di coobbligazione o formalità di altro genere. In particolare, i coobbligati dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, ai diritti ad essi eventualmente derivanti dagli Artt. 1955 - 1956 e 1957 del Cod. Civ., liberando l'Assicuratore e le eventuali Società Coassicuratrici dall'osservanza degli obblighi e dei termini in detti articoli contemplati.

PALERMO

14-03-2006

- segue sul retro -

Enessa a _____ il _____ in n. 4 esemplari ad un solo effetto.

I coobbligati riconoscono all'Assicuratore ed alle eventuali Società Coassicuratrici la facoltà di ottenere anche nei loro confronti il rilievo nei casi previsti dall'Art. 1953 Cod. Civ. e da eventuali clausole contrattuali, tenendosi pertanto obbligati a liberare l'Assicuratore stesso e le eventuali Società Coassicuratrici, ovvero a prestare le garanzie necessarie per assicurare loro il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso.

I coobbligati sono tenuti a rifondere all'Assicuratore ed alle eventuali Società Coassicuratrici le eventuali tasse, soprattasse e penalità che comunque fossero accertate a carico delle Parti per la presente dichiarazione.

Tutte le controversie comunque discendenti dalla presente dichiarazione di coobbligazione sono devolute alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

I COOBBLIGATI

1)

4)

2)

5)

3)

6)

I coobbligati sottoscritti dichiarano di aver preso conoscenza delle condizioni tutte sopra riportate e delle condizioni generali e particolari di assicurazione e approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ., la clausola di rinuncia a proporre eccezioni ed al beneficio della preventiva escussione, la clausola concernente la durata della garanzia prestata, la clausola di rinuncia ai diritti eventualmente loro spettanti in forza degli Artt. 1955 - 1956 e 1957 Cod. Civ. e la conseguente liberazione dell'Assicuratore e delle eventuali Società Coassicuratrici dagli obblighi e dai termini contemplati in detti articoli, la clausola importante la facoltà per l'Assicuratore e le eventuali Società Coassicuratrici di agire in rilievo anche nei loro confronti a norma dell'Art. 1953 Cod. Civ., nonché la clausola che prevede per ogni controversia la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria di Milano.

I COOBBLIGATI

1)

4)

2)

5)

3)

6)

LA DITTA CONTRAENTE

FG (per visione)
FG Soc. Coop. a.r.l.
L'Amministratore Unico

L'ASSICURATORE

Visto per l'autenticità delle firme dei coobbligati, in quanto raccolte in mia presenza previa esibizione del documento d'identità.

L'AGENTE



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



REGIONE SICILIANA

Il Commissario Delegato

PER L'EMERGENZA BONIFICHE
E TUTELA DELLE ACQUE IN SICILIA

Prot. 1312 U.O.

DEL 4 GIU. 2008

OGGETTO: Ditta FG Società Cooperativa a r.l. - Belpasso (CT). - **Notifica Ordinanza commissariale n. 53 del 31 Gennaio 2008.**

Allegati n. 1

RACCOMANDATA A.R.

Alla Ditta FG Società Cooperativa a r.l.
Strada comunale S. Todaro, 20
Località Valcorrente
95032 - **BELPASSO (CT)**

Alla Provincia regionale di Catania
Via Nuovaluce, 67
95030 - **TREMESTIERI ETNEO (CT)**

Al Comune di Belpasso
Via Enrico Berlinguer, 2
95032 - **BELPASSO (CT)**

Al Pubblico Registro Automobilistico
Via Sabotino, 1
95129 - **CATANIA**

Alla Questura di Catania
Divisione Polizia
Amministrativa e Sociale
Corso delle Province, 218
95100 - CATANIA

Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Bonifiche e la Tutela delle Acque in Sicilia
Via Catania n°2 - 90141 Palermo

Tel. 091/67.59.114 - 67.59.112 - Fax 091/34.28.71
e-mail ucom@commissarioemergenzarifiutisicilia.it

All' A.R.P.A. Sicilia
Via U. La Malfa, 169
90100 - PALERMO

Alla G.U.R.S.
Via Caltanissetta, 2
90100 - PALERMO

Si notifica, allegata alla presente, l'Ordinanza commissariale citata in oggetto, con la quale questo Ufficio ha approvato il progetto di ampliamento ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/2003, nonché stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, anche conto terzi e messa in sicurezza e recupero di RAEE, sito in Belpasso (CT), Strada comunale S. Todaro n. 20, località Valcorrente, già autorizzato con Ordinanza commissariale n. 761 del 29.07.2005, ed ne ha altresì autorizzato la realizzazione delle opere.

Alla G.U.R.S. si invia, in duplice copia, estratto dell'ordinanza sopra citata, affinché proceda alla sua pubblicazione.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Salvatore Gambino)



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



REGIONE SICILIANA

Il Commissario Delegato

PER L'EMERGENZA BONIFICHE
E TUTELA DELLE ACQUE IN SICILIA

IL COMMISSARIO DELEGATO
ON. DR. SALVATORE CUFFARO

IL VICE COMMISSARIO
AVV. FELICE CROSTA

- VISTO** l'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTA** l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della Protezione Civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, con la quale il Presidente della Regione è stato nominato Commissario Delegato per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza;
- VISTE** le Ordinanze di Protezione Civile n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del 25 maggio 2001, n. 3190 del 22.03.2002, n. 3265 del 21 febbraio 2003, n. 3327 del 7 novembre 2003, n. 3334 del 23 gennaio 2004, n. 3397 del 28 gennaio 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006, n. 3538 del 28 luglio 2006 e n. 3569 del 5 marzo 2007, con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999;
- VISTO** l'art 1-ter del decreto legge 07.02.2003, n. 15, come convertito, con modificazioni, con legge. 08.04.2003, n. 62 recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di proroga fino al 31 Gennaio 2008, dello stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, nel territorio della Regione Siciliana, con esclusivo riferimento al settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali e con la limitazione degli ambiti derogatori alla normativa in materia ambientali, pubblicati nella G.U. n. 38 del 15 Febbraio 2007;
- VISTA** la Disposizione n. 641 del 23.07.2001, con la quale il Presidente della Regione, nella qualità di commissario delegato, ha nominato vice commissario l'avv. Felice Crosta, conferendo allo stesso tutte le competenze afferenti il Commissario delegato, nonché tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'ordinanza 2983/99 e dalle successive ordinanze modificative ed integrative;

- VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003;
- VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004;
- VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005;
- VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3538 del 28 luglio 2006;
- VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. n. 3569 del 5 marzo 2007;
- VISTA** la delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti lo smaltimento dei rifiuti;
- VISTO** il decreto dell'Assessorato Territorio ed Ambiente n. 288 del 3 marzo 1989 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla disciplina delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti;
- VISTI** la legge 28/12/1993 n. 549, il decreto 20/09/2002 e il D.M. 03/10/2001;
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare la parte II che a far data dal 31 Luglio 2007, ha abrogato, tra l'altro, il D.P.R. 12 Aprile 1996;
- VISTA** l'art. 91 della Legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 in materia di valutazione di impatto ambientale;
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare la parte IV che a far data dal 29 aprile 2006, ha abrogato, tra l'altro, il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Decreto Ronchi);
- PRESO ATTO** che l'O.P.C.M. n. 3327/03 e successive modifiche ed integrazioni, attribuisce al Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana, la competenza di approvare i progetti ed autorizzare l'esercizio degli impianti di autodemolizione e rottamazione ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vigenti all'epoca di emanazione della stessa O.P.C.M. e che gli artt. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti), 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale) e 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari) della parte IV del sopra citato D.Lgs. n. 152/2006, nulla innovano in ordine ai compiti ed alle funzioni già previsti nel regime autorizzatorio di cui agli art. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/97;
- VISTA** l'Ordinanza Commissariale 18 dicembre 2002 n. 1166 con la quale è stato adottato il Piano di gestione dei rifiuti ed il Piano delle bonifiche in Sicilia;

- VISTA** la nota n. 220445 del 28/05/2003, con la quale la Commissione Europea – Direzione generale ambiente ha comunicato che il predetto piano è conforme alle direttive europee in materia;
- VISTO** il Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante "Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** gli indirizzi regionali per l'applicazione del Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209;
- VISTA** l'Ordinanza Commissariale 2 dicembre 2003 n. 2196, con la quale sono stati approvati i criteri e le modalità di presentazione delle garanzie finanziarie;
- VISTO** il D.Lgs. n. 209/1999, recante "Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT);
- VISTO** il programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) soggetti a inventario e dei PCB e PCT in essi contenuti adottato con Ordinanza Commissariale n. 324 del 25/03/2004;
- VISTA** l'Ordinanza commissariale n. 1260 del 30/9/2004, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 10 del 11/03/2005, con la quale è stato aggiornato il Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia;
- VISTO** il D.Lgs. n. 59 del 18 febbraio 2005 recante "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- VISTO** il D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, recante "sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche – Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche";
- VISTO** il D.R.S. n. 171 del 25 febbraio 2004, con il quale l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ha concesso alla Ditta FG Società Cooperativa a.r.l., ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti da un impianto di messa in sicurezza e recupero di beni durevoli, da realizzare nel Comune di Belpasso (CT), Contrada Valcorrente, Strada Comunale S.Todaro n. 20;
- VISTA** l'Ordinanza commissariale n. 761 del 29 Luglio 2005, con la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del D.Lgs. n. 22/97, il progetto in variante allo strumento urbanistico, proposto dalla Ditta FG Società Cooperativa a r.l., del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/2003, nonché stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, anche conto terzi e messa in sicurezza e recupero di beni durevoli, sito in Belpasso (CT), Strada comunale S. Todaro n. 20, località Valcorrente;

VISTA l'istanza della Ditta FG Società Cooperativa a r.l., con sede legale ed impianto in Località Valcorrente – Strada Comunale S. Todaro n. 20 nel territorio del Comune di Belpasso (CT), assunta al protocollo di questo Ufficio in data 01/06/2007, tendente ad ottenere l'approvazione del progetto di ampliamento ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/2003, nonché stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, anche conto terzi e messa in sicurezza e recupero di beni durevoli, sito in Belpasso (CT), Strada comunale S. Todaro n. 20, località Valcorrente, già autorizzato con Ordinanza commissariale n. 761 del 29.07.2005 nonché l'adeguamento ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 151/05, la verifica di giudizio di compatibilità ambientale e l'aumento della potenzialità autorizzata con la medesima Ordinanza;

VISTO il progetto di ampliamento ed adeguamento al D. Lgs. 151/05 allegato all'istanza e le successive integrazioni, costituito dai seguenti elaborati:

- A1 - Relazione tecnica;
- A2 - Piano di gestione
- A3 - Piano di bonifica;
- A4 - Studio di impatto ambientale;
- A5 - Scheda riassuntiva codici CER;
- B1 - Inquadramento generale di inquadramento;
- B2 - Planimetria stato di fatto;
- B3 - Planimetria generale di progetto;
- B4 - planimetria con distribuzione dei vari settori;
- B5 - Pianta delle coperture;
- B6 - Planimetria relativa al trattamento delle acque;
- B7 - profili-sezioni;
- B8 - particolari costruttivi;
- Relazione geologica e ambientale;

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata dalla Ditta, attestante il rispetto, nell'esercizio dell'attività in parola, delle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, salute e sicurezza sul lavoro, igiene pubblica, pubblica sicurezza e disciplina del commercio;

VISTO il verbale della Conferenza convocata da questo Ufficio in data 28/11/2007 ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06;

VISTA la nota prot. 39893 acquisita agli atti di questo Ufficio in data 29/11/2007 al n. 4914, con la quale il Comune di Belpasso (CT) esprime parere favorevole dal punto di vista urbanistico alla proposta progettuale di ampliamento, reso ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06;

VISTA la nota prot. 14117 del 27/11/2007, acquisita agli atti di questo Ufficio in data 29/11/2007 al n. 4888, con la quale l'Azienda A.S.L. n. 3 di Catania, Servizio Medicina del Lavoro e Servizio Igiene Pubblica esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto di ampliamento;

- VISTA** la nota prot. Prot. 1766 del 16/01/2008, acquisita agli atti di questo Ufficio in data 22/01/2008 al n. 305, con la quale il Genio Civile di Catania esprime, ai sensi dell'art. 13 della Legge 02/02/74 n. 64, parere di fattibilità in relazione alle condizioni geomorfologiche del territorio;
- VISTA** la nota prot. 409 del 31 Gennaio 2008 con la quale questo Ufficio, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 152/06, ritiene che il progetto in argomento non debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dall'art. 23 del D. Lgs. n. 152/06, già art. 5 del D.P.R. 12.04.2006;
- VISTO** il certificato generale del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ufficio locale di Catania dal quale si rileva che nulla risulta a carico del Sig. Failla Salvatore, nato a Catania il 27.12.1975;
- VISTO** il certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catania dal quale si evince che a carico della Ditta F.G. Società Cooperativa a r.l., non risultano dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata e che a carico del Sig. Failla Salvatore, nato a Catania il 27.12.1975, nulla osta ai fini dell'art. 10 della Legge 31 marzo 1965, n. 575 e successive modificazioni;
- VISTA** la nota prot. 86242 del 27/11/2007, acquisita agli atti di questo Ufficio in sede di conferenza, con la quale l'Assessorato Territorio ed Ambiente – Dipartimento Urbanistica Servizio 10, chiede integrazioni;
- VISTA** la nota prot. 1196 del 07/12/2007, acquisita agli atti di questo Ufficio in data 14/12/2007 al n. 5056, con la quale la Ditta trasmette all'Assessorato Territorio ed Ambiente – Dipartimento Urbanistica Servizio 10, le integrazioni richieste;
- CONSIDERATO** ad oggi, l'Assessorato Territorio ed Ambiente – Dipartimento Urbanistica Servizio 10 non ha provveduto a trasmettere il parere di competenza;
- RITENUTO** di doversi determinare ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3327 del 7/11/2003, e successive modifiche ed integrazioni;
- RITENUTO** alla luce di tutti i pareri citati, di potere procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, al rilascio dell'autorizzazione unica relativa all'approvazione del progetto di ampliamento, del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti proposto dalla Ditta, all'autorizzazione alla realizzazione delle opere, nonché all'autorizzazione alla gestione dell'impianto, subordinando questa ultima alla presentazione a questo Ufficio di:
- garanzie finanziarie conformi a quanto previsto dall'Ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003;
 - certificato di fine lavori attestante la conformità degli stessi al progetto approvato;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

- RITENUTO** di potere procedere, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152/06 all'aumento della potenzialità massima annua autorizzata prevista dall'art. 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 761 del 29.07.2005;
- RITENUTO** inoltre di poter procedere, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152/06 e dell'art. 20 del D.Lgs. n. 151/2005 all'approvazione del progetto di adeguamento proposto dalla Ditta FG Società Cooperativa a r.l.;
- RITENUTO** infine, di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che saranno emanate in attuazione del citato D.Lgs. n. 152/06, anche se più restrittive o che comportino trasferimento di competenze derivanti dall'applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 59 del 18/02/2005;

Per quanto sopra espresso:

ORDINA

- Art. 1** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, è approvato il progetto di ampliamento ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/2003, nonché stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, anche conto terzi e messa in sicurezza e recupero di RAEE, sito in Belpasso (CT), Strada comunale S. Todaro n. 20, località Valcorrente, già autorizzato con Ordinanza commissariale n. 761 del 29.07.2005, ed è altresì autorizzata la realizzazione delle opere;
- Art. 2** L'esecutività del progetto è comunque subordinata al rilascio da parte degli Enti competenti dei corrispondenti titoli autorizzativi prescritti dalle norme urbanistico-edilizie vigenti;
- Art. 3** Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 la Ditta FG Società Cooperativa a r.l., con sede legale ed impianto in Località Valcorrente – Strada Comunale S. Todaro n. 20 nel territorio del Comune di Belpasso (CT), è autorizzata, per cinque anni a partire dalla presente ordinanza, all'esercizio dell'attività di centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza demolizione e pressatura, di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03, nonché stoccaggio e cernita di rifiuti pericolosi e non, anche conto terzi e messa in sicurezza e recupero di RAEE.
- La Società prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività autorizzata con la presente Ordinanza, dovrà produrre a questo Ufficio, così come specificato in premessa, la seguente documentazione:
- garanzie finanziarie conformi a quanto previsto dall'Ordinanza Commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003;
 - certificato di fine lavori attestante la conformità degli stessi al progetto approvato;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

Art. 4

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152/06 e dell'art. 20 del D.Lgs. n. 151/2005, è approvato il progetto di adeguamento proposto dalla Ditta F.G. Società Cooperativa a r.l., relativo al centro di raccolta di RAEE, già autorizzato – con Ordinanza commissariale n. 761 del 29.07.2005 - come centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/2003, nonché stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, anche conto terzi e messa in sicurezza e recupero di RAEE, sito in Belpasso (CT), Strada comunale S. Todaro n. 20, località Valcorrente ed è altresì autorizzata la realizzazione dei lavori di adeguamento che dovranno concludersi entro 12 mesi dalla data della presente Ordinanza;

Art. 5

I rifiuti oggetto della presente ordinanza di autorizzazione sono identificati, ai sensi della Direttiva 09/04/02, con i seguenti codici CER:

RIFIUTI SPECIALI E SPECIALI PERICOLOSI PROVENIENTI DA VEICOLI FUORI USO APPARTENENTI A DIVERSI MODI DI TRASPORTO (COMPRESSE LE MACCHINE MOBILI NON STRADALI) E RIFIUTI PRODOTTI DALLO SMANTELLAMENTO DI VEICOLI FUORI USO E DALLA MANUTENZIONE DI VEICOLI

C.E.R.	DESCRIZIONE
160103	Pneumatici fuori uso
160104*	Veicoli fuori uso (correlato con 200305)
160106	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altri componenti pericolosi
160107*	Filtri dell'olio
160108*	Componenti contenenti mercurio
160109*	Componenti contenenti PCB
160110*	Componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
160111*	Pastiglie per freni contenenti amianto
160112	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111
160113*	Liquidi per freni
160114*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
160115*	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160110*
160116	Serbatoi per gas liquido
160117	Metalli ferrosi
160118	Metalli non ferrosi
160119	Plastica
160120	Vetro
160121*	Componenti pericolosi diversi da quelli alle voci 160107 a 160111 – 160113 e 160114
160122	Componenti non specificati altrimenti

RIFIUTI SPECIALI PROVENIENTI DA ALTRE ATTIVITÀ' (CONTO TERZI)

C.E.R.	DESCRIZIONE
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
080318	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di

	cui alla voce 080317.
090107	Carta e pellicola per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento.
090108	Carta e pellicola per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento.
090110	Macchine fotografiche monouso senza batterie.
090112	Macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 090111.
090199	Rifiuti non specificati altrimenti.
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi
120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi
120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi
120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici
120113	Rifiuti di saldatura
120117	Materiale abrasivo di scarto diverso da quello di cui alla voce 120116
120121	Corpi di utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120
120199	Rifiuti non specificati altrimenti.
150101	Imballaggi in carta e cartone.
150102	Imballaggi in plastica
150103	Imballaggi in legno
150104	Imballaggi metallici
150105	Imballaggi in materiali compositi
150106	Imballaggi in materiali misti
150107	Imballaggi in vetro
160103	pneumatici fuori uso
160116	serbatoi per gas liquido
160117	metalli ferrosi
160118 *	metalli non ferrosi
160119	Plastica
160120	Vetro
160122	Componenti non specificati altrimenti
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213;
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215;
160505	Gas in contenitori a pressione diversi da quelli di cui alla voce 160504
160509	Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 160506, 160507 e 160508
160604	Batterie alcaline (tranne 160603)
160605	Altre batterie ed accumulatori
160799	Rifiuti non specificati altrimenti
160801	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, radio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)
160803	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti.
170201	Legno
170202	Vetro
170203	Plastica

170401	rame, bronzo e ottone
170402	Alluminio
170403	Plombo
170404	Zinco
170405	ferro e acciaio
170406	Stagno
170407	metalli misti
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170802 e 170903.
190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
191001	Rifiuti di ferro e acciaio
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi
191201	Carta e cartone
191202	Metalli ferrosi
191203	Metalli non ferrosi
200101	Carta e cartone
200102	Vetro
200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135;
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137
200139	Plastica
200140	Metallo
200307	Rifiuti ingombranti

RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI PROVENIENTI DA ALTRE ATTIVITA' (CONTO TERZI):

C.E.R.	DESCRIZIONE
080817*	Toner per stampante contenenti sostanze pericolose
090111*	Macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 160601, 160602, 0160603
120116*	Materiale abrasivo da scarto, contenente sostanze pericolose
120120*	Corpi di utensile e materiali di rettifica esauriti, contenente sostanze pericolose
130101*	Oli per circuiti idraulici contenenti PCB
130109*	Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
130110*	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
130204*	Scarti di oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
130205*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
130306*	Oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi di quelli di cui alla voce 130301
130307*	Oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
130308*	Oli sintetici isolanti e termoconduttori.

130309*	Oli sintetici termoconduttori facilmente biodegradabili
130310*	Altri oli minerali isolanti e termocoduttori
140601*	Clorofluorocarburi , HCFC, HFC.
140602*	Altri solventi e miscele di solventi, alogenati.
140603*	Altri solventi e miscele di solventi.
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
150111*	Imballaggi contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti.
150202*	Assorbenti, materiali filtranti(inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi contaminate da sostanze pericolose.
160107*	Filtri dell'olio
160108*	Componenti contenenti mercurio
160109*	Componenti contenenti PCB
160110*	Componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
160111*	Pastiglie per freni contenenti amianto
160113*	Liquidi per freni
160121*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160107 a 160111, 160113 e 160114
160209*	Trasformatori e condensatori contenenti PCB
160210*	Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209;
160211*	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
160212*	Apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere;
160213*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212;
160215*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
160504*	Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon) contenenti sostanze pericolose.
160506*	Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
160507*	Sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose.
160508*	Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
160601*	Batterie al piombo.
160602*	Batterie al nichel - cadmio
160603*	Batterie contenenti mercurio
160606*	Elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
160708*	Rifiuti contenenti olio.
160709*	Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose.
160802*	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi

170204*	Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
170409*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
170410*	Cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose.
200121*	Tubi fluorescenti o altri rifiuti contenenti mercurio.
200123*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
200133*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie.
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi;
200137*	Legno contenente sostanze pericolose

Art. 6 l'art. 4 dell'Ordinanza commissariale n. 761 del 29.07.2005 è così modificato:

"La potenzialità massima annua autorizzata, è così ripartita:

- rifiuti speciali provenienti da veicoli fuori uso 14.160 T/a;
- rifiuti speciali pericolosi provenienti da veicoli fuori uso 1.179 T/a;
- rifiuti speciali provenienti da altre attività 38.826 T/a;
- rifiuti speciali pericolosi provenienti da altre attività 27.268 T/a;

Art. 7 Resta valida l'Ordinanza commissariale n. 761 del 29/07/2005 per quanto non espressamente modificato e/o integrato con la presente Ordinanza.

Art. 8 La Provincia Regionale di Catania ed il Comune di Belpasso (CT), eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza;

Art. 9 La presente Ordinanza potrà essere rinnovato su richiesta, ai sensi del comma 12 dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006.
A tal fine la Società dovrà inoltrare apposita domanda di rinnovo all'Ufficio competente al rilascio almeno 180 giorni prima della scadenza. L'Ufficio competente provvederà al rilascio o al diniego del rinnovo prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa dal competente Ufficio, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate;

Art. 10 Alla presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

La presente Ordinanza sarà pubblicata per estratto sulla G.U.R.S.

Palermo li,





REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

NUMERO DI CODICE FISCALE 8001200826
PARTITA I.V.A. 02711070827

Palermo,

29 GIU 2010

Risposta a _____

del _____

Protocollo n. 25210

OGGETTO: Ditta F.G. Società Cooperativa a r.l. – Belpasso (CT) – Notifica D.D.G. n. 290 del 17 Giugno 2010.

RACCOMANDATA A.R.Alla Ditta F.G. Società Cooperativa a r.l.
Strada Comunale S. Todaro n. 20
Località Valcorrente
95032 BELPASSO (CT)Alla Provincia regionale di Catania
Via Nuovaluce, 67
95030 TREMESTIERI ETNEO (CT)Al Comune di Belpasso
Via Enrico Berlinguer, 2
95032 BELPASSO (CT)All'A.R.P.A. - Sicilia
Via Cappuccini 86
90100 - PALERMOAlla G.U.R.S.
Via Caltanissetta, 2
90100 - PALERMOAll'Ufficio Documentazione Autorizzazioni
SEDE

Si notifica a tutti gli effetti, il Decreto n. 290 del 17 Giugno 2010, con il quale questo Ufficio ha modificato l'Ordinanza commissariale n. 53 del 31 Gennaio 2008, intestata alla **Ditta F.G. Società Cooperativa a r.l.**, con sede legale ed impianto in Località Valcorrente – Strada Comunale S. Todaro n. 20 nel Comune di Belpasso (CT).

Alla G.U.R.S. si invia estratto del Decreto sopra citato, affinché proceda alla sua pubblicazione.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Sig. Marcello Ascianto

IL DIRIGENTE RESPONSABILEServizio Autorizzazioni
(Dott. Antonio Patella)



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 309978 del 31/12/2009 con il quale all'Ing. Ferdinando Dalle Nogare è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTA la Direttiva prot. n. 209223 del 29/12/2009, del Presidente della Regione Siciliana, concernente *l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque - Prosecuzione dell'attività nelle more dell'intervenuta liquidazione ex art. 9 della L.r. 19/2008*;
- VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 - Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante " *Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*"; (SISTRI)
- VISTO il "Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia", adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la nota n. 220445 del 28/05/2003, con la quale la Commissione Europea - Direzione generale ambiente ha comunicato che il predetto piano è conforme alle direttive europee in materia;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 1260 del 30/9/2004, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 10 del 11/03/2005, con la quale è stato aggiornato il Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia;
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTI il D.Lgs 95/92 e ss.mm.ii. di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati ed il Decreto 16 maggio 96 n. 392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;
- VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;

- VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";
- VISTO il Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante "Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) soggetti a inventario e dei PCB e PCT in essi contenuti adottato con Ordinanza Commissariale n. 324 del 25/03/2004;
- VISTO il D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, recante "sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche - Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche";
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 760 del 29 luglio 2005 con la quale, ai sensi del D.P.R. 12 Aprile 1996, è stato rilasciato alla Ditta FG Società Cooperativa a.r.l., con sede legale ed impianto in Località Valcorrente - Strada Comunale S. Todaro n. 20 nel territorio del Comune di Belpasso (CT), giudizio positivo di compatibilità ambientale;
- VISTO il D.R.S. n. 171 del 25 Febbraio 2004, con il quale l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ha concesso alla Ditta FG Società Cooperativa a.r.l., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti da un impianto di messa in sicurezza e recupero di beni durevoli, da realizzare nel Comune di Belpasso (CT), Contrada Valcorrente, Strada Comunale S.Todaro n. 20;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 761 del 29 Luglio 2005, con la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del D.Lgs. n. 22/97, il progetto in variante allo strumento urbanistico, proposto dalla Ditta FG Società Cooperativa a r.l., del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/2003, nonché stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, anche conto terzi e messa in sicurezza e recupero di beni durevoli, sito in Belpasso (CT), Strada comunale S. Todaro n. 20, località Valcorrente;
- VISTA la nota prot. 409 del 31 Gennaio 2008, con la quale questo Ufficio ha ritenuto che il progetto di ampliamento dell'attività autorizzata con Ordinanza commissariale n. 761 del 29/07/2005, non debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dall'art. 23 del D. Lgs. n. 152/06 già art. 5 del D.P.R. 12.04.1996 e ss.mm.ii.
- VISTA l'Ordinanza n. 53 del 31 Gennaio 2008, il Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque, ha approvato il progetto di ampliamento ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/2003, nonché stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, anche conto terzi e messa in sicurezza e recupero di RAEE, sito in Belpasso (CT), Strada comunale S. Todaro n. 20, località Valcorrente, già autorizzato con Ordinanza commissariale n. 761 del 29.07.2005, ed ha altresì autorizzato la realizzazione delle opere;
- VISTO il D.R.S. n. 74 del 19 Febbraio 2008, con il quale l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Servizio 3 - ha concesso alla Ditta FG Società



Cooperativa a.r.l., ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs.152/06, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di trattamento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi – tubi catodici/CRT – provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche da svolgere nell'impianto ubicato nel Comune di Belpasso (CT), Strada Comunale S. Todaro n. 20 – località Valcorrente;

VISTA l'istanza della Ditta FG Società Cooperativa a r.l., con sede legale ed impianto in Località Valcorrente – Strada Comunale S. Todaro n. 20 nel territorio del Comune di Belpasso (CT), assunta al protocollo dell'ARRA, oggi Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in data 09/06/2008 al n. 20868, con la quale si chiede ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs.152/06, l'integrazione dell'art. 5 dell'Ordinanza commissariale n. 53 del 31 Gennaio 2008 con l'inserimento di nuovi codici CER e per la gestione degli stessi, l'autorizzazione alle operazioni R4 – R5 – R13 – D13 – D14 – D15;

VISTA la successiva istanza della Ditta FG Società Cooperativa a r.l., con sede legale ed impianto in Località Valcorrente – Strada Comunale S. Todaro n. 20 nel territorio del Comune di Belpasso (CT), assunta al protocollo dell'ARRA, in data 12/06/2009 al n. 23412, con la quale si chiede ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs.152/06, l'approvazione di una diversa organizzazione dei settori destinati al recupero dei RAEE, relativi all'attività autorizzata con l'Ordinanza commissariale n. 53 del 31 Gennaio 2008 e l'inserimento di un nuovo impianto per il potenziamento della linea di produzione;

VISTO il progetto allegato all'istanza costituito dai seguenti elaborati:

Relazione tecnica contenente:

- a) *descrizione delle modalità di recupero;*
- b) *diversa organizzazione dei settori relativi al trattamento RAEE;*
- c) *potenziamento della linea di produzione RAEE consistente: 1) nella installazione di un post-combustore, nella linea RAEE in adiacenza del primo capannone all'interno del quale si trova la linea dei frigoriferi; 2) nella sostituzione dell'attuale macinatore della V.M.C. Impianti, con un tritatore MAC – S 22-70 Corazzato, collegato al punto di Emissione E1*

Planimetria d'impianto;

RITENUTO di poter approvare ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., la diversa organizzazione dei settori relativi al recupero dei RAEE, l'inserimento di un nuovo impianto per il potenziamento della linea di produzione poiché la nuova disposizione degli spazi non costituisce modifica sostanziale del progetto approvato, ed inoltre, di potere procedere, all'integrazione dell'art. 5 dell'Ordinanza commissariale n. 53 del 31 Gennaio 2008, con l'inserimento di nuovi codici CER di cui al dispositivo e per la gestione degli stessi, l'autorizzazione alle operazioni R4 – R5 – R13 – D13 – D14 – D15;

RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii.;

**DECRETA****ART. 1**

Ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152/06 ss.mm.ii., sono approvati gli elaborati elencati in premessa, in quanto costituiscono modifica non sostanziale, riportanti la diversa organizzazione dei settori relativi al recupero dei RAEE e l'inserimento di un nuovo impianto per il potenziamento della linea di produzione, relativi all'attività autorizzata alla **Ditta FG Società Cooperativa a r.l.**, con sede legale ed impianto in Località Valcorrente – Strada Comunale S. Todaro n. 20 nel territorio del Comune di Belpasso (CT), con Ordinanza commissariale n. 53 del 31 Gennaio 2008.

ART. 2

Ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152/06 ss.mm.ii. l'art. 5 dell'Ordinanza commissariale n. 53 del 31 Gennaio 2008, intestata alla Ditta FG Società Cooperativa a r.l., con sede legale ed impianto in Località Valcorrente – Strada Comunale S. Todaro n. 20 nel territorio del Comune di Belpasso (CT), è integrato dai seguenti codici CER e per la gestione degli stessi, sono autorizzate le operazioni R4 – R5 – R13 – D13 – D14 – D15:

C.E.R.	Descrizione
030101	Scarti di corteccia e sughero
030104*	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci conten. sost. peric.
150111*	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
160111*	Pastiglie per freni, contenenti amianto
160212*	Apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
170601*	Materiali isolanti contenenti amianto
170604	Materiali diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603
170605*	Materiali da costruzione contenenti amianto
191003*	Fluff – frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
191004	Fluff – frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 191003
191204	Plastica e gomma
191205	Vetro
191206*	Legno contenente sostanze pericolose
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
191208	Prodotti tessili
191209	Minerali, ad esempio sabbia, rocce
191210	Rifiuti combustibili (CDR combustibile derivato da rifiuti)
191211*	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti contenenti sostanze pericolose
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi di quelli di cui alla voce 19 12 11
191301*	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni contenenti sostanze pericolose
191302	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni diversi di quelli di cui alla voce 19 13 01



ART. 3

La gestione dei codici CER di cui al superiore art. 2 dovrà avvenire nei limiti della potenzialità massima annua già autorizzata con Ordinanza commissariale n. 53 del 31 Gennaio 2008;

ART. 4

La Ditta è tenuta a dare comunicazione al Servizio Emissioni dell'ARTA, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 8 dell'art. 269 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., concernente le modifiche alle emissioni in atmosfera, fermo restando che l'attività di potenziamento della linea di produzione RAEE, autorizzata con il presente provvedimento, è subordinata all'esito della predetta comunicazione.

ART. 5

La Ditta dovrà tenere presso l'impianto apposito registro di carico e scarico regolarmente vidimato, conformemente alle disposizioni di cui al D. Lgs.152/06 e ss.mm.ii.

La Ditta dovrà, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art 193 del D. Lgs.152/06.

ART. 6

Restano valide le prescrizioni di cui alle Ordinanze commissariali n. 761 del 29 Luglio 2005 e n. 53 del 31 Gennaio 2008, per quanto non espressamente modificato e/o integrato con il presente Decreto.

ART. 7

La Provincia Regionale di Catania, anche avvalendosi dell'ARPA ed il Comune di Belpasso (CT), eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza ai sensi del D.Lgs. n. 152/06;

ART. 8

Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n.1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

ART. 9

Il presente Decreto sarà trasmesso al Comune di Belpasso (CT), alla Provincia Regionale di Catania, all'A.R.P.A. Sicilia nonché alla G.U.R.S. affinché venga pubblicato per estratto.

17 GIU 2010

**Il Dirigente Generale**

Ing. Ferdinando Dalle Nogare



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

Palermo, 04 Agosto 2010

Risposta a _____
del _____

Protocollo n. 30756

OGGETTO: Ditta F.G. Società Cooperativa a r.l. – Belpasso (CT) – Notifica D.D.G. n. 580 del 04 Agosto 2010.

RACCOMANDATA A.R.Alla Ditta F.G. Società Cooperativa a r.l.
Strada Comunale S. Todaro n. 20
Località Valcorrente
95032 BELPASSO (CT)Alla Provincia regionale di Catania
Via Nuovaluce, 67
95030 TREMESTIERI ETNEO (CT)Al Comune di Belpasso
Via Enrico Berlinguer, 2
95032 BELPASSO (CT)Alla Questura di Catania
Divisione Polizia Amministrativa e Sociale
Corso delle Province, 218
95100 - CATANIAAll'A.R.P.A. - Sicilia
Via Cappuccini 86
90100 - PALERMOAlla G.U.R.S.
Via Caltanissetta, 2
90100 - PALERMOAll'Ufficio Documentazione Autorizzazioni
SEDE

Si notifica a tutti gli effetti, il Decreto n. 580 del 04 Agosto 2010, con il quale questo Ufficio ha rinnovato l'Ordinanza commissariale n. 761 del 29 Luglio 2005 e ss.mm.ii., intestata alla Ditta F.G. Società Cooperativa a r.l., con sede legale ed impianto in Località Valcorrente – Strada Comunale S. Todaro n. 20 nel Comune di Belpasso (CT).

Alla G.U.R.S. si invia estratto del Decreto sopra citato, affinché proceda alla sua pubblicazione.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Sig. Marcello AsciuttoIl DIRIGENTE RESPONSABILE
Servizio Autorizzazioni
(Dott. Antonio Patella)



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 306594 del 06/07/2010 con il quale è stato conferito l'incarico ad interim di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti all'Ing. Pietro Lo Monaco;
- VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti"; (SISTRI)
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
- VISTO il "Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia", adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la nota n. 220445 del 28/05/2003, con la quale la Commissione Europea – Direzione generale ambiente ha comunicato che il predetto piano è conforme alle direttive europee in materia;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 1260 del 30/9/2004, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 10 del 11/03/2005, con la quale è stato aggiornato il Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia;
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTI il D.Lgs 95/92 e ss.mm.ii. di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati ed il Decreto 16 maggio 96 n. 392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;
- VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli



importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;

- VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente "*Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera*";
- VISTO il Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante "Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) soggetti a inventario e dei PCB e PCT in essi contenuti adottato con Ordinanza Commissariale n. 324 del 25/03/2004;
- VISTO il D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, recante "sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche – Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche";
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 760 del 29 luglio 2005 con la quale, ai sensi del D.P.R. 12 Aprile 1996, è stato rilasciato alla Ditta FG Società Cooperativa a.r.l., con sede legale ed impianto in Località Valcorrente – Strada Comunale S. Todaro n. 20 nel territorio del Comune di Belpasso (CT), giudizio positivo di compatibilità ambientale;
- VISTO il D.R.S. n. 171 del 25 Febbraio 2004, con il quale l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ha concesso alla Ditta FG Società Cooperativa a.r.l., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti da un impianto di messa in sicurezza e recupero di beni durevoli, da realizzare nel Comune di Belpasso (CT), Contrada Valcorrente, Strada Comunale S.Todaro n. 20;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 761 del 29 Luglio 2005, con la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del D.Lgs. n. 22/97, il progetto in variante allo strumento urbanistico, proposto dalla Ditta FG Società Cooperativa a r.l., del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/2003, nonché stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, anche conto terzi e messa in sicurezza e recupero di beni durevoli, sito in Belpasso (CT), Strada comunale S. Todaro n. 20, località Valcorrente;
- VISTA la nota prot. 409 del 31 Gennaio 2008, con la quale questo Ufficio ha ritenuto che il progetto di ampliamento dell'attività autorizzata con Ordinanza commissariale n. 761 del 29/07/2005, non debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dall'art. 23 del D. Lgs. n. 152/06 già art. 5 del D.P.R. 12.04.1996 e ss.mm.ii.
- VISTA l'Ordinanza n. 53 del 31 Gennaio 2008, il Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque, ha approvato il progetto di ampliamento ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/2003, nonché stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, anche conto terzi e messa in sicurezza e recupero di RAEE, sito in Belpasso (CT), Strada comunale S. Todaro n. 20, località Valcorrente, già autorizzato con Ordinanza commissariale n. 761 del 29.07.2005, ed ha altresì autorizzato la realizzazione delle opere;



- VISTO** il D.R.S. n. 74 del 19 Febbraio 2008, con il quale l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Servizio 3 - ha concesso alla Ditta FG Società Cooperativa a.r.l., ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs.152/06, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di trattamento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi – tubi catodici/CRT – provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche da svolgere nell'impianto ubicato nel Comune di Belpasso (CT), Strada Comunale S. Todaro n. 20 – località Valcorrente;
- VISTO** il Decreto n. 290 del 17 Giugno 2010, del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale è stata modificata, ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. n. 152/06, l'Ordinanza commissariale n. 53 del 31 Gennaio 2008, intestata alla Ditta F.G. Società Cooperativa a r.l., approvando la diversa organizzazione dei settori relativi al recupero dei RAEE; autorizzando l'inserimento di un nuovo impianto per il potenziamento della linea di produzione; integrando l'art. 5 della medesima Ordinanza, con l'inserimento di nuovi codici CER e per la gestione degli stessi, l'autorizzazione alle operazioni di smaltimento D13 – D14 – D15 e di recupero R4 – R5 – R13 di cui agli allegati "B" e "C" al D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
- VISTA** l'istanza della Ditta FG Società Cooperativa a r.l., con sede legale ed impianto in Località Valcorrente – Strada Comunale S. Todaro n. 20 nel territorio del Comune di Belpasso (CT), assunta al protocollo di questo Ufficio in data 20 Gennaio 2010 al n. 469, con la quale si chiede il rinnovo dell'Ordinanza commissariale n. 761 del 29/07/2005 e ss.mm.ii.
- VISTA** la successiva istanza della Ditta FG Società Cooperativa a r.l., assunta al protocollo di questo Ufficio in data 02/08/2010 al n. 30232 con la quale chiede l'integrazione del Decreto n. 290 del 17/06/2010 con l'inserimento del codice CER 170603* (*altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose*) già richiesto con istanza del 04/06/2008 ed acquisita agli atti dell'ARRA in data 09/06/2008 al n. 20868;
- VISTA** la nota prot. n. 20150 del 04/06/2010 con la quale questo Ufficio invita la Provincia regionale di Palermo, in adempimento all'art. 197 del D. Lgs. 152/06, ad effettuare un sopralluogo presso l'impianto della Ditta, sito nel Comune di Belpasso (CT), Strada Comunale S. Todaro n. 20 – località Valcorrente;
- VISTA** la nota prot. n. 62497 del 21/07/2010, acquisita agli atti di questo Ufficio in data 21/07/2010 al n. 28565, con la quale la Provincia Regionale di Catania attesta la corretta gestione dell'impianto in argomento;
- VISTA** la nota prot. n. 8628/U.O.4 del 06 Aprile 2006, con la quale il Commissario Delegato per l'emergenza Rifiuti e la tutela delle Acque in Sicilia, ha approvato la polizza fidejussoria n° 1661447 del 21.12.2005 e la successiva appendice n. 1 emessa in data 14.03.2006, stipulata a favore della Ditta F.G. Società Cooperativa a r.l. dalla COFACE – Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano, Via G. Spadolini n. 4, e per essa dall'Agenzia Principale di Palermo, con validità fino al 29.07.2011, per un importo massimo garantito pari ad € 1.009.000,00 (Euro Unmilionenovemila/00), prestata a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, per l'attività autorizzata con Ordinanza commissariale n. 761 del 29 Luglio 2005;
- VISTA** la nota prot. n. 1645/U.O.4 del 16 Luglio 2008, con la quale il Commissario Delegato per l'emergenza Bonifiche e la tutela delle Acque in Sicilia, ha



approvato la polizza fidejussoria n° 132010052 del 09.07.2008 stipulata a favore della Ditta FG Società Cooperativa a r.l. dalla ARCA Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Verona, Via San Marco, 48, con validità fino al 29.07.2011, per un importo massimo garantito pari ad € 447.268,00 (Euro quattrocento-quaranta-settemila-duecentosessantotto/00), prestata a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, per l'attività autorizzata con Ordinanza commissariale n. 53 del 31 Gennaio 2008;

VISTA i certificati attestanti i requisiti soggettivi dei titolari di cariche o qualifiche della Ditta;

VISTO il certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catania, prot. CEW/2044/2010/CCT0024 del 29/01/2010, dal quale si evince che a carico della Ditta FG Società Cooperativa a r.l. non risultano dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata e che a carico del rappresentante della Ditta nulla risulta ai fini dell'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;

RITENUTO di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta in linea con la normativa vigente e con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia e pertanto di poter procedere alla modifica del Decreto n. 290 del 17/06/2010 e al rinnovo, per un periodo di dieci anni, a partire dal 29/07/2010, dell'Ordinanza commissariale n. 761 del 29 Luglio 2005 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06;

DECRETA

ART. 1

Ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152/06, l'Ordinanza commissariale n. 761 del 29 Luglio 2005 e ss.mm.ii., intestata alla **Ditta FG Società Cooperativa a.r.l.**, con sede legale ed impianto in Località Valcorrente – Strada Comunale S. Todaro n. 20 nel territorio del Comune di Belpasso (CT), è **rinnovata fino al 29 Luglio 2020**. Il presente Decreto è rinnovabile. A tal fine entro 180 giorni prima della scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.

ART. 2

Ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152/06, l'art. 2 del Decreto n. 290 del 17 Giugno 2010, intestato alla Ditta FG Società Cooperativa a r.l., è integrato dal codice CER 170603* (*altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose*) nei limiti della potenzialità massima annua già autorizzata con Ordinanza commissariale n. 53 del 31 Gennaio 2008;

ART. 3

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questo non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente Decreto, la Regione interviene ai sensi del comma 4 dell'art. 210 del D.Lgs. 152/2006. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere



emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006. L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori. Sono fatte salve le competenze autorizzative di altri Enti od Organi, ivi compresa l'esecutività del progetto approvato. Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento;

ART. 4

La Ditta entro trenta giorni dalla notifica del presente Decreto, dovrà produrre a questo Ufficio il rinnovo e l'aggiornamento delle garanzie finanziarie aggiornate agli indici ISTAT, che dovranno essere prestate in conformità all'Ordinanza commissariale n. 2196 del 2.12.2003, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale. In difetto, l'Ufficio procederà con la sospensione dell'Ordinanza commissariale n. 761 del 29 Luglio 2005.

ART. 5

Ai sensi dell'art. 187 comma 1) del D. Lgs.152/06 è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G della parte quarta del D.Lgs. n. 152/06, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La Ditta dovrà, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D. Lgs.152/06.

ART. 6

Restano valide le prescrizioni di cui all'Ordinanza commissariale n. 761 del 29 Luglio 2005 e ss.mm.ii. per quanto non espressamente modificato e/o integrato con il presente Decreto.

ART. 7

La Provincia Regionale di Catania, anche avvalendosi dell'ARPA ed il Comune di Belpasso (CT), eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza ai sensi del D.Lgs. n. 152/06.

ART. 8

Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

ART. 9

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla Ditta, al Comune di Belpasso (CT), alla Provincia Regionale di Catania, alla Questura di Catania, all'A.R.P.A. Sicilia, al Pubblico Registro Automobilistico di Catania nonché alla G.U.R.S. affinché venga pubblicato per estratto.

Palermo, - 4 AGO. 2010



Il Dirigente Generale
Ing. Pietro Lo Monaco

Regione Siciliana A

DIP. ACQUA E RIFIUTI
Nr.0045009 Del 19/11/2010
Cl. # S7

All'Assessorato Regionale dell'Energia
e dei Servizi di pubblica Utilità
Dipartimento Regionale
dell'acqua e dei rifiuti
Servizio 7
Via Catania, 2
Palermo

Oggetto: D.D.G. n. 580 del 04 Agosto 2010. – Trasmissione atto di polizza fideiussoria.

Con la presente si trasmette atto di polizza fideiussoria n. 427715112010 del 15 Novembre 2010, emessa dal Consorzio di garanzia con sede legale in via Appia Nuova n. 45 – Roma, in osservanza dell'art. 4 del Decreto n. 580 del 04 Agosto 2010.

Belpasso, 19 Novembre 2010

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REG.LE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REG.LE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
VIA CATANIA, 2 - 90141 PALERMO

FG recycling
Systems
FG Soc. Coop. a.r.l.
L'Amministratore Unico



Consorzio di Garanzia

dal 1980 credito e consulenza

Capitale sociale e fondo di garanzia di € 13.100.000,00

Consorzio di Garanzia Fidi autorizzato dall'Art. 155 comma 4 dal decreto Legislativo n. 385 del 01/09/1993 – Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, dagli Art. 29 e 30 della Legge 5 ottobre 1991, n. 317 e dal Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 – Art. 13 ed Autorizzato al rilascio di fidejussioni a favore di Enti Pubblici economici dalla legge 244/12/2007.

ATTO DI FIDEIUSSIONE N° 427715112010.

Emesso in ROMA il 15 novembre 2010

Il sottoscritto Consorzio di Garanzia (in seguito denominato Società) con Sede Legale e Direzione Generale – via Appia Nuova n. 45, 00183 - Roma (RM), con il presente contratto ed alle condizioni che seguono, si costituisce garante nell'interesse del

Socio Contraente:

FG SOC.COOP. ARL

STRADA COMUNALE SAN TODARO - 95032 BELPASSO (CT)

P.Iva/Cod.Fisc.: 03657600874

A favore di:

Ente Beneficiario:

REGIONE SICILIANA-DIPARTIMENTO REGIONALE DEI RIFIUTI E DELLE ACQUE

P.Iva/Cod.Fisc.:

Oggetto del contratto garantito:

Vedi allegato all'atto di fideiussione

L'importo massimo garantito ammonta ad **EURO 565.000,00** (cinquecentosessantacinquemila/00)

Il periodo di validità del presente atto decorre a far data dal **4/08/2010** con scadenza al **4/08/2021**

Il periodo per il quale viene pagato il corrispettivo decorre dal **4/08/2010** al **4/08/2021**

Corrispettivo	Quota associativa	Accessori	Totale corrispettivo
€ 35.750,00	€ 250,00	€ 4.000,00	€ 40.000,00
Cifra in lettere	Euro: quarantamila/00=====		

NON SONO PREVISTE PROROGHE AUTOMATICHE

Corrispettivo	Quota associativa	Accessori	Totale corrispettivo
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cifra in lettere	Euro: -/00=====		

Il Contraente
FG Soc. Coop. ARL
L'Amministratore Unico

Il Beneficiario

La Società

CONSORZIO DI GARANZIA
Il Presidente del C.D.A.
Anna Minichella

19 NOV 2010
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REG. LE. DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REG. LE. DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
VIA CATANIA, 2 - 90141 PALERMO

Art. 1 - Delimitazione della garanzia

Alle Condizioni Generali e Particolari, contenute nel presente atto, la Società, fino a concorrenza del Capitale indicato e fino alla dichiarazione di svincolo da parte del Beneficiario, si costituisce fideiussore solidale della Contraente, la quale stipula per sé, per i propri successori ed aventi causa con vincolo solidale e indivisibile, per le somme dovute all'Ente garantito in virtù degli obblighi ed oneri derivanti dall'oggetto del presente Atto.

Art. 2 - Contraente

Qualora sotto la denominazione di Contraente siano comprese più persone, queste assumono nei confronti della Società tutti gli obblighi derivanti dal presente Atto. Il contratto della presente fideiussione, dovrà essere sottoscritto in originale dalle parti, in tutti i fogli contenenti il contratto stesso, per gli effetti dell'art.1936 e seguenti del Cod. Civ.

Art. 3 - Calcolo delle commissioni - Durata - Supplementi di premio

La Contraente, all'atto della stipulazione della presente garanzia, ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione ai sensi dell'Art.4 delle Condizioni Generali: in base a tale dichiarazione è stato liquidata la commissione iniziale. In caso di minor durata, la commissione pagata resterà acquisita alla Società, e nessun rimborso è dovuto per l'anticipata estinzione delle obbligazioni cui la presente fideiussione si riferisce. In caso di maggiore durata la Contraente sarà tenuta ad un supplemento di Commissioni in via anticipata di sei mesi in sei mesi.

Art. 4 - Liberazione dell'obbligo di pagamento dei supplementi di premio

La Contraente, per essere liberata dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società: a) l'originale di polizza restituita dall'Ente garantito con annotazione di svincolo oppure b) una dichiarazione rilasciata dall'Ente garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art.3 delle C.G. tale dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo.

Art. 5 - Pagamento del risarcimento

Il pagamento delle somme dovute in base al presente contratto sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del Beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art.1944 c.c., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. Il pagamento, avverrà dopo un semplice avviso al Contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo.

Art. 6 - Rivalsa - Surrogazione

La Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza del presente atto per capitali, interessi e spese con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'Art. 1952 C.C. La Società, è surrogata nei limiti delle somme pagate al Beneficiario, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Beneficiario, faciliterà le azioni di recupero, fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 7 - Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dal presente Atto sono a carico della Contraente.

Art. 8 - Oneri fiscali

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, all'atto ed agli altri atti da essi dipendenti, sono a carico della Contraente, anche se il pagamento fosse stato anticipato dalla Società.

Art. 9 - Rimborso del premio

La Società rimborserà l'intero corrispettivo pagato qualora la richiesta di rimborso, opportunamente motivata, giunga entro trenta giorni dalla data di emissione della presente fideiussione. Trascorso tale periodo, il corrispettivo verrà rimborsato nella misura del 50%, invece passato il quarantacinquesimo giorno nulla più verrà corrisposto al richiedente il rimborso. Sarà onere del Contraente, per ottenere il rimborso del corrispettivo versato secondo le modalità illustrate, provvedere tempestivamente alla restituzione di tutti i semplici originali dell'atto fideiussorio in suo possesso al CONSORZIO DI GARANZIA.

Art. 10 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società dipendenti dal presente atto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio dell'atto stesso o alla rappresentanza presso cui è stata emessa la presente garanzia. Il foro competente, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede il Beneficiario per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti del caso. Per quanto attiene invece i rapporti fra la Società ed il Contraente, il Foro competente è quello di Roma.

Art. 11 - Riferimento alla norma di legge

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto, si applicano le disposizioni di legge in materia di contratti di fideiussione alle quali le parti integralmente si riportano.

IL CONTRAENTE _____

IL BENEFICIARIO _____

Approvazione espressa
11 Contraente ed il Beneficiario dichiarano di aver letto e approvato specificatamente le condizioni generali della presente fideiussione come sopra espressamente elencate

IL CONTRAENTE _____

IL BENEFICIARIO _____

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REG.LE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
DIPARTIMENTO REG.LE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
VIA CATANIA, 2 - 90141 PALERMO
19 NOV 2010

CONSORZIO DI GARANZIA
Il Presidente del C.D.A.
Anna Rincione

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI ART- 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196

In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, sono di seguito riportate le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei dati personali, nonché all'ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento.

Finalità del trattamento

"Strumentali": finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela. Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio.

"Obbligatorie": finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (es. centrali rischi, anticiclaggio, etc.). In particolare i dati saranno comunicati ai sistemi centralizzati di rilevazione dei rischi (Banca d'Italia). Il conferimento dei dati personali necessari a tale finalità è obbligatorio.

Modalità del trattamento

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati.

Ambito di comunicazione e diffusione

I dati oggetto del trattamento potranno essere in seguito comunicati alle Autorità e organi di vigilanza e controllo (es. SIA e Banca d'Italia) per le seguenti finalità:

- prevenzione e controllo del rischio di insolvenza e controllo delle frodi.

Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo esplicito consenso scritto.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto previsto dalla Legge. Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, ha come conseguenze emergenti:

- l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai sensi contrattuali per cui esso sia eseguito;

- la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato.

Lei potrà far valere i diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, rivolgendosi al Titolare del trattamento.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è il Consorzio di Garanzia con sede indicata nel frontespizio del presente atto

Consenso: In relazione all'informativa sopra riportata, esprimo il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità sopra illustrate

Luogo e data: CATANIA 18/11/2010

Firma del Contraente

FG Soc. Coop. a.r.l.
L'Amministratore Unico



Consorzio di Garanzia

dal 1980 credito e consulenza

Capitale sociale e fondo di garanzia di € 13.100.000,00

Allegato all'atto di Fidejussione Protocollo N. 427715112010.

CONTRAENTE: FG SOC.COOP. ARL STRADA COMUNALE SAN TODARO - 95032 BELPASSO (CT)

BENEFICIARIO: REGIONE SICILIANA-DIPARTIMENTO REGIONALE DEI RIFIUTI E DELLE ACQUE -

Premesso che:

- 1) la "Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dei Rifiuti e delle Acque" deve procedere al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione D.D.G. n. 580 del 04/08/2010 a favore della Ditta F.G. Soc. Coop. con sede in STRADA COMUNALE SAN TODARO N. 20 - 95032 BELPASSO (CT) P.I./C.F. 03657600874 (in seguito denominata contraente), relativa all'esercizio delle operazioni di trattamento rifiuti, presso l'impianto ubicato nel comune di BELPASSO (CT);
 - 2) che a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti, e dall'ordinanza di cui al punto 1, il contraente è tenuto a prestare una garanzia di € 565.000,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita;
 - 3) che la suddetta garanzia può essere prestata anche con polizza fidejussoria/fidejussione bancaria;
 - 4) che è denominato ente garantito la REGIONE SICILIANA-DIPARTIMENTO REGIONALE ACQUA E RIFIUTI;
- ciò premesso:
- Il sottoscritto Consorzio di Garanzia Fidi (in seguito denominato Società) con Sede Legale e Direzione Generale - via Appia Nuova n. 45, 00183 - Roma (RM), autorizzato dall'Art. 155 comma 4 del decreto Legislativo n. 385 del 01/09/1993 - Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, dagli Art. 29 e 30 della Legge 5 ottobre 1991, n. 317 e dal Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 - Art. 13 ed Autorizzato al rilascio di fidejussioni a favore di Enti Pubblici economici dalla legge 244/12/2007 (in seguito denominata società), con la presente polizza, alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fidejussore del contraente - il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore dell'ente garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di € 565.000,00, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.

La presente polizza ha la durata di anni 11 a partire dal 04/08/2010

Condizioni generali

Art. 1 Durata della garanzia

La presente garanzia si riferisce esclusivamente alle inadempienze del contraente agli obblighi di cui al punto 2 della premessa, commesse nel periodo di durata indicato in polizza.

La durata della polizza deve essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di 1 anno.

Decorso tale periodo la garanzia rimarrà valida per ulteriori 12 mesi, senza tuttavia estendere la sua efficacia alle obbligazioni del contraente derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione.

Art. 2 Delimitazione della garanzia

La società/banca-agenzia di credito, fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutata annualmente come previsto al punto 2 della premessa, non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce fidejussore del contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'ente garantito per lo smaltimento dei rifiuti, il ripristino ambientale e l'eventuale sistemazione finale dell'area.

Qualora, per effetto delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT di adeguamento del costo della vita, il suddetto importo massimo si rivelasse insufficiente, l'ente garantito si riserva di richiedere idonea integrazione della cauzione.

Rimane ferma, in ogni caso, la facoltà della società/banca di rifiutare il rilascio della copertura in aumento al massimale.

Art. 3 Calcolo del premio

Il premio per il periodo di durata indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; nessun rimborso spetta al contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Art. 4 Pagamento del risarcimento

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla società/banca-agenzia di credito, entro 30 giorni dalla notifica del soggetto beneficiario, che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso, che ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, la società/banca-agenzia di credito, non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente. La società/banca-agenzia di credito rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

Art. 5 Surrogazione

La società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la ditta stipulante ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 6 Pagamento del premio ed altri oneri

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'ente garantito e non possono essere posti a carico dell'ente stesso.

Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'ente garantito.

Art. 7 Forma delle comunicazioni alla società

Tutte le comunicazioni o notifiche alla società/banca-agenzia di credito, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Art. 8 Il foro competente

Il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

IL CONTRAENTE

FG Soc. Coop. d.r.l.
L'Amministratore Unico

LA SOCIETÀ

CONSORZIO DI GARANZIA

Il Presidente del C.D.A.

Anna Mancuso

AVVISO SULLE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA

(Delibera C.I.C.R. 4 marzo 2003 - Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 25 luglio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni)

Gentile Cliente,
il presente "Avviso" espone in forma sintetica norme in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari previsti dal Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) e dalla relativa normativa d'attuazione, compendiate nel Titolo X, Capitolo 1, delle Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, al fine di richiamare la sua attenzione sui suoi diritti e sugli strumenti previsti a Sua tutela.

L'Avviso non riguarda la trasparenza dei servizi di investimento e del servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari disciplinata dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) e dalle disposizioni della Consob e che il Consorzio di Garanzia non è autorizzato a svolgere.

Il Cliente ha diritto:

- di avere a disposizione e di asportare copia di questo avviso;
- di avere a disposizione e di asportare i fogli informativi, datati e tempestivamente aggiornati, contenenti una dettagliata informativa sulla Società, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali;
- qualora la Società si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, di avere a disposizione mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia di questo avviso ed i fogli informativi relativi all'operazione o al servizio offerto;
- di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla conclusione, nel caso di servizi finanziari commercializzati con tecniche di comunicazione istantanea;
- di ottenere, prima della conclusione del contratto senza termini e condizioni, una copia completa del relativo testo, contenente anche un documento di sintesi riepilogativo delle condizioni economiche e contrattuali, per una ponderata valutazione dello stesso e fermo restando che la consegna di tale copia non impegna la Società (ed il cliente) alla stipula del contratto;
- di ricevere un esemplare del contratto stipulato, che include il documento di sintesi;
- di ricevere comunicazioni periodiche sull'andamento dei rapporti, alla scadenza del contratto di durata e, comunque, una volta all'anno, mediante un rendiconto ed un documento di sintesi delle condizioni contrattuali;
- di essere informato sulle variazioni sfavorevoli delle condizioni contrattuali;
- di recedere dal rapporto, in caso di variazioni sfavorevoli dei tassi, prezzi ed altre condizioni, entro un periodo non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta ovvero dall'effettuazione delle altre forme di comunicazione ammesse, senza penalità e alle condizioni precedentemente praticate;
- di ottenere a proprie spese, entro e non oltre 90 giorni, copia della documentazione relativa a singole operazioni compiute negli ultimi dieci anni.

In particolare, per i contratti di credito al consumo, il Cliente, in qualità di consumatore, ha diritto:

- di adempimento in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità, versando il capitale residuo, gli interessi, gli altri oneri maturati fino a quel momento ed un compenso, se contrattualmente previsto, comunque non superiore all'1% del capitale residuo;
- di opporre al cessionario, nel caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto di credito al consumo, tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione;
- nel caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi, che abbia un accordo di esclusiva con il finanziatore, di agire contro quest'ultimo o il terzo cessionario dei relativi diritti di credito dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore.

Sono a tutela del Cliente:

- l'obbligo della forma scritta del contratto, salvo i casi normativamente stabiliti, a pena di nullità;
- l'obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze della Società e prima della conclusione del contratto, di consegnare al cliente copia di questo avviso e dei fogli informativi relativi all'operazione o servizio offerto;
- l'obbligo di consegnare, ai clienti consumatori, prima dell'acquisto di prodotti complessi, il relativo foglio informativo;
- l'obbligo di indicare nei contratti il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora;
- l'approvazione specifica della clausola contrattuale che consente di variare, in senso sfavorevole al cliente, il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati;
- l'approvazione specifica delle eventuali clausole contrattuali sulla capitalizzazione degli interessi;
- la nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché delle clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei fogli informativi. Tali clausole sono automaticamente sostituite applicando le condizioni e i prezzi previsti dalla legge che prevede, per gli interessi, il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annui, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, mentre per gli altri prezzi e condizioni, quelli pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi (in mancanza di pubblicità nulla è dovuto);
- In particolare, per i contratti di credito al consumo, sono a tutela del Cliente, in qualità di consumatore:
 - l'indicazione, nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari, del tasso annuo effettivo globale (TAEG) e del relativo periodo di validità;
 - l'obbligo di indicare nei contratti: l'ammontare e le modalità del finanziamento; il numero, gli importi e le scadenze delle singole rate;
 - il TAEG; il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato; l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG; le eventuali garanzie richieste; le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG. In caso di assenza o nullità di tali previsioni, la legge prevede meccanismi di sostituzione automatica;
 - l'obbligo di indicare, nei contratti aventi ad oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi: i beni e servizi da acquistare; il prezzo di acquisto in contanti; il prezzo stabilito dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto; le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, qualora il passaggio della proprietà non sia immediato;
 - l'obbligo di indicare a pena di nullità, nei contratti di apertura di credito in conto corrente non connessa all'uso di una carta di credito: il massimale e l'eventuale scadenza del credito; il tasso di interesse annuo ed il dettaglio analitico degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto, nonché le condizioni che possono determinarne la modifica durante l'esecuzione del contratto stesso; le modalità di recesso dal contratto;
 - l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 1525 codice Civile nel caso di inadempimento del compratore ai contratti di credito al consumo, a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito;
 - l'applicazione, qualora il finanziamento richiesto sia finalizzato all'acquisto di beni in multiproprietà, delle disposizioni del D. Lgs. 206/2005 che prevedono che il contratto di credito erogato per il pagamento del prezzo o di parte di esso, si risolva di diritto, senza il pagamento di alcuna penale, qualora l'acquirente (consumatore) abbia esercitato il diritto di recesso dal contratto di multiproprietà conformemente a quanto previsto dal suddetto D. Lgs. 206/2005;
 - l'applicazione, qualora il finanziamento richiesto sia finalizzato all'acquisto di beni o servizi mediante contratti conclusi con l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, delle disposizioni del D.Lgs. 206/2005 che prevedono che qualora il prezzo di un bene o servizio, oggetto di un contratto a distanza, sia interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore, il contratto di credito si risolva di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore abbia esercitato il diritto di recesso dal contratto a distanza conformemente a quanto previsto dal suddetto D. Lgs. 206/2005.

FOGLIO INFORMATIVO "FIDEJUSSIONI E CAUZIONI"

Redatto ai sensi delle disposizioni di cui alla Delibera CICR 04.03.2003 e successivo provvedimento di attuazione della Banca d'Italia 25.07.2003 e successive modifiche ed integrazioni

Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione

Descrizione sintetica della struttura e della funzione economica

La fidejussione (ex art. 1936 C.C.) è l'obbligazione personale che uno o più soggetti (persone fisiche o giuridiche) denominato/i Garante/i si assumono verso un terzo (il Beneficiario), per garantire l'adempimento di un'obbligazione assunta nei confronti del Beneficiario da un terzo soggetto (debitore principale o Contraente/I). La fidejussione si definisce come obbligazione accessoria. Ciò vuol dire che essa presuppone un'obbligazione principale alla quale collegarsi per garantire l'adempimento. Se non sorge o si estingue l'obbligazione principale, perde efficacia anche l'obbligazione accessoria. La fidejussione è efficace, anche se il debitore garantito rimane estraneo al rapporto e non è a conoscenza dell'avvenuto rilascio.

La fidejussione deve essere rilasciata per iscritto, in alcuni casi può essere formalizzata con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Il fidejussore è di regola obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito. La fidejussione può essere rilasciata a garanzia dell'intero importo dell'obbligazione principale o per una quota dello stesso.

Quando la fidejussione viene prestata per la stessa obbligazione da più persone, fisiche o giuridiche, queste sono obbligate in solido oltre che fra di loro anche nei confronti del debitore principale; il Beneficiario può rivolgersi a ciascuno dei fidejussori per conseguire l'intera prestazione, (art. 1946 C.C.) sia che abbiano prestato la fidejussione congiuntamente o separatamente e siano ciascuno a conoscenza delle rispettive obbligazioni o le ignorassero.

Tra i principali rischi, va tenuto presente:

Il pagamento da parte del fidejussore di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo;

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI GARANZIE PRESTATE

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Fidejussione per garanzie di contratto • Forniture di beni e servizi • Appalti fra privati • Transazioni tra privati • Locazioni immobili ad uso commerciale o privato • Vendita sulla carta d'immobili • Franchising • Cauzioni per leggi Bucalossi • Cauzioni per concessioni pubbliche | <ul style="list-style-type: none"> • Apertura di Agenzie di Viaggio e Turismo • Recupero ambientale delle cave • Iscrizione Albo degli Spedizionieri • Concessione A.A.M.S. • Raccolta rifiuti • Cauzioni per urbanizzazioni • Cauzioni per appalti • Cauzioni giudiziali • Provvedimenti cautelari • Sospensione di esecuzioni | <ul style="list-style-type: none"> • Revoche di sequestri conservativi • Garanzie per concordati preventivi • Cauzioni per appalti all'esterno • Bid Bonds • Preference Bonds • Money Retainances Bonds • Advance Payment Bonds • Maintenance Bonds • Fidejussioni per cancellazioni di ipoteche |
|---|---|---|

Tutte le condizioni contrattuali, relative alle singole garanzie prestate sono visionabili nelle singole proposte contrattuali, che la Società consegna preventivamente, ed allegate al presente foglio informativo redatto ai sensi delle disposizioni di cui alla Delibera CICR 04.03.2003 e successivo provvedimento di attuazione della Banca d'Italia 25.07.2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

LEGENDA

Garante o Fidejussore è colui o coloro che:

- Rilascia la garanzia e incassa il corrispettivo;
- Paga l'eventuale indennizzo;

Debitore/i Contraente/i Coobbligato/i è colui o coloro che:

- E' obbligato ad adempiere l'obbligazione principale;
- E' obbligato a prestare la garanzia;

Corrispettivo: è la somma corrisposta dal Contraente per garantire l'importo richiesto, di norma è sempre anticipato e calcolato in unica soluzione per l'intera durata prevista dal contratto.

Sinistro: si parla di sinistro, quando il Contraente non adempie in modo totale, parziale o preciso, all'obbligo che si era assunto nei confronti del Beneficiario.

Rivalsa: è quell'azione di recupero della somma pagata al Beneficiario, che il Garante effettua nei confronti del Contraente e/o degli eventuali coobbligati.

Cauzione: è la cauzione e la garanzia contrattuale pretesa da chi si vuole cautelare rispetto al mancato adempimento degli obblighi contrattuali del debitore, in alternativa al versamento di denaro contante.

Tale garanzia viene prestata da un terzo, che si impegna con un contratto, per garantire il Beneficiario.

- Paga il corrispettivo della fidejussione;
 - Con il suo comportamento inadempiente può generare il sinistro.
- Beneficiario/i Ente/i Garante/i Assicurato/i** è colui o coloro che:
- Chiede la garanzia e la riceve sotto forma di atto fidejussorio;
 - Può subire il danno per l'inadempimento del Contraente;
 - Chiede il risarcimento al garante.

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

NUMERO DI CODICE FISCALE 8001200826
PARTITA I.V.A. 02711070827Palermo, **16 DIC 2010**

Risposta a _____

del _____

Protocollo n. **49340****OGGETTO: Ditta F.G. Società Cooperativa – Belpasso (CT) – Decreto n. 580 del 04/08/2010.
Accettazione garanzie finanziarie.****Raccomandata A/R**Alla Ditta F.G. Società Cooperativa a r.l.
Strada Comunale S. Todaro n. 20
Località Valcorrente
95032 BELPASSO (CT)Alla Provincia regionale di Catania
Via Nuovaluce, 67
95030 TREMESTIERI ETNEO (CT)Al Comune di Belpasso
Via Enrico Berlinguer, 2
95032 BELPASSO (CT)All'A.R.P.A. - Sicilia
Via Cappuccini 86
90100 - PALERMOE p.c. Al Consorzio di Garanzia Fidi
Via Appia Nuova n. 45
00183 - ROMAAll'Ufficio Documentazione Autorizzazioni
SEDE

Visto il decreto legislativo 03 aprile 2006 n. 152 - "Norme in materia ambientale" ed in particolare la lettera g) dell'art. 208 che prevede la presentazione di garanzie finanziarie per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti ed il comma 15 dell'art. 208 del predetto Decreto legislativo, che statuisce le modalità di autorizzazione e di comunicazione per gli impianti mobili;



Vista l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, con la quale sono stati approvati i nuovi criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi a parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", la quale ha istituito il "Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti";

Visto il Decreto n. 580 del 04 Agosto 2010, del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale è stata rinnovata sino al 29 Luglio 2020, ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. n. 152/06, l'Ordinanza commissariale n. 761 del 29 Luglio 2005 così come modificata dall'Ordinanza commissariale n. 53 del 31 Gennaio 2008, intestata alla Ditta F.G. Società Cooperativa a r.l., con sede legale ed impianto in Località Valcorrente - Strada Comunale S. Todaro n. 20, nel Comune di Belpasso (CT), di autorizzazione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/2003, nonché stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, anche conto terzi e messa in sicurezza e recupero di beni durevoli.

Vista la nota prot. n. 1645/U.O.4 del 16 Luglio 2008, con la quale il Commissario Delegato per l'Emergenza Bonifiche e la tutela delle Acque in Sicilia, ha approvato la polizza fidejussoria n° 132010052 del 09.07.2008 stipulata a favore della Ditta FG Società Cooperativa a r.l. dalla ARCA Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Verona, Via San Marco, 48, con validità fino al 29.07.2011, per un importo massimo garantito pari ad € 447.268,00 (Euro quattrocento-quaranta-settemila-duecentosessantotto/00), prestata a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale;

Vista la nota del 19/11/2010 della predetta Ditta, assunta al protocollo di questo Ufficio in data 19/11/2010 al n. 45009, con la quale è stata trasmessa la certificazione di conformità alle norme UNI ISO 14001 e OHSAS 18001:2007 nonché l'atto di polizza fidejussoria n. 427715112010 del 15.11.2010, stipulata a favore della Ditta F.G. Società Cooperativa a r.l. dal Consorzio di Garanzia Fidi, con sede legale in via Appia Nuova n. 45, 00183 Roma, con validità dal 04/08/2010 fino al 04/08/2021, per un importo massimo garantito pari ad € 565.000,00 (Euro cinquecento-sessanta-cinque-mila/00), prestata a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale;

Ritenuta la polizza fidejussoria n. 427715112010 del 15.11.2010, meritevole di approvazione in quanto predisposta conformemente ai contenuti dell'Ordinanza n. 2196 del 02.12.2003,

Si approva

la polizza fidejussoria n. 427715112010 del 15.11.2010 stipulata a favore della Ditta F.G. Società Cooperativa a r.l. dal Consorzio di Garanzia Fidi, con sede legale in via Appia Nuova n. 45, 00183 Roma, con validità dal 04/08/2010 fino al 04/08/2021, per un importo massimo garantito pari ad € 565.000,00 (Euro cinquecentosessantacinquemila/00), prestata a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, autorizzato con Decreto n. 580 del 04 Agosto 2010.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Servizio 7 - Autorizzazioni

(Dott. Antonio Patella)



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 7 - AUTORIZZAZIONI

NUMERO DI CODICE FISCALE 8001200826
PARTITA I.V.A. 02711070827Palermo, **17 APR. 2013**

Risposta a _____

del _____

Protocollo n. **15485****OGGETTO: Ditta FG S.r.l. – Belpasso (CT) – Notifica D.D.S. n. 443 del 04 Aprile 2013.****Raccomandata A.R.**Alla Ditta FG S.r.l.
Strada Comunale S. Todaro n. 20
Località Valcorrente
95032 BELPASSO (CT)Alla Provincia regionale di Catania
Via Nuovaluce, 67
95030 TREMESTIERI ETNEO (CT)Al Comune di Belpasso
Via Enrico Berlinguer, 2
95032 BELPASSO (CT)Al Pubblico Registro Automobilistico
Via Sabotino, 1
95100 - CATANIAAlla Prefettura di Catania
Via Prefettura, 14
95100 CATANIAAl Comando Provinciale della Guardia di Finanza
Piazza san Francesco di Paola, 2
95131 CATANIAAlla Questura di Catania
Divisione Polizia
Amministrativa e Sociale
Corso delle Province, 218
95100 - CATANIAAll'A.R.P.A. - Sicilia
Via Cappuccini 86
90100 - PALERMOAlla G.U.R.S.
Via Caltanissetta, 2
90100 - PALERMO



All'Ufficio Documentazione Autorizzazioni
SEDE

All'U.R.P.
urp.dar.@regione.sicilia.it
SEDE

Si notifica a tutti gli effetti il Decreto n. 443 del 04 Aprile 2013, con il quale questo Ufficio ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii, ha modificato e volturato in favore della Società **Ditta FG S.r.l.** con sede legale ed impianto in Località Valcorrente – Strada Comunale S. Todaro n. 20, nel territorio del Comune di Belpasso (CT), l'Ordinanza commissariale n. 761 del 29 Luglio 2005 e ss.mm.ii., già intestata alla Ditta FG Società Cooperativa a r.l..

Alla G.U.R.S. si invia estratto del Decreto sopra citato, affinché proceda alla sua pubblicazione.

Il Responsabile dell'Istruttoria
(Sig. Marcello Asciutto)

Il Dirigente U.O. 2
(Dott.ssa Mara Fais)





REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

OGGETTO: Ditta FG S.r.l. – Centro di autodemolizione nonché stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, anche conto terzi e messa in sicurezza e recupero di RAEE - Belpasso (CT).
Art. 208 D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - Integrazione e Voltura

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”, la quale ha istituito il “*Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti*”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 5069 del 19 Luglio 2012 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti al Dott. Marco Lupo;
- VISTA** la nota del Dirigente Generale prot. n. 34376 del 20/07/2012 con la quale si invitano i Dirigenti di Aree e Servizi di questo Dipartimento a proseguire l’attività gestionale e finanziaria espletata in forza di precedenti deleghe (nota prot. n. 20945 del 03/05/2012);
- VISTO** il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** il D.Lgs 95/92 e ss.mm.ii. di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati ed il Decreto 16 maggio 96 n. 392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;
- VISTO** il Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante “Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, recante “sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche – Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche”;
- VISTO** il D.M. 17 Dicembre 2009, recante “*Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*” (SISTR) e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 Marzo 2011, recante “i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;



- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - *"Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi....."*;
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente *"Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera"*;
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante *"Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"* e ss.mm.ii.;
- VISTA la Circolare prot. 221 del 01/02/2013 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità *"Direttiva generale per l'attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia – Anno 2013"*;
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi" ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO il "Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia", adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO il programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) soggetti a inventario e dei PCB e PCT in essi contenuti adottato con Ordinanza Commissariale n. 324 del 25/03/2004;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 760 del 29 luglio 2005 con la quale, ai sensi del D.P.R. 12 Aprile 1996, è stato rilasciato alla Ditta FG Società Cooperativa a.r.l., con sede legale ed impianto in Località Valcorrente – Strada Comunale S. Todaro n. 20 nel territorio del Comune di Belpasso (CT), giudizio positivo di compatibilità ambientale;
- VISTA il D.R.S. n. 171 del 25 Febbraio 2004, con il quale l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ha concesso alla Ditta FG Società Cooperativa a.r.l., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti da un impianto di messa in sicurezza e recupero di beni durevoli, da realizzare nel Comune di Belpasso (CT), Contrada Valcorrente, Strada Comunale S.Todaro n. 20;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 761 del 29 Luglio 2005, con la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del D.Lgs. n. 22/97, il progetto in variante allo strumento urbanistico, proposto dalla Ditta FG Società Cooperativa a r.l., del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/2003,

nonché stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, anche conto terzi e messa in sicurezza e recupero di beni durevoli, sito in Belpasso (CT), Strada comunale S. Todaro n. 20, località Valcorrente;

VISTA la nota prot. 409 del 31 Gennaio 2008, con la quale questo Ufficio ha ritenuto che il progetto di ampliamento dell'attività autorizzata con Ordinanza commissariale n. 761 del 29/07/2005, non debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dall'art. 23 del D. Lgs. n. 152/06 già art. 5 del D.P.R. 12.04.1996 e ss.mm.ii.

VISTA l'Ordinanza n. 53 del 31 Gennaio 2008, con la quale il Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque, ha approvato il progetto di ampliamento ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/2003, nonché stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, anche conto terzi e messa in sicurezza e recupero di RAEE, sito in Belpasso (CT), Strada comunale S. Todaro n. 20, località Valcorrente, già autorizzato con Ordinanza commissariale n. 761 del 29.07.2005, ed ha altresì autorizzato la realizzazione delle opere;

VISTO il D.R.S. n. 74 del 19 Febbraio 2008, con il quale l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Servizio 3 - ha concesso alla Ditta FG Società Cooperativa a.r.l., ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di trattamento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi – tubi catodici/CRT – provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche da svolgere nell'impianto ubicato nel Comune di Belpasso (CT), Strada Comunale S. Todaro n. 20 – località Valcorrente;

VISTO il Decreto n. 290 del 17 Giugno 2010, del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale è stata modificata, ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. n. 152/06, l'Ordinanza commissariale n. 53 del 31 Gennaio 2008, intestata alla Ditta F.G. Società Cooperativa a r.l., approvando la diversa organizzazione dei settori relativi al recupero dei RAEE; autorizzando l'inserimento di un nuovo impianto per il potenziamento della linea di produzione; integrando l'art. 5 della medesima Ordinanza, con l'inserimento di nuovi codici CER e per la gestione degli stessi, l'autorizzazione alle operazioni di smaltimento D13 – D14 – D15 e di recupero R4 – R5 – R13 di cui agli allegati "B" e "C" al D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto n. 580 del 04 Agosto 2010, del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale è stata rinnovata sino al 29 Luglio 2020, ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. n. 152/06, l'Ordinanza commissariale n. 761 del 29 Luglio 2005 e ss.mm.ii., intestata alla Ditta F.G. Società Cooperativa a r.l., con sede legale ed impianto in Località Valcorrente – Strada Comunale S. Todaro n. 20, nel Comune di Belpasso (CT), di autorizzazione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/2003, nonché stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, anche conto terzi e messa in sicurezza e recupero di beni durevoli. Nel contempo, con il medesimo Decreto, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152/06, l'art. 2 del Decreto n. 290 del 17 Giugno 2010, intestato alla Ditta FG Società Cooperativa a r.l., è stato integrato dal codice CER 170603* (altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose) nei limiti della potenzialità massima annua già autorizzata con Ordinanza commissariale n. 53 del 31 Gennaio 2008;



- VISTA** le istanze del 04/02/2011 e del 28/07/2011 della Ditta FG Società Cooperativa a r.l., con sede legale ed impianto in Località Valcorrente – Strada Comunale S. Todaro n. 20 nel territorio del Comune di Belpasso (CT), assunte al protocollo di questo Dipartimento in data 07/02/2011 al n. 5390 ed in data 09/08/2011 al n. 38090, con le quali ha trasmesso degli elaborati grafici dell'impianto riportante la nuova disposizione impiantistica ed una relazione tecnica descrittiva delle modifiche non sostanziali relative all'ampliamento degli spazi dedicati agli uffici e ad una diversa distribuzione dei settori per l'ottimale svolgimento dell'attività;
- VISTA** la nota prot. 19735 del 26/05/2011, posizione 102587, acquisita al protocollo di questo Dipartimento in data 06/02/2012 al n. 6085, con la quale il Genio civile di Catania esprime parere favorevole ex art. 17 della L. 02/02/1974 n. 64, al progetto delle strutture per l'ampliamento degli Uffici;
- VISTA** l'istanza della Ditta FG Società Cooperativa a r.l., acquisita agli atti del Dipartimento in data 23/11/2011 al n. 53814, con la quale si chiede che le autorizzazioni in possesso della stessa siano volturate alla **Ditta FG S.r.l.** con sede legale con sede legale ed impianto in Località Valcorrente – Strada Comunale S. Todaro n. 20 nel territorio del Comune di Belpasso (CT);
- VISTA** la documentazione allegata alla suddetta istanza costituita da:
- Verbale assemblea straordinaria della Società FG Società Cooperativa a responsabilità limitata del 11/10/2011, Repertorio n. 32976, Raccolta n. 18.172, a firma del Dott. Francesco Mazzullo Notaio in Catania, iscritto presso il Collegio Notarile di Catania, registrato a Catania il 07/11/2011 al n. 24559, con il quale viene deliberato di trasformare la società dalla sua attuale forma giuridica in Società a responsabilità limitata sotto la denominazione giuridica di "FG S.r.l." con sede legale a Belpasso (CT) in Strada Comunale San Todaro n. 20;
 - Atto costitutivo di società a responsabilità limitata FG S.r.l.", (Allegato B all'atto del 11 Ottobre 2011 Repertorio 32976 - Raccolta 18172) con il quale viene costituita la società a responsabilità limitata "FG S.r.l.";
- VISTA** l'istanza della Ditta FG Società Cooperativa a r.l., con sede legale ed impianto in Località Valcorrente – Strada Comunale S. Todaro n. 20 nel territorio del Comune di Belpasso (CT), assunta al protocollo di questo Dipartimento, in data 29/03/2012 al n. 16171, con la quale ha trasmesso degli elaborati grafici dell'impianto ed una relazione tecnica descrittiva delle modifiche non sostanziali relative all'ampliamento degli spazi dedicati agli uffici e ad una diversa distribuzione dei settori per l'ottimale svolgimento dell'attività, in sostituzione di quanto già trasmesso con le istanze del 04/02/2011 e del 28/07/2011;
- VISTA** l'elaborato planimetrico prodotto contestualmente all'istanza:
- All. B - Aggiornamento planimetria impianto a seguito di modifiche non sostanziali;
- VISTA** la successiva istanza della Ditta del 28/03/2012 acquisita agli atti del Dipartimento in data 29/03/2012 al n. 16170, con la quale si chiede la modifica dell'Ordinanza commissariale n. 53 del 31/01/2008 con l'integrazione di nuove tipologie di rifiuti;
- VISTA** l'ulteriore istanza della Ditta del 21 Febbraio 2013, acquisita agli atti del Dipartimento in data 21/02/2013 al n. 7042, con la quale si chiede l'autorizzazione alla gestione dell'operazione di recupero R12, per i rifiuti in ingresso all'impianto;



- VISTO** il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO** che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 10 D.P.R. 252/98 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- VISTO** il D. Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
- CONSIDERATO** che con nota n. 14465/S7 del 21 Marzo 2012 questo Dipartimento, in ossequio a quanto previsto nel citato Protocollo di legalità, richiedeva al Prefetto di Catania l'informativa di cui all'articolo 10 del D.P.R. 252/98 sulla Ditta FG S.r.l.;
- VISTA** la nota prot. 14465/57 del 12 Febbraio 2013, acquisita agli atti del Dipartimento in data 20/02/2013 al n. 6686 con la quale la Prefettura di Catania attesta che, ai sensi del D.P.R. 03/06/1998 n. 252, nei confronti del titolare della società e delle persone indicate nella documentazione allegata alla richiesta, non sono state accertate cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e che dalle verifiche disposte ai sensi dell'art. 10 secondo comma, del D.P.R. 252/98 non emergono, alla data odierna, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nell'ambito della società;
- VISTO** il Patto di integrità allegato al presente provvedimento;
- CONSIDERATO** che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa per l'anno 2012 effettuata il 20/12/2012;
- RITENUTO** di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta in linea con la normativa vigente e con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia e pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla voltura ed modifica dell'Ordinanza commissariale n. 761 del 29 Luglio 2005 e ss.mm.ii., nei termini di cui alle istanze;
- RITENUTO** di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06;

**DECRETA****ART. 1**

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l'Ordinanza commissariale n. 761 del 29 Luglio 2005, così come modificata dall'Ordinanza commissariale n. 53 del 31 Gennaio 2008 e dal Decreto n. 290 del 17 Giugno 2010, rinnovata sino al 29 Luglio 2020 dal Decreto n. 580 del 04 Agosto 2010, è volturata in favore della Società **Ditta FG S.r.l.** con sede legale ed impianto in Località Valcorrente – Strada Comunale S. Todaro n. 20, nel territorio del Comune di Belpasso (CT).

ART. 2

Ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., si approvano le modifiche non sostanziali dell'impianto già autorizzato, riportate nella planimetria, citata in premessa, che fa parte integrante del presente provvedimento, consistenti in una nuova disposizione impiantistica, nella realizzazione delle strutture per l'ampliamento della palazzina uffici ed in una diversa distribuzione dei settori per l'ottimale svolgimento dell'attività.

ART. 3

La realizzazione delle strutture per l'ampliamento della palazzina uffici è subordinata al conseguimento della concessione edilizia ed al rispetto di tutte le norme urbanistiche vigenti.

ART. 4

Ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., l'art. 5 dell'Ordinanza commissariale n. 53 del 31 Gennaio 2008 e ss.mm.ii., è integrato dai seguenti codici CER, per le operazioni di recupero R12 e R13 di cui all'allegato "C" al D. Lgs.152/06 e ss.mm.ii.:

CER	Descrizione
160199	Rifiuti non specificati altrimenti
170301*	Miscele bituminose contenenti catrame di carbone
200110	Abbigliamento
200111	Prodotti tessili

ART. 5

La gestione dei codici CER di cui al superiore art. 4 dovrà avvenire nei limiti della potenzialità massima annua già autorizzata con Ordinanza commissariale n. 53 del 31 Gennaio 2008 e precisamente:

- rifiuti speciali provenienti da veicoli fuori uso 14.160 T/a;
- rifiuti speciali pericolosi provenienti da veicoli fuori uso 1.179 T/a;
- rifiuti speciali provenienti da altre attività 38.826 T/a;
- rifiuti speciali pericolosi provenienti da altre attività 27.268 T/a;



ART. 6

Ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., la Ditta FG S.r.l. con sede legale ed impianto in Località Valcorrente – Strada Comunale S. Todaro n. 20 nel territorio del Comune di Belpasso (CT), è autorizzata, oltre alle operazioni di cui all'art. 2 del Decreto n. 290 del 17 Giugno 2010, all'operazione di recupero R12 di cui all'allegato "C" al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., per i rifiuti in ingresso all'impianto.

ART. 7

I rifiuti in uscita dall'impianto potranno essere conferiti solo ad impianti regolarmente autorizzati che provvedono ad ulteriori operazioni di recupero, diverse dalle sole operazioni R12 e R13.

ART. 8

La Ditta entro trenta giorni dalla notifica del presente Decreto, dovrà produrre a questo Ufficio la voltura delle Garanzie finanziarie, aggiornate agli indici ISTAT, conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.

ART. 9

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii..

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 Marzo 2011.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011;

ART. 10

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente Decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.



L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

Qualunque variazione della società (della sede legale, del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite, ecc.) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 11

Si approva il Patto di integrità allegato al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale intercorrente tra l'Amministrazione e la Società, già sottoscritto da quest'ultima e che sarà sottoscritto da questa Amministrazione contestualmente all'adozione del presente provvedimento, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

ART. 12

Si dà atto che è stata richiesta al Prefetto di Catania l'informativa di cui all'articolo 10 del D.P.R.252/98 sulla Società in questione.

ART. 13

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. n. 159/11.

ART. 14

Restano valide le prescrizioni di cui al n. 761 del 29 Luglio 2005, così come modificata dall'Ordinanza commissariale n. 53 del 31 Gennaio 2008 e dal Decreto n. 290 del 17 Giugno 2010, rinnovata sino al 29 Luglio 2020 dal Decreto n. 580 del 04 Agosto 2010, per quanto non espressamente modificato e/o integrato con il presente Decreto.

ART. 15

Il versamento della tassa di concessione governativa deve essere effettuato annualmente per ogni anno di validità del provvedimento, con espressa avvertenza che l'efficacia degli atti per i periodi successivi a quello di emanazione è subordinata all'adempimento tributario.

ART. 16

La Provincia Regionale di Catania, anche avvalendosi dell'ARPA Struttura Territoriale di Catania ed il Comune di Belpasso (CT), eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..



ART. 17

Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

ART. 18

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla Ditta, al Comune di Belpasso (CT), alla Provincia Regionale di Catania, all'A.R.P.A. Sicilia, al Pubblico Registro Automobilistico di Catania, alla Prefettura di Catania, alla Questura di Catania, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, all'U.R.P. affinché sia pubblicato sul sito di questo Dipartimento nonché alla G.U.R.S. affinché sia pubblicato per estratto.

Palermo, li 1 - 4 APR. 2013

Il Responsabile dell'Istruttoria
(Sig. Marcello Asciutto)

Il Dirigente U.O 2
(Dott.ssa Mara Fais)



IL DIRIGENTE

Servizio 7 - Autorizzazioni
(Dott. Antonio Patella)



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL' ENERGIA

E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

PATTO DI INTEGRITA'

parte integrante e sostanziale del D.D.G. n. 443 delavente ad oggetto: Ditta
FG s.r.l. – modifica e voltura Ordinanza commissariale n. 761 del 29 Luglio 2005 e ss.mm.ii.

04 APR. 2013

tra la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento
dell'Acqua e dei Rifiuti

e

la **Società FG s.r.l.** (di seguito "Società") con sede legale in Belpasso (CT), Strada Comunale San
Todaro n. 20, iscritta al Registro delle Imprese di Catania al n. 249489 con codice fiscale e numero
di iscrizione **03657600874**, in persona del **Sig. Failla Salvatore**, nato a **Catania il 27/12/1975**, in
qualità di amministratore unico.

Premesso che:

la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, istituito con legge
regionale n. 19/2008, è chiamato ad esercitare competenze in materia di energia e fonti energetiche,
miniere, attività estrattive, cave, torbiere e saline nonché, a seguito della soppressione dell'Agenzia
regionale di cui alla legge regionale n.19/2005, anche in materia di acque e rifiuti;

nell'ambito delle citate competenze la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità è chiamato, ai sensi di leggi regionali e nazionali, a gestire procedimenti finalizzati
a rilasciare anche a soggetti privati provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o
consentire concessioni per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che
rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali che si

possono considerare di pubblico interesse, per i quali la normativa nazionale e regionale in materia prevede specifiche forme di incentivazione economica a valere sulle risorse pubbliche;

per perseguire gli obiettivi di una più efficace tutela della sicurezza nel territorio e per creare condizioni ambientali favorevoli al corretto svolgimento delle suddette iniziative economiche l'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità in data 23 Maggio 2011 ha sottoscritto presso la Prefettura di Palermo con il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola e Confindustria Sicilia un apposito Protocollo di legalità (di seguito: "Protocollo di legalità" o anche solo "Protocollo");

Considerato che

ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità i privati interessati al rilascio di provvedimenti autorizzativi, abilitativo e/o concessori di propria competenza finalizzati alla realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, indipendentemente dall'importo, dovranno assumere specifici obblighi per essere responsabilizzati principalmente sulle conseguenze interdittive di determinati comportamenti, e riguardanti un ventaglio di cd. situazioni a rischio, che, sebbene non individuate specificamente dalla normativa di settore, delineano fattispecie che possono dar luogo a comportamenti illeciti o favorire le infiltrazioni della criminalità organizzata;

un consolidato orientamento giurisprudenziale consente alle Amministrazioni pubbliche, per operare più incisivamente e per tutelare interessi pubblici aventi specifica rilevanza di individuare nuovi strumenti da affiancare a quelli normativamente previsti da introdurre nei propri atti amministrativi come specifiche clausole di gradimento -clausole di tutela-tese a responsabilizzare i soggetti che entrano in rapporto con essa sulle conseguenze interdittive di comportamenti illeciti;

Ritenuto

di assumere consapevolmente formali obbligazioni per assicurare, in generale, la prevenzione da possibili fenomeni di devianza e di vulnerazione dei principi di trasparenza, libertà di impresa e leale concorrenza e concorrere a prevenire il rischio delle infiltrazioni criminali nel mercato;

Tutto ciò premesso, le Parti concordano e stipulano quanto segue

Art. 1

Le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Patto.

Art. 2

Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione della Regione Sicilia Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti e della Società FG s.r.l. interessata al rilascio di provvedimento di modifica e voltura dell'Ordinanza commissariale n. 761 del 29 Luglio 2005 e ss.mm.ii. a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione e antimafia meglio specificati nei successivi articoli del presente Patto.

Art. 3

La Regione Sicilia Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità si impegna a rendere pubblici, con la massima solerzia e celerità, i dati più rilevanti riguardanti le autorizzazioni, nonché i criteri di scelta e la loro applicazione ai casi particolari.

Art. 4

La Società si impegna a:

non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa vantaggio o beneficio sia direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine del rilascio del provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio o al fine di distorcere l'espletamento corretto della successiva attività o valutazione da parte dell'Amministrazione; denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati all'impresa da rapporti professionali;

comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la compagine sociale;

richiedere le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 252/1998 per le imprese fornitrici e appaltatrici con cui si stipulano, per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio, contratti privati di importo superiore a 3 milioni di euro per gli appalti di lavori, 900 mila euro per gli appalti di servizi e forniture e, indipendentemente dal loro valore, per le imprese impegnate nelle cosiddette forniture e servizi sensibili ossia: trasporto di materiale a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti, acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura di ferro lavorato, fornitura e/o trasporto di bitume, noli a freddo di

macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo, servizi di autotrasporto, guardanie di cantieri e fornitura di servizi di logistica e di supporto;

approvare preventivamente gli eventuali subappalti per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio e a richiedere le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 252/1998, nel caso in cui i citati contratti siano di importo superiore a 1,5 milioni di euro in materia di lavori, 450 mila euro in materia di servizi e forniture; non procedere, nelle ipotesi di cui ai due punti precedenti, alla stipula del contratto con l'impresa interessata e a risolverlo immediatamente, qualora fosse stato già firmato e nel caso in cui intervenga una informativa prefettizia interdittiva tipica;

comunicare le generalità del/i proprietario/i e dei soggetti che hanno a qualsiasi titolo la disponibilità degli immobili su cui verranno realizzati gli interventi infrastrutturali e/o esercitate le attività imprenditoriali autorizzate, abilitate e/o concesse da parte dell'Amministrazione Regionale e che si è consapevoli che nel caso in cui la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità dovesse comunque acquisire nei confronti degli stessi elementi di fatto o indicazioni comunque negative da farli ritenere collegati direttamente o indirettamente ad associazioni di tipo mafioso non potrà rilasciare il provvedimento autorizzativo, abilitativo e/o concessorio e se già rilasciato ne disporrà la revoca;

effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie esclusivamente per il tramite di istituti di credito o Poste Italiane s.p.a. e custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (es. estratto conto) che attesta il rispetto del citato obbligo;

comunicare le modalità di affidamento dei lavori, la ditta esecutrice, il numero dei lavoratori occupati, qualifiche e criterio di assunzione, al fine di rendere tempestivi ed agevoli i controlli sull'osservanza delle norme previdenziali ed assicurative e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;

inserire nei contratti privati stipulati con le imprese fornitrici e/o appaltatrici per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio apposite clausole che prevedano anche a carico delle stesse i superiori obblighi, disponendo in caso di violazione la risoluzione immediata del vincolo contrattuale o la revoca dell'autorizzazione al sub appalto e/o al sub contratto e/o ai sub contratti successivi;

inserire, nei contratti privati volti a variare la titolarità del provvedimento autorizzativo e/o la titolarità della gestione dell'attività autorizzata apposita clausola che preveda l'assunzione da parte del subentrante degli obblighi di cui al presente Protocollo, e delle connesse responsabilità in caso di violazione nei confronti della Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità e che le parti sono consapevoli che, in caso contrario, la Regione Siciliana

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica disporrà la revoca del provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio nei confronti del subentrante.

Art. 5

La Società prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto di Integrità, la Regione Sicilia Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti revocherà il provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio di cui il presente patto forma parte integrante e sostanziale.

Art. 6

La Società è consapevole che la Regione Sicilia Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti al fine di prevenire o reprimere possibili irregolarità e/o abusi nella gestione delle attività economiche autorizzate, nonché per verificare il rispetto degli obblighi assunti con il presente Patto si avvarrà della collaborazione dei Comandi provinciali della Guardia di Finanza.

Art. 7

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore per tutta la durata dell'attività autorizzata con il provvedimento di cui il presente patto forma parte integrante e sostanziale.

DIPARTIMENTO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI

FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE

Il sottoscritto FALLA SALVATORE quale procuratore e legale rappresentante, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articoli 2, 4, 5.

_____ , li ____ / ____ / ____

TIMBRO DELLA DITTA
FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE

L'Amministratore Unico



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 7 - AUTORIZZAZIONI

NUMERO DI CODICE FISCALE 8001200826
PARTITA I.V.A. 02711070827

Palermo, 14-01-2016

Risposta a _____

del _____

Protocollo n. 1415

OGGETTO: Ditta FG S.r.l. – Belpasso (CT) – Notifica D.D.S. n. 2462 del 16 Dicembre 2015.

Raccomandata A.R.



Alla Ditta FG S.r.l.

Strada Comunale S. Todaro n. 20

Località Valcorrente

95032 BELPASSO (CT)

E, p.c.

Alla Città Metropolitana di Catania

Via Nuovaluce, 67

95030 TREMESTIERI ETNEO (CT)

Al Comune di Belpasso

Via Enrico Berlinguer, 2

95032 BELPASSO (CT)

All'Assessorato Regionale

Territorio ed Ambiente

Direzione Regionale Ambiente

Servizio 2° - Tutela dall'Inquinamento Atmosferico

Via Ugo La Malfa 169

90146 PALERMO

Alla Prefettura di Catania

Via Prefettura, 14

95100 CATANIA

Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza

Piazza san Francesco di Paola, 2

95131 CATANIA

All'A.R.P.A. - Sicilia

Catasto Rifiuti

Via S. Lorenzo 312/G

90146 PALERMO

All'A.R.P.A. S.T. di Catania

Via Carlo Arditzone, 35

95100 - CATANIA



Alla G.U.R.S.
Via Caltanissetta, 2
90100 - PALERMO

Al Servizio 5
Osservatorio sui rifiuti
SEDE

All'Ufficio Documentazione Autorizzazioni
SEDE

All'U.R.P.
urp.dar.@regione.sicilia.it
SEDE

Si notifica a tutti gli effetti il Decreto n. 2462 del 16 Dicembre 2015, con il quale questo Ufficio ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. ha modificato ed integrato l'Ordinanza commissariale n. 53 del 31 Gennaio 2008 e ss.mm.ii. intestata alla Società **Ditta FG S.r.l.** con sede legale ed impianto in Località Valcorrente – Strada Comunale S. Todaro n. 20, nel territorio del Comune di Belpasso (CT).

Agli Uffici che leggono per conoscenza si comunica che il Decreto n. 2462 del 16 Dicembre 2015 sarà pubblicato a breve sul sito web di questo Dipartimento – Servizio 7 – Autorizzazioni.

Alla G.U.R.S. si invia estratto del Decreto sopra citato, affinché proceda alla sua pubblicazione.

Il Responsabile dell'Istruttoria
(Marcella Ascianto)



Il Dirigente U.O. 2
(Dott.ssa Mara Fais)



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

OGGETTO: Ditta FG S.r.l. – P.IVA 03657600874. - Centro di rottamazione nonché stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, anche conto terzi e messa in sicurezza e recupero di RAEE - Belpasso (CT). Art. 208 D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. - Modifica.

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante *“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”*, la quale ha istituito il *“Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti”*;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale di Governo n. 260 del 24 Settembre 2014 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti al Dott. Ing. Domenico Armenio;

VISTO il DDG 1104/DAR del 22/07/2015, con il quale il Dirigente Generale ha conferito al Dott. Antonio Patella l’incarico di Dirigente del Servizio 7 – Autorizzazioni;

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il *“Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”*, adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il *“Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani”* approvato con decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 Maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d’incidenza al *“Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”*;

VISTI il D. Lgs 95/92 e ss.mm.ii. di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati ed il Decreto 16 maggio 96 n. 392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;

VISTO il Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante *“Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, recante *“sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche – Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche”*;



- VISTO il D.Lgs n. 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTR) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 Marzo 2011, recante "i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.....";
- VISTO il D.P.R. 59/2013 in materia di AUA;
- VISTA la Decisione della Commissione del 18/12/14 relativa all'elenco dei rifiuti;
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell'A.R.T.A. il quale prevede che "l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento";
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e ss.mm.ii.;
- VISTA la Circolare prot. 221 del 01/02/2013 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità "Direttiva generale per l'attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia - Anno 2013";
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi" ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO il programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotriifenili (PCB/PCT) soggetti a inventario e dei PCB e PCT in essi contenuti adottato con Ordinanza Commissariale n. 324 del 25/03/2004;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;



- VISTA** l'Ordinanza commissariale n. 760 del 29 luglio 2005 con la quale, ai sensi del D.P.R. 12 Aprile 1996, è stato rilasciato alla Ditta FG Società Cooperativa a.r.l., con sede legale ed impianto in Località Valcorrente – Strada Comunale S. Todaro n. 20 nel territorio del Comune di Belpasso (CT), giudizio positivo di compatibilità ambientale;
- VISTA** il D.R.S. n. 171 del 25 Febbraio 2004, con il quale l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ha concesso alla Ditta FG Società Cooperativa a.r.l., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti da un impianto di messa in sicurezza e recupero di beni durevoli, da realizzare nel Comune di Belpasso (CT), Contrada Valcorrente, Strada Comunale S. Todaro n. 20;
- VISTA** l'Ordinanza commissariale n. 761 del 29 Luglio 2005, con la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del D.Lgs. n. 22/97, il progetto in variante allo strumento urbanistico, proposto dalla Ditta FG Società Cooperativa a.r.l., del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/2003, nonché stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, anche conto terzi e messa in sicurezza e recupero di beni durevoli, sito in Belpasso (CT), Strada comunale S. Todaro n. 20, località Valcorrente;
- VISTA** la nota prot. 409 del 31 Gennaio 2008, con la quale questo Ufficio ha ritenuto che il progetto di ampliamento dell'attività autorizzata con Ordinanza commissariale n. 761 del 29/07/2005, non debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dall'art. 23 del D. Lgs. n. 152/06 già art. 5 del D.P.R. 12.04.1996 e ss.mm.ii.
- VISTA** l'Ordinanza n. 53 del 31 Gennaio 2008, con la quale il Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque, ha approvato il progetto di ampliamento ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/2003, nonché stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, anche conto terzi e messa in sicurezza e recupero di RAEE, sito in Belpasso (CT), Strada comunale S. Todaro n. 20, località Valcorrente, già autorizzato con Ordinanza commissariale n. 761 del 29.07.2005, ed ha altresì autorizzato la realizzazione delle opere;
- VISTO** il D.R.S. n. 74 del 19 Febbraio 2008, con il quale l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Servizio 3 - ha concesso alla Ditta FG Società Cooperativa a.r.l., ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di trattamento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi – tubi catodici/CRT – provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche da svolgere nell'impianto ubicato nel Comune di Belpasso (CT), Strada Comunale S. Todaro n. 20 – località Valcorrente;
- VISTO** il Decreto n. 290 del 17 Giugno 2010, del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale è stata modificata, ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. n. 152/06, l'Ordinanza commissariale n. 53 del 31 Gennaio 2008, intestata alla Ditta F.G. Società Cooperativa a.r.l., approvando la diversa organizzazione dei settori relativi al recupero dei RAEE; autorizzando l'inserimento di un nuovo impianto per il potenziamento della linea di produzione; integrando l'art. 5 della medesima Ordinanza, con l'inserimento di nuovi codici CER e per la gestione degli stessi, l'autorizzazione alle operazioni di smaltimento D13 – D14 – D15 e di recupero R4 – R5 – R13 di cui agli allegati "B" e "C" al D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto n. 580 del 04 Agosto 2010, del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale è stata rinnovata sino al 29 Luglio 2020, ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. n. 152/06, l'Ordinanza commissariale n. 761 del 29 Luglio 2005 e



ss.mm.ii., intestata alla Ditta F.G. Società Cooperativa a r.l., con sede legale ed impianto in Località Valcorrente – Strada Comunale S. Todaro n. 20, nel Comune di Belpasso (CT), di autorizzazione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/2003, nonché stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, anche conto terzi e messa in sicurezza e recupero di beni durevoli. Nel contempo, con il medesimo Decreto, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152/06, l'art. 2 del Decreto n. 290 del 17 Giugno 2010, intestato alla Ditta FG Società Cooperativa a r.l., è stato integrato dal codice CER 170603* (altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose) nei limiti della potenzialità massima annua già autorizzata con Ordinanza commissariale n. 53 del 31 Gennaio 2008;

VISTA

la nota prot. 49370 del 16/12/2010 con la quale questo Ufficio ha approvato la polizza fidejussoria n. 427715112010 del 15.11.2010 stipulata a favore della Ditta F.G. Società Cooperativa a r.l. dal Consorzio di Garanzia Fidi, con sede legale in via Appia Nuova n. 45, 00183 Roma, con validità dal 04/08/2010 fino al 04/08/2021, per un importo massimo garantito pari ad € 565.000,00 (Euro cinquecentosessantacinquemila/00), prestata a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, autorizzato con Decreto n. 580 del 04 Agosto 2010;

VISTO

il Decreto n. 443 del 04 Aprile 2013 del Dirigente Responsabile del Servizio 7 Autorizzazioni del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l'Ordinanza commissariale n. 761 del 29 Luglio 2005, così come modificata dall'Ordinanza commissariale n. 53 del 31 Gennaio 2008 e dal Decreto n. 290 del 17 Giugno 2010, rinnovata sino al 29 Luglio 2020 dal Decreto n. 580 del 04 Agosto 2010, di autorizzazione del centro di raccolta, per la messa in sicurezza, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura, di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03 nonché stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, anche conto terzi e messa in sicurezza e recupero di beni durevoli, già intestata alla Ditta FG Società Cooperativa a r.l., è stata volturata in favore della Società FG S.r.l. con sede legale ed impianto in Località Valcorrente – Strada Comunale S. Todaro n. 20, nel territorio del Comune di Belpasso (CT).

Con il medesimo provvedimento, sono state approvate le modifiche non sostanziali dell'impianto già autorizzato, consistenti in una nuova disposizione impiantistica, nella realizzazione delle strutture per l'ampliamento della palazzina uffici ed in una diversa distribuzione dei settori, per l'ottimale svolgimento dell'attività.

Inoltre, con lo stesso provvedimento, è stata modificata l'Ordinanza commissariale n. 53 del 31 Gennaio 2008 e ss.mm.ii., intestata alla Società FG S.r.l., con l'inserimento di nuovi codici CER, per le operazioni di recupero R12 e R13 di cui all'allegato "C" al D. Lgs.152/06 e ss.mm.ii., nei limiti della potenzialità massima annua già autorizzata ed è stata autorizzata anche l'operazione di recupero R12 di cui all'allegato "C" al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., per i rifiuti in ingresso all'impianto;

VISTA

la nota prot. 360.13 della Ditta FG S.r.l., acquisita agli atti del Dipartimento in data 17/05/2013 al n. 19765, con la quale si trasmette l'appendice n. 1 alla polizza fidejussoria n. 427715112010 del 15.11.2010 con la quale viene nominato contraente la società FG S.r.l.;

VISTA

l'istanza della Ditta FG S.r.l. con sede legale ed impianto in Località Valcorrente – Strada Comunale S. Todaro n. 20, nel territorio del Comune di Belpasso (CT), trasmessa all'Assessorato Territorio ed Ambiente – D.R.A., Ufficio periferico Catania/Messina S2. U.O.IV – Catania, in data 16/04/2013 al n. 380/Gen.le, con la quale si chiede, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti dall'impianto di triturazione e selezione RAEE installato nel sito di Località Valcorrente – Strada Comunale S. Todaro n. 20 nel territorio del Comune di Belpasso (CT);



- VISTO il verbale della conferenza dei servizi, convocata ai sensi dell'art. 269, comma 3 del D.Lgs. 152/06 ess.mm.ii., tenutasi in data 04/10/2013 presso i locali dell'Ufficio Periferico S.2 dal quale si evince che:
- il rappresentante del Servizio 2 – U.O. 4 – Ufficio Periferico Catania-Messina, comunica che il rapporto istruttorio predisposto dall'U.O. 4 è stato esitato favorevolmente, con prescrizioni;
 - il rappresentante dell'ARPA S.T. di Catania ha condiviso il rapporto istruttorio predisposto dall'U.O. 4 ed ha espresso le seguenti osservazioni:
 - per quanto riguarda le emissioni dal P.E.1 – CFC/HCFC < o uguale 25g/h (come flusso di massa);
 - eliminare la determinazione di C.O.V. in quanto già ricompresa dal parametro Pentano;
 - per quanto riguarda la valutazione della conformità dei valori di emissioni con i limiti di legge di dovrà fare riferimento all'allegato IV, della parte V, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. nonché alle norme tecniche UNI EN ISO vigenti.
 - la conferenza si è conclusa con esito favorevole rimanendo in attesa del parere del Comune di Belpasso (CT), per la chiusura del procedimento amministrativo;
- VISTA la nota prot. 28422 del 04/10/2013, al protocollo dell'U.O.4 CT-ME in data 04/10/2013 al n. 940/Gen.le, con la quale il Comune di Belpasso (CT), con riferimento alla conferenza dei servizi del 04/10/2013, esprime, ai sensi dell'art. 269, comma 3 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., parere favorevole;
- VISTA la nota prot. 3285 del 23 Gennaio 2014, acquisita agli atti del Dipartimento in data 28/01/2014 al n. 3495, con la quale l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – D.R.A. – U.O.B. 2.3 – Tutela dall'Inquinamento atmosferico, a seguito della documentazione, trasmessa dal Servizio 2 – U.O. 4 – Ufficio Periferico Catania, relativa all'istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera richiesta dalla Ditta FG S.r.l., ha trasmesso la documentazione allegata alla citata istanza, rimanendo in attesa della convocazione della Conferenza dei Servizi, al fine dell'espressione del parere di competenza;
- VISTO il verbale della conferenza dei Servizi, convocata da questo Dipartimento con fax prot. 27195 del 10 Luglio 2014, nel corso della quale sono stati acquisiti e/o espressi i seguenti atti e dal quale si evince che:
- risultano assenti ingiustificati: il Comune di Belpasso (CT) – l'A.R.I.A. Servizio 2 – Tutela dell'Inquinamento Atmosferico – l'ARPA S.T. di CT – la Provincia Regionale di Catania;
 - con nota prot. 95163/Dp del 10/09/2014, l'ASP di Catania – Servizio SIAV – Servizio Igiene Ambienti di Vita e Servizio S. Pre. S. A.L. – Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - esprime parere favorevole per la concessione dell'autorizzazione in argomento;
- VISTA la nota prot. 57536 del 16 Settembre 2014, acquisita agli atti del Dipartimento in data 17/09/2014 al n. 35644, con la quale l'ARPA S.T. di Catania, relativamente agli aspetti attinenti le emissioni in atmosfera, conferma il parere favorevole reso nella conferenza del 04/10/2013;
- VISTA la nota prot. 37843 del 01 Ottobre 2014, con la quale questo Ufficio ha notificato agli Enti assenti, copia del verbale della Conferenza dei Servizi del 16/09/2014, invitando gli stessi ad esprimere il parere di competenza, tenendo conto delle disposizioni del cui al comma 2 dell'art. 18 della L.R. n. 9 del 8 Aprile 2010;
- VISTA la nota prot. 55573 del 17 Settembre 2014, acquisita agli atti del Dipartimento in data 17/09/2014 al n. 35528, con la quale la Provincia regionale di Catania comunica di l'impossibilità ad esprimere parere in quanto trattasi di emissioni in atmosfera non di propria competenza;

- VISTA l'istanza della Ditta FG S.r.l. con sede legale ed impianto in Località Valcorrente – Strada Comunale S. Todaro n. 20, nel territorio del Comune di Belpasso (CT), acquisita agli atti del Dipartimento in data 03/02/2014 al n. 4191, con la quale si chiede la modifica dell'Ordinanza commissariale n. 53 del 31 Gennaio 2008 e ss.mm.ii., con l'integrazione di nuove tipologie di rifiuti di cui all'istanza;
- VISTA la successiva istanza della Ditta FG S.r.l. acquisita agli atti del Dipartimento in data 10/06/2015 al n. 25596, con la quale si chiede la modifica dell'Ordinanza commissariale n. 53 del 31 Gennaio 2008 e ss.mm.ii., con l'integrazione di nuove tipologie di rifiuti di cui all'istanza;
- VISTA la nota prot. 116.15 del 03 Novembre 2015, inviata con PEC, acquisita agli atti del Dipartimento in data 06/11/2015 al n. 47196, con la quale la Ditta, tra l'altro, trasmette ad integrazione della superiore istanza, la rideterminazione dell'elenco codici CER con le relative operazioni di recupero/smaltimento e la descrizione dell'operazione di gestione: **(allegato A)**
- VISTA la nota prot. 37099 del 01 Settembre 2015 questo Ufficio invita l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Servizio 2^o - Tutela dall'Inquinamento Atmosferico, ad esprimere il parere di competenza, tenendo conto delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 18 della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii. essendo trascorso infruttuosamente il termine di mesi tre previsto dallo stesso comma e che, trascorso il termine di giorni 20 (venti) dal ricevimento della nota, in assenza delle terminazioni richieste, avrebbe emesso il provvedimento di competenza, fissando i limiti alle emissioni in atmosfera così come previsti nella relazione tecnica, allegata all'istanza presentata dalla Ditta all'Assessorato Territorio ed Ambiente – D.R.A., Ufficio periferico Catania/Messina S2, U.O.IV – Catania, in data 16/04/2013 al n. 380/Gen.le, che in ogni caso non possono essere meno restrittivi di quelli previsti dalla normativa ambientale di settore vigente;
- VISTA la nota del 25 Novembre 2015, acquisita agli atti del Dipartimento in data 25/11/2015 al n. 50386, con la quale la Ditta trasmette la planimetria, già autorizzata con Decreto n. 443 del 04 Aprile 2013, con l'indicazione dell'area di impianto destinata allo stoccaggio delle nuove tipologie di rifiuti;
- VISTO la nota del 16 Aprile 2014 con la quale il Comune di Belpasso (CT) – Settore IX, rinnova l'autorizzazione n. 3/2006 in favore della Ditta FG S.r.l. allo scarico dei reflui per l'impianto sito Belpasso Strada Comunale S. Todaro n. 20;
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- VISTO il D. Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia e.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D. Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;



- CONSIDERATO** che la procedura prevista dal Protocollo di legalità per la Ditta FG S.r.l. è stata espletata nell'ambito dell'istruttoria del Decreto n. 443 del 04 Aprile 2013;
- VISTA** l'iscrizione della Ditta nella White List della Prefettura – U.T.G. di Catania valida fino al 24/06/2016;
- CONSIDERATO** che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa per l'anno 2012 effettuata il 20/12/2012;
- RITENUTO** di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta in linea con la normativa vigente e con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia e pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., al rilascio della autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., nei termini di cui all'istanza ed a fissare i limiti alle emissioni in atmosfera provenienti dall'impianto di triturazione e selezione RAEE installato nel sito di Località Valcorrente – Strada Comunale S. Todaro n. 20 nel territorio del Comune di Belpasso (CT), autorizzato con il Decreto n. 290 del 17 Giugno 2010;
- RITENUTO** di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06;

DECRETA**ART. 1**

Ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., si autorizza la **Ditta FG S.r.l.** con sede legale ed impianto in Località Valcorrente – Strada Comunale S. Todaro n. 20, nel territorio del Comune di Belpasso (CT), alla gestione dell'impianto di triturazione e selezione di RAEE, autorizzato con il Decreto n. 290 del 17 Giugno 2010, per la frantumazione dei rifiuti identificati con i codici CER 160214 (*apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13*) e CER 200136 (*apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35*), per la successiva separazione e recupero della plastica e del metallo, nell'impianto già autorizzato con l'Ordinanza commissariale n. 53 del 31 Gennaio 2008 e ss.mm.ii..

ART. 2

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., i limiti alle emissioni in atmosfera sono quelli previsti nella relazione tecnica del 07/03/2013 che costituisce parte integrante del presente provvedimento. In ogni caso i limiti alle emissioni in atmosfera non possono essere meno restrittivi di quelli previsti dalla normativa ambientale di settore vigente.

ART. 3

Ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., l'art. 5 dell'Ordinanza commissariale n. 53 del 31 Gennaio 2008 e ss.mm.ii., è integrato dai seguenti codici CER, per le operazioni a fianco di ciascuno di essi autorizzate:

C.E.R.	Descrizione	OPERAZIONI
010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R5-R12-R13-D14-D15
010409	scarti di sabbia e argilla	R5-R12-R13-D14-D15
010504	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	R12-R13-D14-D15

010506*	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	R12-R13-D14-D15
010507	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	R12-R13-D14-D15
010508	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	R12-R13-D14-D15
020108*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	R12-R13-D14-D15
030101	scarti di corteccia e sughero	R12-R13
030204	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici	R12-R13-D14-D15
050114	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	R12-R13-D14-D15
060101*	acido solforico e acido solforoso	R12-R13-D14-D15
060105*	acido nitrico e acido nitroso	R12-R13-D14-D15
060106*	altri acidi	R12-R13-D14-D15
060205*	altre basi	R12-R13-D14-D15
060313*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	R12-R13-D14-D15
061301*	prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici	R12-R13-D14-D15
060904	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03	R12-R13-D14-D15
070103*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	R12-R13-D14-D15
070213	rifiuti plastici	R12-R13
070401*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	R12-R13-D14-D15
070413*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	R12-R13-D14-D15
070601*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	R12-R13-D14-D15
070704*	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	R12-R13-D14-D15
070710*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	R12-R13-D14-D15
080111*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	R12-R13-D14-D15
080409*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	R12-R13-D14-D15
080410	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	R12-R13-D14-D15
090101*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	R12-R13-D14-D15
090104*	soluzioni fissative	R12-R13-D14-D15
100101	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	R12-R13-D14-D15
100102	ceneri leggere di carbone	R12-R13-D14-D15
100103	ceneri leggere di torba e di legno non trattato	R12-R13-D14-D15
100104*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	R12-R13-D14-D15
100105	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	R12-R13-D14-D15
100107	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	R12-R13-D14-D15
100113*	ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante	R12-R13-D14-D15
100114*	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	R12-R13-D14-D15
100115	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 04 14	R12-R13-D14-D15
100116*	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	R12-R13-D14-D15
100117	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	R12-R13-D14-D15
100118*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	R12-R13-D14-D15



100119	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18	R12-R13-D14-D15
100120*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	R12-R13-D14-D15
100121	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20	R12-R13-D14-D15
100122*	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose	R12-R13-D14-D15
100123	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22	R12-R13-D14-D15
100124	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	R12-R13-D14-D15
100125	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone	R12-R13-D14-D15
100126	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento	R12-R13-D14-D15
100199	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13-D14-D15
100201	rifiuti del trattamento delle scorie	R12-R13-D14-D15
100202	scorie non trattate	R12-R13-D14-D15
100207*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	R12-R13-D14-D15
100208	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07	R12-R13-D14-D15
100210	scaglie di laminazione	R12-R13-D14-D15
100211*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli	R12-R13-D14-D15
100212	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11	R12-R13-D14-D15
100213*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	R12-R13-D14-D15
100214	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13	R12-R13-D14-D15
100215	altri fanghi e residui di filtrazione	R12-R13-D14-D15
100326	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25	R12-R13-D14-D15
100501	scorie della produzione primaria e secondaria	R12-R13-D14-D15
100504	altre polveri e particolato	R12-R13-D14-D15
100509	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08	R12-R13-D14-D15
100903	scorie di fusione	R12-R13-D14-D15
100905*	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	R12-R13-D14-D15
100906	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	R12-R13-D14-D15
100907*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	R12-R13-D14-D15
100908	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	R12-R13-D14-D15
101003	scorie di fusione	R12-R13-D14-D15
101110	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09	R12-R13-D14-D15
101116	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15	R12-R13-D14-D15
101118	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17	R12-R13-D14-D15
101205	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	R12-R13-D14-D15



101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	R12-R13-D14-D15
101210	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09	R12-R13-D14-D15
101307	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	R12-R13-D14-D15
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	R12-R13-D14-D15
101312*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	R12-R13-D14-D15
101313	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12	R12-R13-D14-D15
101314	rifiuti e fanghi di cemento	R12-R13-D14-D15
110198*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	R12-R13-D14-D15
120112*	cere e grassi esauriti	R12-R13-D14-D15
130207*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile	R12-R13-D14-D15
130701*	olio combustibile e carburante diesel	R12-R13-D14-D15
130702*	petrolio	R12-R13-D14-D15
130703*	altri carburanti (comprese le miscele)	R12-R13-D14-D15
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	R12-R13-D14-D15
160903*	perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno	R12-R13-D14-D15
160904*	sostanze ossidanti non specificate altrimenti	R12-R13-D14-D15
170101	cemento	R12-R13-D14-D15
170102	mattoni	R12-R13-D14-D15
170103	mattonelle e ceramiche	R12-R13-D14-D15
170106*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	R12-R13-D14-D15
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	R12-R13-D14-D15
170303*	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	R12-R13-D14-D15
170503*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	R12-R13-D14-D15
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	R12-R13-D14-D15
170505*	fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose	R12-R13-D14-D15
170506	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05	R12-R13-D14-D15
170507*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose	R12-R13-D14-D15
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	R12-R13-D14-D15
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	R12-R13-D14-D15
170801*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	R12-R13-D14-D15
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	R12-R13-D14-D15
170901*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio	R12-R13-D14-D15
170902*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti pcb (ad esempio sigillanti contenenti pcb, pavimentazioni a base di resina contenenti pcb, elementi stagni in vetro contenenti pcb, condensatori contenenti pcb)	R12-R13-D14-D15
170903*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	R12-R13-D14-D15
190112	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	R12-R13-D14-D15
190114	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13	R12-R13-D14-D15
190115*	ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose	R12-R13-D14-D15
190116	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15	R12-R13-D14-D15



190117*	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose	R12-R13-D14-D15
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	R12-R13-D14-D15
190119	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	R12-R13-D14-D15
190203	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	R12-R13-D14-D15
190204*	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso	R12-R13-D14-D15
190205*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	R12-R13-D14-D15
190206	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	R12-R13-D14-D15
190304*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati	R12-R13-D14-D15
190305	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04	R12-R13-D14-D15
190306*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati	R12-R13-D14-D15
190307	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	R12-R13-D14-D15
190401	rifiuti vetrificati	R12-R13-D14-D15
190402*	ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi	R12-R13-D14-D15
190801	vaglio	R12-R13-D14-D15
190802	rifiuti dell'eliminazione della sabbia	R12-R13-D14-D15
190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	R12-R13-D14-D15
190806*	resine a scambio ionico saturate o esaurite	R12-R13-D14-D15
190807*	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	R12-R13-D14-D15
190808*	rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose	R12-R13-D14-D15
190809	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	R12-R13-D14-D15
190810*	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09	R12-R13-D14-D15
190811*	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	R12-R13-D14-D15
190812	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	R12-R13-D14-D15
190813*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	R12-R13-D14-D15
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	R12-R13-D14-D15
190901	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	R12-R13-D14-D15
190902	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	R12-R13-D14-D15
190903	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	R12-R13-D14-D15
190904	carbone attivo esaurito	R12-R13-D14-D15
191006	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05	R12-R13-D14-D15
191303*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	R12-R13-D14-D15
191304	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	R12-R13-D14-D15
191305*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	R12-R13-D14-D15
191306	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	R12-R13-D14-D15
200202	terra e roccia	R12-R13-D14-D15
200303	residui della pulizia stradale	R12-R13-D14-D15

ART. 4

La gestione dei codici CER di cui al superiore art. 3 dovrà avvenire nei limiti della potenzialità massima annua già autorizzata con Ordinanza commissariale n. 53 del 31 Gennaio 2008 e precisamente:

- rifiuti non pericolosi provenienti da veicoli fuori uso 14.160 T/a;
- rifiuti pericolosi provenienti da veicoli fuori uso 1.179 T/a;
- rifiuti non pericolosi provenienti da altre attività 38.826 T/a;
- rifiuti pericolosi provenienti da altre attività 27.268 T/a;

ART. 5

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.,

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 Marzo 2011.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 e s.m.i.;

ART. 6

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e dovrà essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dovranno altresì essere scrupolosamente rispettate tutte le seguenti prescrizioni:

1. Il gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto;
2. Qualora il gestore accerti il superamento dei valori limite di emissione, a seguito di malfunzionamenti o avarie, deve informare gli Organi di Controllo (Provincia Regionale e Struttura Territoriale Arpa Provinciale), precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la loro risoluzione e la relativa tempistica di attuazione.
Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento delle emissioni (manutenzione ordinaria, straordinaria, malfunzionamenti, interruzione del ciclo produttivi) deve essere annotata su apposito registro che deve essere tenuto a disposizione degli Organi di Controllo.
3. Il gestore dovrà comunicare con anticipo di almeno 30 giorni la data di messa in esercizio nonché il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto. Per un periodo continuativo di marcia controllata decorrente dalla messa a regime, e per una durata non inferiore a dieci giorni dovrà essere effettuato almeno 1 campionamento e analisi per il punto di emissione E4/autorizzato. Entro i sessanti giorni successivi, devono essere comunicati alla Provincia Regionale, alla S.T. ARPA Provinciale ed al Sindaco territorialmente competente i dati relativi alle analisi effettuate.
4. Il gestore dovrà effettuare, con periodicità annuale/semestrale a partire dalla messa in esercizio, la misurazione delle emissioni inquinanti, dandone congruo preavviso all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Servizio 2/DRA, alla Provincia Regionale ed alla S.T. ARPA Provinciale competenti per territorio, comunicando agli stessi il risultato delle analisi.
La misurazione delle emissioni inquinanti dovrà essere effettuata con gli impianti funzionanti a regime.
Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico, agli Organi di Controllo (Provincia Regionale e Struttura Territoriale Arpa Provinciale e ARTA) almeno 60 giorni dalla data del campionamento.



Le relazioni delle analisi dovranno essere redatte in conformità alle direttive impartite con il Decreto Assessoriale n. 31/17 del 25/01/1999.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda alle specifiche del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e/o delle altre norme tecniche di settore vigenti in materia.

ART. 7

Gli Organi di Controllo, Città Metropolitana di Catania e Struttura Territoriale Arpa Provinciale, effettueranno con periodicità almeno annuale la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme di vigenti in materia di emissioni in atmosfera e dal presente Decreto, anche in concomitanza con gli autocontrolli a carico della ditta.

ART. 8

Quando a seguito di controlli, l'impianto e la sua gestione non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006. L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi ivi comprese le autorizzazioni edilizie. Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento. Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 9

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Dgs. n. 159/11 e ss.mm.ii..

ART. 10

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

ART. 11

La Città Metropolitana di Catania, anche avvalendosi dell'ARPA Struttura Territoriale di Catania ed il Comune di Belpasso (CT), eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..



ART. 12

Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

ART. 14

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla Ditta, all'U.R.P. di questo Dipartimento affinché sia pubblicato per intero sul sito WEB ed alla G.U.R.S. affinché sia pubblicato per estratto.

Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: ARTA - Servizio Tutela dall'Inquinamento Atmosferico, Comune di Belpasso (CT), Città Metropolitana di Catania, Prefettura di Catania, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. S.I. di Catania, Servizio 5 Osservatorio sui Rifiuti.

Palermo, li 16 DIC 2015

Il Responsabile dell'Istruttoria
(Maurilio Ascutto)

Il Dirigente U.O 2
(Dott.ssa Mara Fais)



IL DIRIGENTE
Servizio Autorizzazioni
(Dott. Antonio Patella)



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

- OGGETTO:** Ditta FG S.r.l. – P.IVA 03657600874. - Centro di rottamazione nonché stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, anche conto terzi e messa in sicurezza e recupero di RAEE - Belpasso (CT). Art. 208 D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - Integrazione
- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”, la quale ha istituito il “*Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti*”;
- VISTA** la Delibera della Giunta Regionale di Governo n. 260 del 24 Settembre 2014 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti al Dott. Ing. Domenico Armenio;
- VISTO** il DDG 1104/DAR del 22/07/2015, con il quale il Dirigente Generale ha conferito al Dott. Antonio Patella l’incarico di Dirigente del Servizio 7 – Autorizzazioni;
- VISTO** il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto n. 2462 del 16 Dicembre 2015 del Dirigente Responsabile del Servizio 7 – Autorizzazioni del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, con il quale ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stata modificata ed integrata l’Ordinanza commissariale n. 53 del 31 Gennaio 2008 e ss.mm.ii., rinnovata sino al 29 Luglio 2020 dal Decreto n. 580 del 04 Agosto 2010, intestata alla Società FG S.r.l. con sede legale ed impianto in Località Valcorrente – Strada Comunale S. Todaro n. 20, nel territorio del Comune di Belpasso (CT), con l’autorizzazione alla gestione dell’impianto di triturazione e selezione di RAEE, già autorizzato, per la frantumazioni di alcune tipologie di rifiuti e con l’integrazione di nuovi codici CER, da gestire nei limiti della potenzialità massima già autorizzata. Con il medesimo provvedimento, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono state autorizzate le emissioni in atmosfera i cui limiti sono quelli fissati dalla relazione tecnica del 07/03/2013, parte integrante del provvedimento, che in ogni caso non possono essere meno restrittivi di quelli previsti dalla normativa ambientale di settore vigente;
- VISTA** la nota inviata con PEC del 28/12/2015, acquisita agli atti del Dipartimento in data 07/01/2016 al n. 263, con la quale la Ditta comunica il mancato inserimento nell’art. 3 del D.D.S. n. 2462 del 16 Dicembre 2015, del codice CER 170302 (*miscela bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01*), richiesto con l’istanza del 09/06/2015, al protocollo del Dipartimento in data 10/06/2015 al n. 25596;



- CONSIDERATO** che per mero errore non è stato inserito nell'art. 3 del D.D.S. n. 2462 del 16 Dicembre 2015, il codice CER 170302 (*miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01*) già richiesta con l'istanza di integrazione codici CER del 09/06/2015;
- RITENUTO** di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta in linea con la normativa vigente e con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia e pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., all'integrazione del Decreto n. 2462 del 16 Dicembre 2015, con l'inserimento del codice CER di cui all'istanza;
- RITENUTO** di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06;

DECRETA**ART. 1**

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l'art. 3 del Decreto n. 2462 del 16 Dicembre 2015 intestato alla **Ditta FG S.r.l.** con sede legale ed impianto in Località Valcorrente – Strada Comunale S. Todaro n. 20, nel territorio del Comune di Belpasso (CT), è integrato con l'inserimento del codice CER 170302 (*miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01*), per le operazioni D15-D14-D13 - R13 e R12 cui agli allegati "B" e "C" al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

ART. 2

Restano validi i contenuti e le prescrizioni di cui ai precedenti provvedimenti, per quanto non espressamente modificato e/o integrato con il presente Decreto.

ART. 3

Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

ART. 4

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla Ditta, all'U.R.P. di questo Dipartimento affinché sia pubblicato per intero sul sito WEB ed alla G.U.R.S. affinché sia pubblicato per estratto.
Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: ARTA – Servizio Tutela dall'Inquinamento Atmosferico, Comune di Belpasso (CT), Città Metropolitana di Catania, Prefettura di Catania, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. S.T. di Catania, D.R.A.R. Servizio 5 Osservatorio sui Rifiuti.

Palermo, li 01 MAR 2016

Il Responsabile dell'Istruttoria

(Marella Asciutto)

Il Dirigente U.O 2

(Dott.ssa Mara Fais)



IL DIRIGENTE

Servizio 3 – Autorizzazioni

Dott. Antonio Pistella



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

- DITTA FG S.r.l. – P.IVA 03657600874. - Centro di rottamazione nonché stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, anche conto terzi e messa in sicurezza e recupero di RAEE - Belpasso (CT). Art. 208 D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - Modifica.
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”, la quale ha istituito il “*Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti*”;
- VISTO il D.P. Reg. n. 0008 del 04 Gennaio 2018 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti all’Ing. Salvatore Cocina;
- VISTO il D.D.G. n. 1494 del 27 ottobre 2017 con il quale è stato conferito all’Arch. Antonino Rotella l’incarico di Dirigente del Servizio 7 “Autorizzazioni - Impianti gestione rifiuti - A.I.A.”;
- VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il “Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”, adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani” approvato con decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 Maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d’incidenza al “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”;
- VISTI il D. Lgs 95/92 e ss.mm.ii. di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati ed il Decreto 16 maggio 96 n. 392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;
- VISTO il Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante “Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, recante “sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche – Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche”;

- VISTO il D.Lgs n. 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "*Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*" (SISTRJ) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 Marzo 2011, recante "i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - "*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.....*";
- VISTO il D.P.R. 59/2013 in materia di AUA;
- VISTA la Decisione della Commissione del 18/12/14 relativa all'elenco dei rifiuti;
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente "*Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera*";
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell'A.R.T.A. il quale prevede che "*l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento*";
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*" e ss.mm.ii.;
- VISTA la Circolare prot. 221 del 01/02/2013 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità "*Direttiva generale per l'attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia - Anno 2013*";
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi" ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 18 Marzo 2015 "*Approvazione delle linee guida Protocollo di accettazione e gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi*";
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO il programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotriphenili (PCB/PCT) soggetti a inventario e dei PCB e PCT in essi contenuti adottato con Ordinanza Commissariale n. 324 del 25/03/2004;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;



- VISTA** l'Ordinanza commissariale n. 760 del 29 luglio 2005 con la quale, ai sensi del D.P.R. 12 Aprile 1996, è stato rilasciato alla Ditta FG Società Cooperativa a.r.l., con sede legale ed impianto in Località Valcorrente – Strada Comunale S. Todaro n. 20 nel territorio del Comune di Belpasso (CT), giudizio positivo di compatibilità ambientale;
- VISTA** il D.R.S. n. 171 del 25 Febbraio 2004, con il quale l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ha concesso alla Ditta FG Società Cooperativa a.r.l., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti da un impianto di messa in sicurezza e recupero di beni durevoli, da realizzare nel Comune di Belpasso (CT), Contrada Valcorrente, Strada Comunale S. Todaro n. 20;
- VISTA** l'Ordinanza commissariale n. 761 del 29 Luglio 2005, con la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del D.Lgs. n. 22/97, il progetto in variante allo strumento urbanistico, proposto dalla Ditta FG Società Cooperativa a.r.l., del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/2003, nonché stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, anche conto terzi e messa in sicurezza e recupero di beni durevoli, sito in Belpasso (CT), Strada comunale S. Todaro n. 20, località Valcorrente;
- VISTA** la nota prot. 409 del 31 Gennaio 2008, con la quale questo Ufficio ha ritenuto che il progetto di ampliamento dell'attività autorizzata con Ordinanza commissariale n. 761 del 29/07/2005, non debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dall'art. 23 del D. Lgs. n. 152/06 già art. 5 del D.P.R. 12.04.1996 e ss.mm.ii.
- VISTA** l'Ordinanza n. 53 del 31 Gennaio 2008, con la quale il Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque, ha approvato il progetto di ampliamento ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/2003, nonché stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, anche conto terzi e messa in sicurezza e recupero di RAEE, sito in Belpasso (CT), Strada comunale S. Todaro n. 20, località Valcorrente, già autorizzato con Ordinanza commissariale n. 761 del 29.07.2005, ed ha altresì autorizzato la realizzazione delle opere;
- VISTO** il D.R.S. n. 74 del 19 Febbraio 2008, con il quale l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Servizio 3 - ha concesso alla Ditta FG Società Cooperativa a.r.l., ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs.152/06, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di trattamento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi – tubi catodici/CRT – provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche da svolgere nell'impianto ubicato nel Comune di Belpasso (CT), Strada Comunale S. Todaro n. 20 – località Valcorrente;
- VISTO** il Decreto n. 290 del 17 Giugno 2010, del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale è stata modificata, ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. n. 152/06, l'Ordinanza commissariale n. 53 del 31 Gennaio 2008, intestata alla Ditta F.G. Società Cooperativa a.r.l., approvando la diversa organizzazione dei settori relativi al recupero dei RAEE; autorizzando l'inserimento di un nuovo impianto per il potenziamento della linea di produzione; integrando l'art. 5 della medesima Ordinanza, con l'inserimento di nuovi codici CER e per la gestione degli stessi, l'autorizzazione alle operazioni di smaltimento D13 – D14 – D15 e di recupero R4 – R5 – R13 di cui agli allegati "B" e "C" al D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto n. 580 del 04 Agosto 2010, del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale è stata rinnovata sino al 29 Luglio 2020, ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. n. 152/06, l'Ordinanza commissariale n. 761 del 29 Luglio 2005 e ss.mm.ii., intestata alla Ditta F.G. Società Cooperativa a.r.l., con sede legale ed impianto in



Località Valcorrente – Strada Comunale S. Todaro n. 20, nel Comune di Belpasso (CT), di autorizzazione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/2003, nonché stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, anche conto terzi e messa in sicurezza e recupero di beni durevoli. Nel contempo, con il medesimo Decreto, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152/06, l'art. 2 del Decreto n. 290 del 17 Giugno 2010, intestato alla Ditta FG Società Cooperativa a r.l., è stato integrato dal codice CER 170603* (altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose) nei limiti della potenzialità massima annua già autorizzata con Ordinanza commissariale n. 53 del 31 Gennaio 2008;

VISTA

la nota prot. 49370 del 16/12/2010 con la quale questo Ufficio ha approvato la polizza fidejussoria n. 427715112010 del 15.11.2010 stipulata a favore della Ditta F.G. Società Cooperativa a r.l. dal Consorzio di Garanzia Fidi, con sede legale in via Appia Nuova n. 45, 00183 Roma, con validità dal 04/08/2010 fino al 04/08/2021, per un importo massimo garantito pari ad € 565.000,00 (Euro cinquecentosessantacinquemila/00), prestata a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, autorizzato con Decreto n. 580 del 04 Agosto 2010;

VISTO

il Decreto n. 443 del 04 Aprile 2013 del Dirigente Responsabile del Servizio 7 – Autorizzazioni del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l'Ordinanza commissariale n. 761 del 29 Luglio 2005, così come modificata dall'Ordinanza commissariale n. 53 del 31 Gennaio 2008 e dal Decreto n. 290 del 17 Giugno 2010, rinnovata sino al 29 Luglio 2020 dal Decreto n. 580 del 04 Agosto 2010, di autorizzazione del centro di raccolta, per la messa in sicurezza, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura, di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03 nonché stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, anche conto terzi e messa in sicurezza e recupero di beni durevoli, già intestata alla Ditta FG Società Cooperativa a r.l., è stata volturata in favore della Società FG S.r.l. con sede legale ed impianto in Località Valcorrente – Strada Comunale S. Todaro n. 20, nel territorio del Comune di Belpasso (CT).

Con il medesimo provvedimento, sono state approvate le modifiche non sostanziali dell'impianto già autorizzato, consistenti in una nuova disposizione impiantistica, nella realizzazione delle strutture per l'ampliamento della palazzina uffici ed in una diversa distribuzione dei settori, per l'ottimale svolgimento dell'attività.

Inoltre, con lo stesso provvedimento, è stata modificata l'Ordinanza commissariale n. 53 del 31 Gennaio 2008 e ss.mm.ii., intestata alla Società FG S.r.l., con l'inserimento di nuovi codici CER, per le operazioni di recupero R12 e R13 di cui all'allegato "C" al D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., nei limiti della potenzialità massima annua già autorizzata ed è stata autorizzata anche l'operazione di recupero R12 di cui all'allegato "C" al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per i rifiuti in ingresso all'impianto;

VISTA

la nota prot. 360/13 della Ditta FG S.r.l., acquisita agli atti del Dipartimento in data 17/05/2013 al n. 19765, con la quale si trasmette l'appendice n. 1 alla polizza fidejussoria n. 427715112010 del 15.11.2010 con la quale viene nominato contraente la società FG S.r.l.;

Visto

il Decreto n. 2462 del 16 Dicembre 2015 del Dirigente Responsabile del Servizio 7 – Autorizzazioni del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stata modificata ed integrata l'Ordinanza commissariale n. 53 del 31 Gennaio 2008 e ss.mm.ii., rinnovata sino al 29 Luglio 2020 dal Decreto n. 580 del 04 Agosto 2010, intestata alla Società FG S.r.l. con sede legale ed impianto in Località Valcorrente – Strada Comunale S. Todaro n. 20, nel territorio del Comune di Belpasso (CT), con l'autorizzazione alla gestione dell'impianto di triturazione e selezione di RAEE, già autorizzato, per la frantumazioni di alcune tipologie di rifiuti e con l'integrazione di nuovi codici CER, da gestire nei limiti della potenzialità massima già autorizzata.



Con il medesimo provvedimento, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono state autorizzate le emissioni in atmosfera i cui limiti sono quelli fissati dalla relazione tecnica del 07/03/2013, parte integrante del provvedimento, che in ogni caso non possono essere meno restrittivi di quelli previsti dalla normativa ambientale di settore vigente;

VISTA la nota prot. n. 45913 del 06 Novembre 2017, indirizzata oltre che alla Ditta FG S.r.l. anche alla Città Metropolitana di Catania, all'ARPA S.T. di Catania ed al Comune di Belpasso (CT), con la quale questo Ufficio ha autorizzato la riorganizzazione temporanea delle aree di stoccaggio dei rifiuti RAEE e dei rifiuti ingombranti, consistente nell'utilizzo temporaneo di porzione di superficie da destinare alla messa in riserva di detti rifiuti, già dedicata al deposito di rifiuti di altre tipologie;

VISTA la nota del 09 Marzo 2018 trasmessa a mezzo PEC in pari data ed acquisita agli atti del Dipartimento in data 13/03/2018 al n. 10315, con la quale la Ditta FG S.r.l. con sede legale ed impianto in Località Valcorrente – Strada Comunale S. Todaro n. 20, nel territorio del Comune di Belpasso (CT), comunica la necessità ad operare le attività di messa in riserva/stoccaggio di RAEE pericolosi (frigo, congelatori, condizionatori, corrispondenti ai CER 200123* e 160211*) e trasmette una planimetria, parte integrante del presente provvedimento, riportante la modifica non sostanziale del Decreto n. 443 del 04 Aprile 2013, consistente nell'utilizzo temporaneo delle aree, dedicate al deposito di rifiuti di altre tipologie, per la messa in riserva dei rifiuti RAEE e contestualmente chiede l'aumento del limite temporale di stoccaggio di tali rifiuti da sei mesi ad un anno ciò per consentire il ripristino della linea di trattamento e di recupero R1, distrutta dall'evento incendiario del 04/03/2018, costituita dalla seguente tecnologia impiantistica:

- Gruppo di macinazione primaria;
- Separatore magnetico;
- Gruppo di macinazione secondario;
- Gruppo di raffinazione;
- Gruppo di separazione;
- Stazione di pellettizzazione;
- Nastri trasportatori e coclee trasportatrici a servizio dell'impianto;
- Cabina di controllo generale dell'impianto;

CONSIDERATO che dalla citata nota si evince che, la linea di macinazione e selezione di rifiuti R1 adibita al trattamento ed al recupero definitivo di rifiuti RAEE, nello specifico di rifiuti identificati dai codici CER 160211 e 200123, è andata totalmente distrutta, come certificato dalla relazione d'intervento in sito del 04/03/2018 – scheda n. 2106 rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania e che la richiesta di aumento del limite temporale di stoccaggio di rifiuti scaturisce dalla necessità di garantire la continuità del servizio di recupero di rifiuti provenienti dagli ATO, oggi SRR e dalle isole ecologiche dei vari Comuni del territorio siciliano, considerata altresì la tempistica necessaria alla sostituzione ed alla installazione degli impianti che costituiscono la stessa linea R1;

CONSIDERATO che la Società FG S.r.l., con il proprio impianto garantisce un servizio di pubblica utilità per lo smaltimento e/o il recupero di rifiuti, sia per mezzo del Centro di coordinamento nazionale CDC RAEE e dei suoi sistemi collettivi, che attraverso convenzioni sottoscritte con gli ex ATO, oggi SRR e con le Isole ecologiche dei vari comuni dislocati nel territorio siciliano;

VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;

VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Messina, Palermo, Palermo, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;



- CONSIDERATO** che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.152/2011 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- CONSIDERATO** che la procedura prevista dal Protocollo di legalità per la Ditta FG S.r.l. è stata espletata nell'ambito dell'istruttoria del Decreto n. 443 del 04 Aprile 2013;
- VISTA** l'iscrizione della Ditta nella White List della Prefettura – U.T.G. di Catania valida fino al 04/12/2018;
- CONSIDERATO** che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa effettuata il 13/03/2018;
- CONSIDERATO** che si rende necessario porre in essere ogni azione utile per garantire la continuità del servizio di recupero di rifiuti provenienti dalle SRR e dai Comuni del territorio siciliano per consentire il corretto recupero dei rifiuti prodotti nel territorio regionale e limitare l'abbandono illegale dei rifiuti RAEE e dei rifiuti ingombranti che provoca danni sia economici per i cittadini che ambientali;
- RITENUTO** di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta in linea con la normativa vigente e con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia e pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla modifica del Decreto n. 443 del 04 Aprile 2013 e ss.mm.ii., nei termini di cui all'istanza;
- RITENUTO** di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

A termini della vigente normativa,

DECRETA

ART.1

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., è approvata la variante non sostanziale al progetto approvato con il Decreto n. 443 del 04 Aprile 2013 e ss.mm.ii., proposto dalla Società FG S.r.l. con sede legale ed impianto in Località Valcorrente – Strada Comunale S. Todaro n. 20, nel territorio del Comune di Belpasso (CT), consistente nell'utilizzo temporaneo delle aree, dedicate al deposito di rifiuti di altre tipologie, per la messa in riserva dei rifiuti RAEE, al fine di consentire il ripristino della linea di trattamento e di recupero R1, distrutta dall'evento incendiario del 04/03/2018, come da planimetria citata nelle premesse che fa parte integrante del presente provvedimento.

ART.2

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., la Società FG S.r.l. con sede legale ed impianto in Località Valcorrente – Strada Comunale S. Todaro n. 20, nel territorio del Comune di Belpasso (CT), è autorizzata allo stoccaggio provvisorio (messa in riserva) di rifiuti RAEE, per un periodo massimo di mesi dodici, al fine di garantire la continuità del servizio di recupero di rifiuti provenienti dalle SRR e dalle isole ecologiche dei vari Comuni del territorio siciliano.

**ART.3**

Il ripristino dell'impianto alle condizioni previste dai provvedimenti autorizzativi, dovrà avvenire entro un anno dalla data del presente Decreto e dovrà essere comunicato al Comune di Belpasso (CT), alla Città Metropolitana di Catania ed a questo Dipartimento. A tale comunicazione devono essere allegati una relazione giurata attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato. Ogni quattro mesi la Ditta dovrà relazionare questo Dipartimento sullo stato di avanzamento dei lavori finalizzato al ripristino delle operazioni di recupero di rifiuti.

ART.4

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 Marzo 2011.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011;

ART.5

Quando a seguito di controlli, l'impianto e la sua gestione non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006. L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento. Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART.6

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

ART. 7

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Dgs. n. 159/11 e ss.mm.ii..

ART. 8

Restano valide le prescrizioni ed i contenuti di cui ai provvedimenti citati nelle premesse, per quanto non espressamente modificato e/o integrato con il presente Decreto.

ART. 9

La Città Metropolitana di Catania, anche avvalendosi dell'ARPA Struttura Territoriale di Catania ed il Comune di Belpasso (CT), eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

ART. 10

Il presente decreto sarà notificato alla Ditta FG S.r.l. e trasmesso all'U.R.P. del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti affinché sia pubblicato per intero sul sito istituzionale, ai sensi dell'art.68 della L.R. 12 Agosto 2014 n. 21, ed alla G.U.R.S. affinché venga pubblicato per estratto.

ART. 11

Al presente Decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, è esperibile il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 23, ultimo comma, dello Statuto Reg. Sic., nel termine di giorni 120, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010.

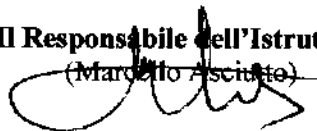
ART. 12

L'avvenuta pubblicazione del presente decreto sarà comunicata ai seguenti Enti: Comune di Belpasso (CT), Città Metropolitana di Catania, Prefettura di Catania, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. S.T. di Catania, D.R.A.R. - Servizio 5 Gestione Integrata dei Rifiuti.

Palermo, li 05 APR 2018

Il Responsabile dell'Istruttoria

(Maddaleno Asciano)



II DIRIGENTE

Servizio 7 – Autorizzazioni
(Arch. Antonino Rotella)



IL DIRIGENTE GENERALE
(Ing. Salvatore Cocina)





REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

- SOCIETÀ FG S.r.l. - P.IVA 03657600874. - Centro di rottamazione nonché stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, anche conto terzi e messa in sicurezza e recupero di RAEE - Belpasso (CT). Art. 208 D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. - Modifica.
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante *"Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"*, la quale ha istituito il *"Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti"*;
- VISTO il D.P. Reg. n. 0008 del 04 Gennaio 2018 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti all'Ing. Salvatore Cocina;
- VISTO il D.D.G. n. 1494 del 27 ottobre 2017 con il quale è stato conferito all'Arch. Antonino Rotella l'incarico di Dirigente del Servizio 7 *"Autorizzazioni - Impianti gestione rifiuti - A.I.A."*;
- VISTO il D.D.G. n. 1379/D.A.R del 20.11.2018, con il quale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c) della L.R. n. 10/2000, l'arch. Antonino Rotella nella qualità di Dirigente responsabile del Servizio 7 *"Autorizzazione - Impianti gestione rifiuti - A.I.A."* è stato delegato dal Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, nell'ambito delle competenze individuate con i vigenti assetti interni del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, ad adottare tutti i provvedimenti finali dei procedimenti istruiti dal predetto Servizio 7;
- VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 - Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il *"Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia"*, adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il *"Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani"* approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 Maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d'incidenza al *"Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia"*;

- VISTI il D. Lgs 95/92 e ss.mm.ii. di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati ed il Decreto 16 maggio 96 n. 392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;
- VISTO il Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante "Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, recante "sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche – Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche";
- VISTO il D.Lgs n. 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTRI) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 Marzo 2011, recante "i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.....";
- VISTO il D.P.R. 59/2013 in materia di AUA;
- VISTA la Decisione della Commissione del 18/12/14 relativa all'elenco dei rifiuti;
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell'A.R.T.A. il quale prevede che "l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento";
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e ss.mm.ii.;
- VISTA la Circolare prot. 221 del 01/02/2013 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità "Direttiva generale per l'attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia – Anno 2013";
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi" ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 18 Marzo 2015 "Approvazione delle linee guida Protocollo di accettazione e gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi";
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli

importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;

VISTO il programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) soggetti a inventario e dei PCB e PCT in essi contenuti adottato con Ordinanza Commissariale n. 324 del 25/03/2004;

VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;

VISTO il D.D.G. n. 237 del 05 Aprile 2018, del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., è stata approvata la variante non sostanziale al progetto approvato con il Decreto n. 443 del 04 Aprile 2013 e ss.mm.ii., proposto dalla Società FG S.r.l. con sede legale ed impianto in Località Valcorrente – Strada Comunale S. Todaro n. 20, nel territorio del Comune di Belpasso (CT), consistente nell'utilizzo temporaneo delle aree, dedicate al deposito di rifiuti di altre tipologie, per la messa in riserva dei rifiuti RAEE, al fine di consentire il ripristino della linea di trattamento e di recupero R1, distrutta dall'evento incendiario del 04/03/2018. Con il medesimo provvedimento la Società FG S.r.l. è stata autorizzata allo stoccaggio provvisorio (messa in riserva) di rifiuti RAEE, per un periodo massimo di mesi dodici, al fine di garantire la continuità del servizio di recupero di rifiuti provenienti dalle SRR e dalle isole ecologiche dei vari Comuni del territorio siciliano;

VISTO l'art. 3 del D.D.G. n. 237 del 05/04/2018 che recita *"Il ripristino dell'impianto alle condizioni previste dai provvedimenti autorizzativi, dovrà avvenire entro un anno dalla data del presente Decreto e dovrà essere comunicato al Comune di Belpasso (CT), alla Città Metropolitana di Catania ed a questo Dipartimento. A tale comunicazione devono essere allegati una relazione giurata attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato. Ogni quattro mesi la Ditta dovrà relazionare questo Dipartimento sullo stato di avanzamento dei lavori finalizzato al ripristino delle operazioni di recupero di rifiuti"*;

VISTA la nota prot. 178/18 del 03/08/2018, acquisita agli atti del Dipartimento in data 06/08/2018 al n. 33133, con la quale la Società FG S.r.l., in ottemperanza all'art. 3 del D.D.G. n. 237 del 05/04/2018, ha relazionato sullo stato di avanzamento dei lavori di ripristino e ha trasmesso la seguente documentazione:

- Adeguamento CPI (certificato prevenzione incendi) depositando SCIA al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania;
- Deposito al Genio Civile di Catania pratica prot. n. 132645 del 13/06/2018 pos.121972;

VISTA la nota prot. 273/18 del 04/12/2018, acquisita agli atti del Dipartimento in data 10/12/2018 al n. 52549, con la quale la Società FG S.r.l., in ottemperanza all'art. 3 del D.D.G. n. 237 del 05/04/2018, ha relazionato sullo stato di avanzamento dei lavori di ripristino e ha trasmesso la seguente documentazione:

- Ripristino struttura – Parere favorevole del Genio Civile prot. 219951 del 19/10/2018 – Rif. n. 132645/18 Pos.121972 per l'esecuzione del progetto di demolizione e ricostruzione di un capannone in acciaio per uso industriale sito in Strada San Todaro n. 20 Fg. n. 66 part. 68
- Istanza permesso di costruire presentata al Comune di Belpasso in data 04/06/2018;

VISTA l'istanza del 18/03/2019 prot. 64/19, acquisita agli atti del Dipartimento in data 19 Marzo 2019 al n. 11979, con la quale la Società FG S.r.l., relazionando sullo stato di avanzamento dei lavori finalizzato al ripristino delle operazioni di recupero di rifiuti, considerati i tempi tecnici necessari alla ricostruzione della struttura danneggiata, considerato che il permesso di costruire da parte del Comune di Belpasso (CT) è stato rilasciato solo in data 10/12/2018, chiede che venga prorogata di 90 giorni la scadenza prevista dall'art. 3 del D.D.G. n. 237 del 05/04/2018;

- CONSIDERATO** che la Società FG S.r.l., con il proprio impianto garantisce un servizio di pubblica utilità per lo smaltimento e/o il recupero di rifiuti, sia per mezzo del Centro di coordinamento nazionale CDC RAEE e dei suoi sistemi collettivi, che attraverso convenzioni sottoscritte con gli ex ATO, oggi SRR e con le Isole ecologiche dei vari comuni dislocati nel territorio siciliano;
- RITENUTO** di dovere concedere, cautelativamente rispetto a quanto richiesto, considerati i tempi tecnici necessari alla ricostruzione della struttura danneggiata e il rilascio delle relative concessioni, ulteriori 120 giorni per il ripristino dell'impianto alle condizioni previste dai provvedimenti autorizzativi;
- VISTO** il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Siracusa, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO** che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- CONSIDERATO** che la procedura prevista dal Protocollo di legalità per la Ditta FG S.r.l. è stata già espletata;
- VISTA** l'iscrizione della Ditta nella White List della Prefettura – U.T.G. di Catania valida fino al 17/12/2019;
- CONSIDERATO** che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa effettuata il 01/04/2019;
- RITENUTO** che i criteri progettuali e gestionali previsti, una volta adeguati ed integrati secondo le prescrizioni previste dal presente Decreto, siano idonei a perseguire l'attività di trattamento rifiuti, garantendo la tutela dell'ambiente, rispettando la vigente normativa in materia, ed in particolare il D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. e il Decreto M.A.T.T.M. 29 gennaio 2007;
- RITENUTO** di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta in linea con la normativa vigente, con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia e di poter procedere pertanto, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla modifica del D.D.G. n. 237 del 05/04/2018 nei termini di cui all'istanza, fermo il resto;
- RITENUTO** di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

A termini della vigente normativa

DECRETA**ART. 1**

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la Società FG S.r.l. con sede legale ed impianto in Località Valcorrente – Strada Comunale S. Todaro n. 20, nel territorio del Comune di Belpasso (CT), è autorizzata all'utilizzo temporaneo delle aree, dedicate al deposito di rifiuti di altre tipologie, per la messa in riserva dei rifiuti RAEE, al fine di consentire il ripristino della linea di trattamento e di recupero R1, distrutta dall'evento incendiario del 04/03/2018, fino al 05 Agosto 2019. **FERMO IL RESTO.**

ART. 2

Il ripristino dell'impianto alle condizioni previste dai provvedimenti autorizzativi, dovrà avvenire entro e non oltre il 05 Agosto 2019 e dovrà essere comunicato al Comune di Belpasso (CT), alla Città Metropolitana di Catania ed a questo Dipartimento. A tale comunicazione devono essere allegati una relazione giurata attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato. Ogni tre mesi la Ditta dovrà relazionare questo Dipartimento sullo stato di avanzamento dei lavori finalizzato al ripristino delle operazioni di recupero di rifiuti.

ART. 3

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 Marzo 2011.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011.

ART. 4

Quando a seguito di controlli, l'impianto e la sua gestione non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006. L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento. Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 5

La Ditta è onerata di comunicare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i dati relativi ai flussi di rifiuti/materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codice CER e quantità, con frequenza almeno mensile e comunque secondo le modalità che saranno disposte dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 6

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

ART. 7

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Dgs. n. 159/11 e ss.mm.ii..

ART. 8

Restano valide le prescrizioni ed i contenuti di cui ai provvedimenti citati nelle premesse, per quanto non espressamente modificato e/o integrato con il presente Decreto.

ART. 9

La Città Metropolitana di Catania, anche avvalendosi dell'ARPA Struttura Territoriale di Catania ed il Comune di Belpasso (CT), eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

ART. 10

Il presente provvedimento verrà notificato alla Società FG S.r.l., sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 Agosto 2014 n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015 n. 9 e verrà trasmesso alla GURS affinché venga pubblicato per estratto.

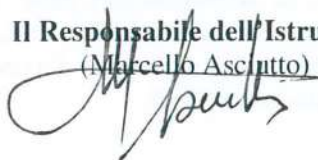
Avverso il presente Decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 23, ultimo comma dello statuto siciliano entro il termine di 120 gg dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione nel sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Belpasso (CT), Città Metropolitana di Catania, Prefettura di Catania, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. S.T. di Catania, D.R.A.R. - Servizio 5 Gestione Integrata dei Rifiuti ed al Centro di Coordinamento RAEE (CDC-RAEE).

Palermo, li 09/04/2019

Il Responsabile dell'Istruttoria

(Marcello Ascutto)



II DIRIGENTE

Servizio 7 - Autorizzazioni
(Arch. Antonina Rotella)





REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

- SOCIETÀ FG S.r.l. – P.IVA 03657600874. - Centro di rottamazione nonché stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, anche conto terzi e messa in sicurezza e recupero di RAEE - Belpasso (CT). Art. 208 D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. - Modifica.
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”, la quale ha istituito il “*Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti*”;
- VISTO il D.P. Reg. n. 0008 del 04 Gennaio 2018 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti all’Ing. Salvatore Cocina;
- VISTO il D.D.G. n. 1494 del 27 ottobre 2017 con il quale è stato conferito all’Arch. Antonino Rotella l’incarico di Dirigente del Servizio 7 “Autorizzazioni - Impianti gestione rifiuti - A.I.A.”;
- VISTO il D.D.G. n. 1379/D.A.R del 20.11.2018, con il quale, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) della L.R. n. 10/2000, l’arch. Antonino Rotella nella qualità di Dirigente responsabile del Servizio 7 “Autorizzazione – Impianti gestione rifiuti – A.I.A.” è stato delegato dal Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, nell’ambito delle competenze individuate con i vigenti assetti interni del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, ad adottare tutti i provvedimenti finali dei procedimenti istruiti dal predetto Servizio 7;
- VISTO il D.D.G. n. 960 del 06 Agosto 2019 con il quale è stato confermato all’Arch. Antonino Rotella l’incarico di Dirigente del Servizio 8 “Autorizzazioni - Impianti gestione rifiuti - A.I.A.”;
- VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il “Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”, adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani” approvato con decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 Maggio 2015 n. 100,



con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d'incidenza al "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia";

- VISTI il D. Lgs 95/92 e ss.mm.ii. di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati ed il Decreto 16 maggio 96 n. 392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;
- VISTO il Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante "Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, recante "sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche – Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche";
- VISTO il D.Lgs n. 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante *"Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTRI) e ss.mm.ii.*;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 Marzo 2011, recante "i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - *"Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi....."*;
- VISTO il D.P.R. 59/2013 in materia di AUA;
- VISTA la Decisione della Commissione del 18/12/14 relativa all'elenco dei rifiuti;
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente *"Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera"*;
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell'A.R.T.A. il quale prevede che *"l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento"*;
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante *"Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"* e ss.mm.ii.;
- VISTA la Circolare prot. 221 del 01/02/2013 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità *"Direttiva generale per l'attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia – Anno 2013"*;
- VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 207 del 07.06.2016 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e attuazione dell'articolo 49, comma 1, della legge regionale 09/2015". Modifica al D.P.R.S 6/2013 e ss.mm.ii.;



- VISTO il D.P.Reg. n. 12 del 27 Giugno 2019 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 33 del 17 Luglio 2019 di approvazione del regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13 comma 3 della L.R.3/2016;
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi" ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 18 Marzo 2015 *"Approvazione delle linee guida Protocollo di accettazione e gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi"*;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO il programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) soggetti a inventario e dei PCB e PCT in essi contenuti adottato con Ordinanza Commissariale n. 324 del 25/03/2004;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTO il D.D.G. n. 237 del 05 Aprile 2018, del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., è stata approvata la variante non sostanziale al progetto approvato con il Decreto n. 443 del 04 Aprile 2013 e ss.mm.ii., proposto dalla Società FG S.r.l. con sede legale ed impianto in Località Valcorrente – Strada Comunale S. Todaro n. 20, nel territorio del Comune di Belpasso (CT), consistente nell'utilizzo temporaneo delle aree, dedicate al deposito di rifiuti di altre tipologie, per la messa in riserva dei rifiuti RAEE, al fine di consentire il ripristino della linea di trattamento e di recupero R1, distrutta dall'evento incendiario del 04/03/2018. Con il medesimo provvedimento la Società FG S.r.l. è stata autorizzata allo stoccaggio provvisorio (messa in riserva) di rifiuti RAEE, per un periodo massimo di mesi dodici, al fine di garantire la continuità del servizio di recupero di rifiuti provenienti dalle SRR e dalle isole ecologiche dei vari Comuni del territorio siciliano;
- VISTO l'art. 3 del D.D.G. n. 237 del 05/04/2018 che recita *"Il ripristino dell'impianto alle condizioni previste dai provvedimenti autorizzativi, dovrà avvenire entro un anno dalla data del presente Decreto e dovrà essere comunicato al Comune di Belpasso (CT), alla Città Metropolitana di Catania ed a questo Dipartimento. A tale comunicazione devono essere allegati una relazione giurata attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato. Ogni quattro mesi la Ditta dovrà relazionare questo Dipartimento sullo stato di avanzamento dei lavori finalizzato al ripristino delle operazioni di recupero di rifiuti"*;
- VISTO il D.D.G. n. 310 del 09 Aprile 2019, del Dirigente del Servizio 7 "Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti – A.I.A." con il quale, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la Società FG S.r.l. con sede legale ed impianto in Località Valcorrente – Strada Comunale S. Todaro n. 20, nel territorio del Comune di Belpasso (CT), è stata autorizzata all'utilizzo temporaneo delle aree, dedicate al deposito di rifiuti di altre tipologie, per la messa in riserva dei rifiuti RAEE, al fine di consentire il ripristino della linea di trattamento e di recupero R1, distrutta dall'evento incendiario del 04/03/2018, **fino al 05 Agosto 2019.**
- VISTA l'istanza prot. 158/19 del 19/07/2019, acquisita agli atti del Dipartimento in data 23/07/2019 al n. 31397, con la quale la Società FG S.r.l., relazionando sullo stato di avanzamento dei



lavori finalizzato al ripristino delle operazioni di recupero di rifiuti, considerati i tempi tecnici necessari alla ricostruzione della struttura danneggiata, considerato che per la ricostruzione della struttura danneggiata e dei relativi impianti sono state eseguiti, oltre a quelle già realizzate di cui alle precedenti relazioni, le seguenti opere: coperture e tamponamenti, impianto di abbattimento polveri di processo, impianto di macinazione primaria e secondaria, linea di separazione plastiche e metalli, linea di collegamento elettrico e cablaggi quadri macchine, linea di collegamento da cabina quadri a cabina di comando remoto, chiede di prorogare fino al 30 Settembre 2019 la scadenza prevista dall'art. 3 del D.D.G. n. 237 del 05/04/2018 e, contestualmente chiede di poter dirottare l'ingresso, la viabilità e le manovre utilizzando, per il solo transito degli automezzi, l'area a sud dell'impianto con l'apertura di un varco di comunicazione alternativo in modo da consentire, il ripristino della pavimentazione industriale ammalorata e del manto in asfalto per la viabilità, ormai danneggiati e che potrebbero essere causa di infiltrazioni;

VISTA la planimetria con particolare evidenza della viabilità alternativa, allegata all'istanza;

VISTA la nota acquisita al protocollo del Comune di Belpasso (CT) il 18/04/2019 al n. 14965, con la quale la FG S.r.l. comunica la CIL Per Interventi di Edilizia Libera, comprensiva delle opere di cui all'istanza;

VISTA la nota prot. 215/19 inviata a mezzo PEC a questo Dipartimento con la quale la Società FG S.r.l. chiede di prorogare fino al 31/12/2019 la scadenza prevista dall'art. 3 del D.D.G. n. 237 del 05/04/2018 e non al 30 Settembre 2019, come erroneamente indicato nella nota prot. 158/19 del 19/07/2019;

CONSIDERATO che la Società FG S.r.l., con il proprio impianto garantisce un servizio di pubblica utilità per lo smaltimento e/o il recupero di rifiuti, sia per mezzo del Centro di coordinamento nazionale CDC RAEE e dei suoi sistemi collettivi, che attraverso convenzioni sottoscritte con gli ex ATO, oggi SRR e con le Isole ecologiche dei vari comuni dislocati nel territorio siciliano;

RITENUTO di dovere concedere, cautelativamente rispetto a quanto richiesto, considerati i tempi tecnici necessari alla ricostruzione della struttura danneggiata e al ripristino della viabilità, ulteriori 150 giorni per il ripristino dell'impianto alle condizioni previste dai provvedimenti autorizzativi;

VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Siracusa, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;

CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;

CONSIDERATO che la procedura prevista dal Protocollo di legalità per la Ditta FG S.r.l. è stata già espletata;

VISTA l'iscrizione della Ditta nella White List della Prefettura – U.T.G. di Catania valida fino al 17/12/2019;

CONSIDERATO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;



- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa effettuata il 06/08/2019;
- RITENUTO** che i criteri progettuali e gestionali previsti, una volta adeguati ed integrati secondo le prescrizioni previste dal presente Decreto, siano idonei a perseguire l'attività di trattamento rifiuti, garantendo la tutela dell'ambiente, rispettando la vigente normativa in materia, ed in particolare il D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. e il Decreto M.A.T.T.M. 29 gennaio 2007;
- CONSIDERATO** che si rende necessario porre in essere ogni azione utile per consentire il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio regionale, nel caso specifico, massimizzare i risultati della raccolta differenziata svolta dai Comuni;
- RITENUTO** di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta in linea con la normativa vigente, con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia e di poter procedere pertanto, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla modifica del D.D.G. n. 237 del 05/04/2018 nei termini di cui all'istanza, fermo il resto;
- RITENUTO** di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

A termini della vigente normativa

DECRETA

ART. 1

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la Società FG S.r.l. con sede legale ed impianto in Località Valcorrente – Strada Comunale S. Todaro n. 20, nel territorio del Comune di Belpasso (CT), è autorizzata **fino al 31 Dicembre 2019** all'utilizzo temporaneo delle aree, dedicate al deposito di rifiuti di altre tipologie, per la messa in riserva dei rifiuti RAEE, al fine di consentire il ripristino della linea di trattamento e di recupero R1, distrutta dall'evento incendiario del 04/03/2018 ed all'utilizzo, del percorso alternativo per il transito degli automezzi e per la viabilità interna, dell'area a sud dell'impianto, attraverso l'apertura di un varco di comunicazione, al fine di consentire il ripristino della pavimentazione industriale e del manto in asfalto per la viabilità ormai danneggiati e che potrebbero essere causa di infiltrazioni. **FERMO IL RESTO.**

ART. 2

Il ripristino dell'impianto alle condizioni previste dai provvedimenti autorizzativi, dovrà avvenire entro e non oltre il 31 Dicembre 2019 e dovrà essere comunicato al Comune di Belpasso (CT), alla Città Metropolitana di Catania ed a questo Dipartimento. A tale comunicazione devono essere allegati una relazione giurata attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato. Ogni tre mesi la Ditta dovrà relazionare questo Dipartimento sullo stato di avanzamento dei lavori finalizzato al ripristino delle operazioni di recupero di rifiuti.

ART. 3

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.



La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 Marzo 2011.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011.

ART. 4

Quando a seguito di controlli, l'impianto e la sua gestione non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006. L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento. Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 5

La Ditta è onerata di comunicare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i dati relativi ai flussi di rifiuti/materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codice CER e quantità, con frequenza almeno mensile e comunque secondo le modalità che saranno disposte dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 6

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

ART. 7

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. n. 159/11 e ss.mm.ii..

ART. 8

Restano valide le prescrizioni ed i contenuti di cui ai provvedimenti citati nelle premesse, per quanto non espressamente modificato e/o integrato con il presente Decreto.

ART. 9

La Città Metropolitana di Catania, anche avvalendosi dell'ARPA Struttura Territoriale di Catania ed il Comune di Belpasso (CT), eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

**ART. 10**

Il presente provvedimento verrà notificato alla Società FG S.r.l., sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 Agosto 2014 n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015 n. 9 e verrà trasmesso alla GURS affinché venga pubblicato per estratto.

Avverso il presente Decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 23, ultimo comma dello statuto siciliano entro il termine di 120 gg dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione nel sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Belpasso (CT), Città Metropolitana di Catania, Prefettura di Catania, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. S.T. di Catania, D.R.A.R. - Servizio 5 Gestione Integrata dei Rifiuti ed al Centro di Coordinamento RAEE (CDC-RAEE).

Palermo, lì

07 AGO 2019



II DIRIGENTE

Servizio 8 – Autorizzazioni
Arch. Antonino Rotella

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 8 `AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI - A.I.A._

FG S.r.l.´ P.IVA 03657600874. - Centro di rottamazione nonché stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, anche conto terzi e messa in sicurezza e recupero di RAEE - Belpasso (CT). Art. 208 D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. - proroga del D.D.S. 967 del 07/08/2019 ed approvazione modifica non sostanziale

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante `Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione\_, la quale ha istituito il `Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti_;
- VISTO il D.D.G. n. 1494/D.A.R. del 27/10/2017, con il quale · stato conferito all'arch. Antonino Rotella l'incarico di Dirigente del Servizio 7 `Autorizzazione - Impianti gestione rifiuti - A.I.A._;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 08 del 04/01/2018, con cui a seguito della Deliberazione della Giunta Regionale n. 524 del 29/12/2017 · stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti all'ing. Salvatore Cocina;
- VISTO il D.D.G. n. 1379/D.A.R del 20.11.2018, con il quale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c) della L.R. n. 10/2000, l'arch. Antonino Rotella nella qualita di Dirigente responsabile del Servizio 7 `Autorizzazione - Impianti gestione rifiuti - A.I.A._ · stato delegato dal Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, nell'ambito delle competenze individuate con i vigenti assetti interni del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, ad adottare tutti i provvedimenti finali dei procedimenti istruiti dal predetto Servizio 7;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 33 del 17 luglio 2019, di approvazione del regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali, ai sensi dell'art. 13 comma 3 della L.R. n. 3/2016;
- VISTO il D.D.G./D.R.A.R. n. 960 del 06 agosto 2019 con il quale · stato confermato all'arch. Antonino Rotella l'incarico di Dirigente del Servizio `Autorizzazioni - Impianti gestione rifiuti - A.I.A._, denominato Servizio 8;
- VISTO il D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. - Norme in materia ambientale
- VISTO il `Piano regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia_ approvato con O.C. n.1166 del 18/12/2002, e ss.mm.ii;
- VISTO il `Piano regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia_ approvato con Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;

- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 28/05/2015 n. 100 con il quale è stata valutata positivamente la Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza relativa al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia dell'11/07/2012;
- VISTO il D. Lgs 95/92 e ss.mm.ii. di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati ed il Decreto 16 maggio 96 n. 392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;
- VISTO il Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante "Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, recante "sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche - Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche";
- VISTO il D.Lgs n. 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTRI) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 Marzo 2011, recante "i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi
- VISTO il D.P.R. 59/2013 in materia di AUA; la Decisione della Commissione del 18/12/14 relativa all'elenco dei rifiuti; l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti Civili e produttivi; il D.A. 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell'A.R.T.A. il quale prevede che "l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento";
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e ss.mm.ii.;
- VISTA la Circolare prot. 221 del 01/02/2013 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità "Direttiva generale per l'attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia - Anno 2013";
- VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 207 del 07/06/2016 - Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e attuazione dell'articolo 49, comma 1, della legge regionale 09/2015. Modifica al D.P.R.S 6/2013 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.P.Reg. n. 12 del 27 Giugno 2019 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 33 del 17 Luglio 2019 di approvazione del regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13 comma 3 della L.R.3/2016;
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi" ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/17/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;

- VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 18 Marzo 2015 "Approvazione delle linee guida Protocollo di accettazione e gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi";
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO il programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) soggetti a inventario e dei PCB e PCT in essi contenuti adottato con Ordinanza Commissariale n. 324 del 25/03/2004;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTO il D.D.G. n. 580 del 04 Agosto 2010, con il quale è stata rinnovata sino al 29/07/2020 l'ordinanza commissariale n. 761 del 29/07/2005 con la quale è stata autorizzata la realizzazione e gestione dell'impianto in parola;
- VISTO il D.D.S n. 2462 del 16/12/2015 con il quale all'art. 2 viene stabilito che "Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. i limiti alle emissioni in atmosfera sono quelli previsti nella relazione tecnica del 07/03/2013 che costituisce parte integrante del presente provvedimento. In ogni caso i limiti alle emissioni in atmosfera non possono essere meno restrittivi di quelli previsti dalla normativa ambientale di settore vigente";
- VISTO il D.D.G. n. 237 del 05 Aprile 2018, del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., è stata approvata la variante non sostanziale al progetto approvato con il Decreto n. 443 del 04 Aprile 2013 e ss.mm.ii., proposto dalla Società FG S.r.l. con sede legale ed impianto in Località Valcorrente - Strada Comunale S. Todaro n. 20, nel territorio del Comune di Belpasso (CT), consistente nell'utilizzo temporaneo delle aree, dedicate al deposito di rifiuti di altre tipologie, per la messa in riserva dei rifiuti RAEE, al fine di consentire il ripristino della linea di trattamento e di recupero RI, distrutta dall'evento incendiario del 04/03/2018. Con il medesimo provvedimento la Società FG S.r.l. è stata autorizzata allo stoccaggio provvisorio (messa in riserva) di rifiuti RAEE, per un periodo massimo di mesi dodici, al fine di garantire la continuità del servizio di recupero di rifiuti provenienti dalle SRR e dalle isole ecologiche dei vari Comuni del territorio siciliano;
- VISTO l'art. 3 del D.D.G. n. 237 del 05/04/2018 che recita "Il ripristino dell'impianto alle condizioni previste dai provvedimenti autorizzativi, dovrà avvenire entro un anno dalla data del presente Decreto e dovrà essere comunicato al Comune di Belpasso (CT), alla Città Metropolitana di Catania ed a questo Dipartimento. A tale comunicazione devono essere allegati una relazione giurata attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato. Ogni quattro mesi la Ditta dovrà relazionare questo Dipartimento sullo stato di avanzamento dei lavori finalizzato al ripristino delle operazioni di recupero di rifiuti";
- VISTO il D.D.S. n. 310 del 09 Aprile 2019, del Dirigente del Servizio 7 "Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti - A.I.A." con il quale, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la Società FG S.r.l. con sede legale ed impianto in Località Valcorrente - Strada Comunale S. Todaro n. 20, nel territorio del Comune di Belpasso (CT), è stata autorizzata all'utilizzo temporaneo delle aree, dedicate al deposito di rifiuti di altre tipologie, per la messa in riserva dei rifiuti RAEE, al fine di consentire il ripristino della linea di trattamento e di recupero R1, distrutta dall'evento incendiario del 04/03/2018, fino al 05 Agosto 2019;
- VISTO il D.D.S. n. 967 del 07 Agosto 2019, del Dirigente del Servizio 8 "Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti - A.I.A." con il quale, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la Società FG S.r.l. con sede legale ed impianto in Località Valcorrente - Strada Comunale S. Todaro n. 20, nel territorio del Comune di Belpasso (CT), è autorizzata fino al

31 Dicembre 2019 all'utilizzo temporaneo delle aree, dedicate al deposito di rifiuti di altre tipologie, per la messa in riserva dei rifiuti RAEE, al fine di consentire il ripristino della linea di trattamento e di recupero R1, distrutta dall'evento incendiario del 04/03/2018 ed all'utilizzo, del percorso alternativo per il transito degli automezzi e per la viabilità interna, dell'area a sud dell'impianto, attraverso l'apertura di un varco di comunicazione, al fine di consentire il ripristino della pavimentazione industriale e del manto in asfalto per la viabilità ormai danneggiati e che potrebbero essere causa di infiltrazioni. Ferme le restanti condizioni del D.D.S. n. 310 del 09 Aprile 2019;

VISTA

la nota prot. 372/19, assunta al prot. n. 54254 del 20/12/2019, con la quale la Società FG S.r.l., comunica:

- d Come previsto dall'art.3 del D.D.G. N. 237, il completamento delle opere di ripristino dell'impianto, come da perizia giurata trasmessa in allegato, il riavvio delle operazioni di trattamento di RAEE appartenenti al raggruppamento R1 (CER 20.01.23* e 16.02.11*) e il relativo riavvio del punto di emissione denominato E1, autorizzato con D.R.S. 1160 del 28/10/2008.
- d Considerato che la Società, anche a causa delle avverse condizioni meteorologiche che hanno caratterizzato il territorio di Catania, non ha potuto ottemperare ai dettami dell'art.3 del D.D.S. N.967 del 07/08/2019, relativamente al ripristino della pavimentazione industriale, in quanto attualmente le aree oggetto dell'intervento sono occupate da RAEE appartenenti al raggruppamento R1, in attesa di essere trattati dall'impianto ripristinato, richiede di prorogare l'utilizzo del percorso alternativo per il transito degli automezzi e per la viabilità interna a sud dell'impianto, e di concedere ulteriori 150 gg lavorativi, ovvero fino al 30 Maggio 2020, per smaltire le giacenze arretrate e gestire i nuovi ingressi.

Allegando la seguente documentazione:

- † planimetria dello stabilimento `layout stabilimento_;
- † perizia giurata a firma arch. Ing. Rosario Laudani del 21/11/2019, attestante la conformità delle opere realizzate a seguito del progetto approvato con Permesso a costruire n. 93 del 10/12/2018 del Comune di Belpasso;

PRESO ATTO

che a seguito delle opere realizzate, l'impianto ha subito alcune modifiche consistenti nella modifica dei punti di emissione E1 ed E2 autorizzati con D.D.S. n. 310 del 09 Aprile 2019 e ss.mm.ii, così come descritte nella documentazione sopra riportata e nella `Relazione descrittiva della modifica dei punti di emissione relativa all'impianto di recupero di rifiuti elettrici ed elettronici sito in Belpasso (CT), strada comunale S. Todaro n.20, località Valcorrente `redatta dalla società ICMEA_ inviata dalla FG S.r.l. con pec del 25/03/2020 e ritenute dalla stessa migliorative della precedente configurazione, in quanto:

`rispetto allo schema di processo prima della ricostruzione, è stato eliminato un punto di emissione. Tale modifica consente di ridurre ulteriormente le emissioni in atmosfera perché lo scarico in atmosfera, che prima avveniva attraverso il punto di emissione E2, ora avviene attraverso il punto di emissione E1, dopo essere stato sottoposto all'ulteriore trattamento termico/chimico nel postcombustore. Rispetto alla situazione precedente le prestazioni, in termini di emissione dell'impianto sono senz'altro migliorate, perché lo scarico che prima avveniva attraverso il punto di emissione E2, dopo un trattamento di filtrazione, ora avviene attraverso il punto di emissione E1, dopo essere stato sottoposto oltre al trattamento di filtrazione, anche al trattamento termico/chimico nel postcombustore_.

- RITENUTO che la modifica sopra descritta sia riconducibile alla tipologia di variante non sostanziale ai sensi del comma 19 dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 5, comma 1, lett. l) e l - bis), della parte seconda del D. Lgs 152/06 e per i quali, a giudizio della autorità competente, per una più precisa descrizione del quadro emissivo dell'impianto e dell'aggiornamento delle procedure di controllo ambientale, si debba procedere alla modifica della autorizzazione vigente e del piano di monitoraggio e controllo (PMC) vigente;
- VISTA la nota prot. 3534 del 29/01/2020 del DAR con la quale, al fine di valutare lo stato di fatto dell'impianto in relazione alle condizioni logistiche ed ambientali comunicate dalla società con la nota prot. 372/19 e se sussistono le condizioni per esitare favorevolmente la richiesta di proroga avanzata, sono stati invitati gli organi di controllo ad effettuare un sopralluogo presso l'impianto ed a relazionare lo scrivente ufficio;
- VISTO il verbale del sopralluogo effettuato in data 24/02/20 presso l'impianto gestito dalla Società FG S.r.l., dalla Città Metropolitana di Catania e da ARPA ST Catania, alla luce del quale sono state rilasciate prescrizioni sulla gestione del sito da attuarsi in tempi brevi e nelle more della definizione del procedimento finalizzato al rilascio della AIA presso il competente Dipartimento dell'Ambiente avviato con istanza del 30/08/2017 e del procedimento di modifica non sostanziale ex art. 208, al D.D.G 580/2010 presentata in data 07/02/20 presso il Dipartimento Acqua e Rifiuti;
- PRESO ATTO che dal sopralluogo è emerso che la società non ha ancora utilizzato il percorso alternativo per il transito degli automezzi e per la viabilità a sud dell'impianto, a causa della necessità di lavorazione degli elevati quantitativi di rifiuti in ingresso oltre che a causa di eventi meteorici avversi e che pertanto la richiesta di cui alla nota prot. 372/19 con la quale vengono chiesti ulteriori 150 gg lavorativi è da intendersi come uno slittamento temporale del periodo e non come proroga di quanto autorizzato con D.D.S. N.967 del 07/08/2019;
- CONSIDERATO che la Società FG S.r.l., con il proprio impianto garantisce un servizio di pubblica utilità per lo smaltimento e/o il recupero di rifiuti, sia per mezzo del Centro di coordinamento nazionale CDC RAEE e dei suoi sistemi collettivi, che attraverso convenzioni sottoscritte con gli ex ATO, oggi SRR e con le Isole ecologiche dei vari comuni dislocati nel territorio siciliano;
- VISTA la Ordinanza n. 1/Rif del 27 marzo 2020 "Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19" ed in particolare l'Articolo 7 "Accelerazione delle procedure amministrative" il quale stabilisce al comma 1 che "Al fine di accelerare la dotazione, sul territorio regionale, di un adeguato potenziale impiantistico, che possa far fronte ad eventuali ulteriori criticità che potrebbero verificarsi stante l'attuale emergenza Covid-19, gli Enti competenti daranno la massima priorità, anche in deroga all'ordine cronologico delle istanze, ai procedimenti concernenti la realizzazione, il potenziamento, la riconversione e l'avvio di impianti pubblici per lo stoccaggio trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti, ritenuti strategici e necessari per il superamento della crisi";
- VISTA la nota pec prot. 86/20 del 30/03/2020 con la quale la Società FG S.r.l., chiede, a causa della sopravvenuta emergenza COVID-19 che ha lo slittamento al 30 Ottobre 2020 del termine indicato nella istanza prot. 372/19, assunta al prot. n. 54254 del 20/12/2019;
- VISTA la nota integrativa assunta al prot. n. 13246 del 2/04/20 con la quale la Società FG S.r.l. integra la documentazione progettuale con la nota avente per oggetto "quadro riassuntivo emissioni autorizzate" specificando che "il quadro totale delle emissioni generate dal ciclo produttivo dello stabilimento non ha subìto modifiche, ad eccezione della soppressione del punto E2_3, allegando la seguente documentazione che integra la documentazione progettuale definitiva:

1. nota FG prot. 89.20 del 02-04-2020 riportante il quadro sinottico dei parametri autorizzativi dei punti di emissione E1, E3, E4 gi⁺ autorizzati;
2. lay out stabilimento con rappresentazione dei punti di emissione
3. copia dei DRS ARTA n. 1160 del 28-10-2008, DRS ARTA n. 74 del 19-02-2008, DRS ARTA n. 2462 del 16-12-2015
4. nota del 07-03-2013 della societ⁺ inviata al SUAP del comune di Belpasso per autorizzazione art. 269 c.8 del D.Lgs 152/06.

- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la `tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi_ ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento · tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del d.lgs. n. 152/06, atteso che gli atti per i quali · dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO il Protocollo attuativo per assicurare la continuit⁺ amministrativa in materia di autorizzazione integrata Ambientale ex art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in dipendenza dell'entrata in vigore della legge regionale 09.01.2013, n. 3 `Modifiche alla legge regionale 08.04.2010, n. 9 in materia di gestione integrata dei rifiuti_, stipulato il 04.04.2013 tra questo Dipartimento e il Dipartimento Regionale dell'Ambiente;
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi" ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento · tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., atteso che gli atti per i quali · dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTA la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa effettuata il 31-03-2020 ;
- VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dalla Ditta, agli atti del fascicolo, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012, dalla quale risulta che la stessa non si trova in rapporti di coniugio, parentela o affinit⁺ entro il secondo grado, n⁺ il titolare dell'istanza n⁺ i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento;
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilit⁺ e il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalit⁺ sulla gestione delle attivit⁺ economiche autorizzate, nonch⁺ sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- VISTO il Protocollo di legalit⁺ sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilit⁺, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalit⁺ impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilit⁺ di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilit⁺ e/o per l'esercizio di attivit⁺ imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad B 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii. nei confronti delle societ⁺ o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- VISTO il Protocollo di legalit⁺ sottoscritto dalla societ⁺, agli atti del Dipartimento;

- VISTO il D.Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
- VERIFICATO che la Società FG srl risulta iscritta alla White List della prefettura di Catania con decorrenza dal 12-02-2020 e validità fino a tutto il 12-02-2021;
- CONSIDERATO che oltre ai casi in cui l'opere previste dalla legge, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs. 159/2011;
- RITENUTO pertanto, di poter procedere alla modifica del D.D.S. n. 967 del 07/08/2019, così come richiesto dalla Società FG srl con nota prot. 372/19, assunta al prot. n. 54254 del 20/12/2019 e di approvare la modifica non sostanziale proposta;
- RITENUTO di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

A termini della vigente normativa

D E C R E T A

A R T . 1

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l'art. 1 del D.D.S. n. 967 del 07/08/2019 con il quale la Società FG S.r.l. con sede legale ed impianto in Località Valcorrente - Strada Comunale S. Todaro n. 20, nel territorio del Comune di Belpasso (a), è così modificato:

- d) la Società FG S.r.l. è autorizzata fino alla data del 30 Ottobre 2020 all'utilizzo temporaneo delle aree, dedicate al deposito di rifiuti di altre tipologie, per la messa in riserva dei rifiuti RAEE, ed all'utilizzo, del percorso alternativo per il transito degli automezzi e per la viabilità interna, dell'area a sud dell'impianto, attraverso l'apertura di un varco di comunicazione, al fine di consentire il ripristino della pavimentazione industriale e del manto in asfalto per la viabilità ormai danneggiati e che potrebbero essere causa di infiltrazioni;

A R T . 2

Il ripristino delle aree di deposito dei rifiuti e della viabilità interna alle condizioni previste dai provvedimenti autorizzativi vigenti, dovrà avvenire entro e non oltre il 30 Ottobre 2020 e dovrà essere comunicato al Comune di Belpasso (CT), alla Città Metropolitana di Catania ed a questo Dipartimento.

A tale comunicazione deve essere allegata una relazione giurata.

A R T . 3

La presente autorizzazione costituisce modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii e riguarda la sola soppressione del punto di emissione E2, mantenendo inalterate le condizioni ed i limiti dei restanti punti di emissione E1, E3, E4, come comunicato dalla società con nota integrativa assunta al prot. n. 13246 del 2/04/20 e riportato nella tabella seguente:

PUNTO DI EMISSIONE	PORTATA (Nm ³ /h)	Parametro	Limite (mg/Nm ³)	Riferimento autorizzativo	Periodicit� misurazioni
E1	2000	CFC/HCFD ¹	12	D.R.S. n. 1160 del 28/10/2008	semestrale
		Pentano	100		
		polveri	5		
		Acido cloridico	30		
		Acido fluoridrico	5		
		Ossidi di Azoto ²	350		
		Monossido di Carbonio	100		
		C.O.V. ³	20		
E2	soppresso			D.R.S. n. 1160 del 28/10/2008	semestrale
E3	3448	Polveri totali	20	D.R.S. n. 74 del 19/02/2008	semestrale
		Piombo (polveri)	0.2		
		Cadmio (polveri)	0.1		
E4	25000	polveri	40	D.D.S. 2462 del 16/12/2015	Semestrale/annuale
Emissioni diffuse	Relazione sugli accorgimenti per il contenimento delle emissioni diffuse			Art. 5 del D.R.S. n. 1160 del 28/10/2008 - Aut. Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e all' Art. 5 della D.R.S. n. 74 del 19/02/2008	annuale

I risultati dei monitoraggi sopra prescritti (di cui almeno il primo condotto in contraddittorio con gli organi di controllo), dovranno essere comunicati ad ARPA ST Catania e dovranno essere notificati allo scrivente Dipartimento ed alla STA Struttura Territoriale Ambientale di Catania (ex ARTA Area 2 UTA Catania) per eventuali determinazioni di competenza;

ART. 4

1. La Societ  dovr  produrre un documento di riepilogo di tutti i controlli ambientali effettuati in sito sulle matrici ambientali interessate (emissioni, scarichi, rumore) da sottoporre, entro 30 gg dal termine di cui all'art.2, ad ARPA per la sua validazione;
2. La Societ  deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..
3. La Societ    anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

4. La Società deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
5. Vighe il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.
6. La Società · tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 Marzo 2011.
7. La Società · tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011.

A R T . 5

Quando a seguito di controlli, l'impianto e la sua gestione non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006. Il presente provvedimento · in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006. L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

Il presente provvedimento · soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento. Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

A R T . 6

La Ditta · onerata di comunicare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i dati relativi ai flussi di rifiuti/materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codice CER e quantità, con frequenza almeno mensile e comunque secondo le modalità che saranno disposte dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

A R T . 7

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

A R T . 8

Si d'atto che oltre ai casi in cui ope legis · prevista la revoca, il presente provvedimento sar · revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Dgs. n. 159/11 e ss.mm.ii..

A R T . 9

Restano valide le prescrizioni ed i contenuti di cui ai provvedimenti citati nelle premesse, per quanto non espressamente modificato e/o integrato con il presente Decreto.

ART. 10

La Città Metropolitana di Catania, anche avvalendosi dell'ARPA Struttura Territoriale di Catania ed il Comune di Belpasso (CT), eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

ART. 11

Il presente provvedimento verrà notificato alla Società FG S.r.l., sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 Agosto 2014 n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015 n. 9 e verrà trasmesso alla GURS affinché venga pubblicato per estratto.

Avverso il presente Decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 23, ultimo comma dello statuto siciliano entro il termine di 120 gg dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore. Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione nel sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Belpasso (CT), Città Metropolitana di Catania, Prefettura di Catania, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. S.T. di Catania, D.R.A.R. -Servizio 5 Gestione Integrata dei Rifiuti ed al Centro di Coordinamento RAEE (CDC-RAEE), ARTA STA Struttura Territoriale Ambientale di Catania,

Palermo, l'11/04/2020

Il Funzionario Direttivo

ing. Francesco Arimi


Il Dirigente del Servizio
(Arch. Antonino Rotella)





Prot. n. 008/20

Spett.le **Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi
di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
SERVIZIO 8 – AUTORIZZAZIONI
Viale Campania 36/a – 90144 PALERMO**

Oggetto: Richiesta rinnovo Autorizzazione D.D.G. n° 580 del 04/08/2010

Il sottoscritto Salvatore Failla, nato a Catania il 27/12/1975 e residente in Misterbianco (CT) via Venezia, 25 in qualità di legale rappresentante della ditta FG S.r.l., con sede legale e stabilimento produttivo nel comune di Belpasso, Str. Comunale San Todaro, 20 – Frazione Valcorrente

Premesso che la ditta F.G. S.r.l., gestisce un centro di trattamento, ricondizionamento e recupero di rifiuti pericolosi e non, autorizzato con Ordinanza Commissariale n. 761 del 29 luglio 2005 e ss.mm.ii., rinnovata fino al 29 Luglio 2020 dal Decreto n. 580 del 04/08/2010, rilasciata con specifico riferimento a tutte le normative ambientali vigenti ed, in particolare alle direttive imposte dal D.Lgs. n.151 del 25/07/2005. Successivamente il D.D.G. 443 del 04/04/2013 ha integrato ulteriormente le autorizzazioni aziendali che sono state infine integrate con il D.D.S. 2426 del 16/12/2015 e con il DDS 213 del 01/03/2016.

Premesso che la FG S.r.l. ha presentato con nota prot. n. 592/14 del 26/08/2014 ricevuta dal Vs. spett.le Dipartimento il 29/08/2014, domanda di adeguamento ad AIA, ai sensi dell'ex art. 29 ter del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per il proprio impianto già autorizzato con i provvedimenti citati.

Vista l'istanza di modifica ed integrazione AIA che la FG S.r.l. ha presentato con propria nota prot. 253/17 del 30.08.2017 ed integrata con nota 255/17 del 04.09.2017, assunta, rispettivamente, al prot. dell'ufficio del D.A.R. in data 31/08/2017 al n. 36808 ed in data 05/09/2017 al n. 37311;

RICHIEDE

Ai sensi dell'Art. 208 del D.Lgs. 152/06, il rinnovo dell'Ordinanza commissariale n. 761 del 29 Luglio 2005 e ss.mm.ii. rinnovata fino al 29 Luglio 2020 dal Decreto n. 580 del 04/08/2010.

BELPASSO, 14/01/2020

FG S.r.l.
FG
RECYCLING SYSTEMS
FG S.r.l.

Servizi ecologici e tecnici

Trattamento rifiuti speciali

Trattamento apparecchiature elettroniche dismesse

Raccolta e trasporto rifiuti speciali

FG S.r.l.

Sede Legale e Stabilimento:
Strada Corn. S. Todaro 20
Valcorrente
95032 Belpasso (CT)

P.IVA: 03657600874
Tel: 095 7913549 **Fax:** 095 7867520
C.C.I.A.A. di CT n° 21630/2000
Rep. Econ. Amm. n° 249489

www.fgambiente.com
info@fgambiente.com
fgsrl@pecimprese.it